



# PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021

Documento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo  
in data 23 gennaio 2019

*Documento redatto dal RPTC, D.ssa Paola Morini; si ringrazia per la preziosa collaborazione il personale delle Aree dirigenziali che ha collaborato alla stesura del testo, l'Ufficio supporto all'Area Legale e Generale e il Servizio Legale e Normazione.*

## SOMMARIO

PREMESSA E CONTESTO NORMATIVO .....	3
IL CONTESTO ESTERNO.....	5
IL CONTESTO INTERNO .....	7
IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021 .....	9
SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....	10
ATTIVITA' SVOLTA NEL 2018 .....	13
ANALISI DELLE AREE DI RISCHIO (MAPPATURA DEI PROCESSI).....	13
Gestione del rischio .....	15
Trasparenza .....	16
Whistleblowing .....	18
Rotazione del personale.....	19
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....	22
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	22
MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE .....	22
FORMAZIONE DEL PERSONALE .....	22
ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	23
OSSERVANZA DEI TERMINI PREVISTI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA.....	24
MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'ATENEO E I SOGGETTI CHE CON LO STESSO STIPULANO CONTRATTI O CHE SONO INTERESSATI AI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.....	24
PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NELLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI E NELLE ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI.....	24
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (c.d. PANTOUFLAGE).....	25
L'AGGIORNAMENTO 2017 AL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE: SUA DECLINAZIONE NEL PTPC DELL'UNIVERSITÀ.....	27
<b>A) RICERCA</b> .....	27
<b>B) DIDATTICA</b> .....	30
<b>C) PERSONALE</b> .....	31
<b>D) ENTI PARTECIPATI E ATTIVITÀ ESTERNALIZZATE</b> .....	46

### ALLEGATI:

**ALLEGATO 1:** Valutazione del rischio corruttivo

**ALLEGATO 2:** Obblighi di pubblicazione e responsabili

**ALLEGATO 3:** Sintesi delle misure di prevenzione obbligatorie e ulteriori adottabili dall'Ateneo nel triennio 2018-2020 e perfezionabili nel Piano Triennale 2019-2021

**ALLEGATO A:** Individuazione delle misure adottabili dall'Ateneo nell'ambito tematico "RICERCA"

**ALLEGATO B:** Individuazione delle misure adottabili dall'Ateneo nell'ambito tematico "DIDATTICA"

**ALLEGATO C:** Individuazione delle misure adottabili dall'Ateneo nell'ambito tematico "PERSONALE"

**ALLEGATO D:** Individuazione delle misure adottabili dall'Ateneo nell'ambito tematico "ENTI PARTECIPATI E ATTIVITÀ ESTERNALIZZATE"

Con **delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l'ANAC** (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha approvato in via definitiva **l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione**, in attuazione di quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, la quale prevede che il PNA, quale atto di indirizzo per le amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione, individui, in relazione anche alla dimensione e di diversi settori di attività dei vari enti, i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi.

Per l’anno 2017 l’aggiornamento al PNA ha riguardato alcune amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative, tra cui le Istituzioni universitarie, con l’introduzione di indicazioni sul monitoraggio di aree tipiche di attività, quali la ricerca e la sua valutazione, l’organizzazione della didattica, il reclutamento dei docenti, i presidi dell’imparzialità dei docenti e del personale universitario, gli enti partecipati e le attività esternalizzate delle università.

A seguito della delibera dell’ANAC, **il MIUR, in data 14.05.2018, ha emanato un atto d’indirizzo contenente raccomandazioni alle Università** relative *“all’adozione di misure volte a contrastare fenomeni di corruzione, di cattiva amministrazione e di conflitto di interessi”*, nonché *“indicazioni interpretative in materia di attività extra-istituzionali dei docenti universitari”*.

Come dichiarato congiuntamente dal Ministero e dall’Autorità, *“le misure, sia pure suggerite e non imposte, nascono dall’analisi dei rischi di corruzione ricorrenti nelle amministrazioni considerate. Si tratta di misure esemplificative per prevenire il rischio di corruzione e, per questo, in alcuni casi non contengono elementi di dettaglio. In questo senso, il PNA è considerato anche dal legislatore come uno strumento di indirizzo e di sostegno alle amministrazioni, volto a rafforzare e orientare l’attuazione della normativa secondo un principio non meramente formale. Rimane pertanto nella piena responsabilità delle amministrazioni individuare e declinare queste ed altre misure nel modo più adatto allo specifico contesto organizzativo, per prevenire i rischi corruttivi, come identificati nel processo di analisi e gestione del rischio, necessari per l’elaborazione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione (PTPC). [...]”*

L’Atto di indirizzo è strutturato in tre parti:

1. Ricognizione degli interventi richiesti da ANAC che esigono provvedimenti di tipo regolatorio, di rango legislativo/normativo o amministrativo;
2. Ricognizione degli interventi richiesti da ANAC direttamente alle università;
3. Istituti di particolare interesse per il sistema universitario e della ricerca cui ANAC ha dato il proprio contributo: trasparenza nell’accesso ai fondi di ricerca, attività esterne dei docenti delle università.

Con **delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 l’ANAC** ha approvato in via definitiva **l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione** (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 296 del 21 dicembre 2018)<sup>1</sup>, come previsto dalla Legge n. 190/2012 sopra citata. Anche tale delibera, in continuità con il PNA e con i precedenti aggiornamenti, contiene una parte generale che affronta alcune questioni, oggetto anche di delibere dell’Autorità, allo scopo di fornire chiarimenti in merito a dubbi interpretativi sorti per la corretta applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, nonché una parte speciale con approfondimenti specifici riferiti ad alcuni settori di attività (procedure di gestione dei fondi strutturali e dei

---

<sup>1</sup> Reperibile in:

[http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?id=98db1f9d0a7780423ce985d01265beae](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=98db1f9d0a7780423ce985d01265beae)

fondi nazionali per le politiche di coesione; gestione dei rifiuti; semplificazione per i piccoli comuni) e tipologie di amministrazioni (agenzie fiscali).

**Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019-2021 dell'Ateneo**, adottato in stretta continuità con il PTPC 2018-2020, tiene conto delle indicazioni contenute nei suddetti documenti, oltre che del contesto normativo vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza dell'azione amministrativa, tra cui in particolare si citano i seguenti provvedimenti:

- *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, - Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
- *Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190* - Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- *Regolamento recante codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001* - D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche* - Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (c.d. decreto FOIA);
- *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* - Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;
- *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, che apporta modifiche alla disciplina del c.d. whistleblowing - Legge 30 novembre 2017, n. 179;
- *Delibera del Consiglio dell'ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018*, avente ad oggetto richieste di parere all'ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

L'aggiornamento 2017 al PNA, pur evidenziando la necessità di uno sviluppo coordinato della pianificazione delle attività dell'Ateneo in ordine alla *performance* e all'anticorruzione, anche alla luce della programmazione economico-finanziaria, ha sottolineato l'importanza che il PTPC mantenga una propria autonomia rispetto agli altri strumenti di programmazione, stanti le diverse finalità e le diverse responsabilità connesse, segnalando altresì l'esigenza di superare l'impostazione di predisporre un unico piano (c.d. Piano Integrato), anche alla luce dell'evoluzione normativa che disciplina i PTPC (da ultimo il D. Lgs. n. 97/2016). Sul punto occorre segnalare la diversità di impostazione fra i due organismi nazionali in materia, vale a dire:

- ANVUR, per la *performance*, che nella Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della *performance* 2018-2020 del 20/12/2017 ha ribadito l'esigenza di elaborare un Piano Integrato;
- ANAC, per l'anticorruzione, la quale, come detto, ritiene invece necessaria l'adozione di un PTPC separato ancorché collegato agli altri documenti di programmazione.

Si ricorda che la Legge n. 43/2005 prevede l'adozione, da parte delle Università, entro il 30 giugno di ogni anno, di programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti.

L'Università di Genova adotta il proprio **Programma triennale “a scorrimento” annuale** entro il mese di giugno di ogni anno (es. giugno 2018), nel rispetto della tempistica della L. 43/2005, e a gennaio dell'anno successivo (es. gennaio 2019) si provvede all'aggiornamento del documento alla luce dei dati consuntivi dell'anno precedente e della disponibilità di quelli preventivi.

Nel Programma triennale sono descritte le strategie e le politiche – in termini di obiettivi strategici pluriennali e di azioni individuate a loro realizzazione – che l'Ateneo si propone di perseguire nel triennio, nei diversi ambiti di missione, in considerazione delle esigenze espresse dai portatori di interesse, del contesto interno

ed esterno, dei risultati dei precedenti cicli di programmazione e delle risorse disponibili. Nel documento sono inoltre indicati gli indirizzi generali di gestione relativi al bilancio, al personale, alle infrastrutture e all'organizzazione, che saranno sviluppati nei relativi cicli programmatori.

Il *Programma triennale 2019-2021*, che sarà aggiornato nel gennaio 2019, sarà inserito nel **Documento integrato di programmazione 2019-2021** che, al fine di fornire ai portatori di interesse una lettura sistemica e complessiva della programmazione strategica, operativa e funzionale dell'Ateneo, ricomprenderà anche il **Piano integrato 2019-2021**, previsto dal sistema di gestione della performance (D.Lgs. n. 150/2009 e Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle Università statali italiane), che declina gli obiettivi stabiliti dal Programma triennale in obiettivi dell'azione amministrativa e tecnica.<sup>2</sup>

Il RPCT di questa Università ha ritenuto pertanto opportuno attenersi, anche per questo Piano, alle indicazioni di ANAC, prevedendo quindi l'adozione di un PTPC separato, pur se funzionalmente collegato e coerente con il Documento integrato di programmazione.

## IL CONTESTO ESTERNO

Il PNA, già nell'aggiornamento 2017, evidenzia l'importanza dell'analisi del contesto esterno, *al fine di migliorare la capacità delle amministrazioni di saper leggere ed interpretare le dinamiche socio-territoriali in funzione del rischio corruttivo cui possono essere esposte e di tenerne conto della redazione del Piano*. Il contesto esterno riguarda le caratteristiche dell'ambiente, le dinamiche socio – territoriali, i portatori di interessi esterni che possono influenzare le attività, gli interlocutori dell'ente e come queste caratteristiche ambientali possano incidere sul verificarsi di fenomeni corruttivi in senso ampio.

Tale analisi deve senz'altro partire dalla considerazione che l'Università di Genova è l'unico Ateneo della Liguria e pertanto interagisce con gli altri attori del sistema in un contesto territoriale ampio e difforme dal punto di vista economico, sociale e produttivo.

L'Ateneo rappresenta un attore istituzionale centrale delle politiche di sviluppo locale ligure; opera sulla Città Metropolitana di Genova, ove ha sede legale, e sulle 3 Province liguri (Imperia, Savona e La Spezia), in ciascuna delle quali è presente un Polo Universitario:

- il Polo universitario di Imperia è supportato nella gestione – oltre che dal Centro di servizio di Ateneo per il Ponente Ligure – da S.P.U. - Società di Promozione per l'Università S.p.A., partecipata da enti locali, con cui l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione;
- il Polo universitario di Savona è supportato nella gestione – oltre che dal Centro di servizio di Ateneo per il Ponente Ligure - da S.P.E.S. - Società di promozione degli Enti Savonesi per l'Università S.C.p.A., partecipata dall'Università, da Enti Locali (Comune e Provincia di Savona) e dalla Camera di Commercio Riviera di Liguria;
- il Polo universitario di La Spezia è supportato nella gestione da Promostudi La Spezia – Fondazione di Partecipazione per la Promozione degli Studi Universitari alla Spezia, partecipata da Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Camera di Commercio Riviera di Liguria, Confindustria La Spezia, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e dall'Università.

Il **Documento integrato di programmazione 2018-2020** e il **Programma triennale 2019-2021** dell'Università individuano, in particolare, quali principali portatori di interessi:

- gli studenti e le loro famiglie;
- la comunità scientifica: l'Ateneo sviluppa la propria attività di formazione, di ricerca e di trasferimento

---

<sup>2</sup> Vedasi il sito <http://aq.unige.it/programmazione> per maggiori dettagli sui Documenti strategici e programmatici di Ateneo nell'ambito del Sistema Qualità

tecnologico in relazione continua con la rete degli Atenei e degli Enti di ricerca italiani e stranieri e si configura pertanto come un tramite importante tra il sistema sociale e produttivo ligure e la comunità scientifica nazionale ed internazionale;

- il sistema sociale e produttivo: l'Ateneo ricerca costantemente rapporti significativi con il mondo delle imprese, della cooperazione e del terzo settore e delle associazioni professionali, per intensificare lo scambio sia rispetto alla ricerca, che alla formazione e alla professionalizzazione;
- la comunità locale: l'Ateneo partecipa attivamente alla vita dei territori sui quali è insediato e in questa prospettiva si prefigge di rafforzare e qualificare i rapporti con le istituzioni locali, in particolare la Regione Liguria, i Comuni di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, le Aziende Sanitarie locali e gli Istituti secondari superiori;
- le istituzioni: l'Ateneo mantiene relazioni continuative con interlocutori nazionali e internazionali, come lo Stato e il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, la Commissione Europea, per favorire un posizionamento ottimale nel panorama nazionale ed europeo;
- i portatori di interessi interni, vale a dire le persone che operano nell'Ateneo, quotidianamente e a diverso titolo, in particolare docenti e personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e sanitario, per valorizzare il loro contributo alla vita universitaria e favorirne lo sviluppo personale e professionale.

È pertanto da subito evidente la difficoltà di garantire, data l'estrema eterogeneità di *stakeholder*, il controllo capillare delle situazioni di potenziali fenomeni di *maladministration*, cui sono riconducibili tutte le attività di prevenzione della corruzione.

Nell'analizzare il contesto territoriale e al fine di orientare l'azione di prevenzione della corruzione, sono stati esaminati anche i seguenti documenti:

- la Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia relativa al primo e secondo semestre del 2017<sup>34</sup>, che - con particolare riferimento alla criminalità organizzata calabrese - evidenzia *“l'esistenza di una macroarea criminale, denominata Liguria, che estende le sue propaggini anche in basso Piemonte e che opera attraverso almeno quattro locali dotate di autogoverno, dislocate a Genova, Ventimiglia (IM), Lavagna (GE) e Sarzana (SP). A queste si affiancano numerose 'ndrine, concentrate innanzitutto sulla provincia di Imperia. Tali articolazioni risultano coordinate tra loro e con il Crimine reggino attraverso un organismo intermedio, la Camera di controllo con sede a Genova, nonché con le analoghe proiezioni ultranazionali attive in Costa Azzurra, attraverso un'altra struttura, la Camera di passaggio, dislocata a Ventimiglia”*;
- la Relazione del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti della Liguria del 16.02.2018<sup>5</sup> che, con particolare riferimento all'Ateneo genovese, riferisce in merito a diversi giudizi di responsabilità avviati nei confronti di docenti universitari in relazione allo svolgimento di attività incompatibili (l'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei Conti, con recupero delle somme in capo agli interessati, è posta in capo al Dirigente dell'Area legale e generale in qualità di responsabile del procedimento).

---

<sup>3</sup> <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2017/1sem2017.pdf>

<sup>4</sup> <http://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2017/2sem2017.pdf>

<sup>5</sup>

[http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/\\_documenti/documenti\\_procura/liguria/relazione\\_inaugurazione\\_ann\\_o\\_giudiziario\\_2018\\_procuratore.pdf](http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_procura/liguria/relazione_inaugurazione_ann_o_giudiziario_2018_procuratore.pdf)

L'Università degli studi di Genova è una delle più antiche tra le grandi università europee; con circa 280 percorsi di studio distribuiti tra le sedi di Genova e i poli universitari di Imperia, Savona e La Spezia, si presenta alla comunità come una realtà ben consolidata in tutta la Regione. Ha più di 30.000 studenti – tra cui numerosi studenti stranieri – iscritti a lauree triennali e magistrali e un'offerta formativa multidisciplinare che comprende oltre 120 corsi di laurea, più di 50 corsi di perfezionamento e formazione permanente, oltre ai numerosi iscritti a Master (27 Master Universitari di I e II livello- a.a. 2016/2017), Dottorati di ricerca (28 Dottorati articolati in 92 curricula – a.a. 2017-18) e ai 53 Corsi di Perfezionamento e di formazione permanente (a.a. 2016/2017).

Annovera più di 1.200 docenti, impiegati nelle 5 Scuole (Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze Mediche e Farmaceutiche, Politecnica, Scienze Sociali, Scienze Umanistiche) e più di 1.300 dipendenti tra personale tecnico amministrativo, collaboratori esperti linguistici (CEL) e dirigenti a supporto delle attività dell'Ateneo.

Ad essi si aggiungono i numerosi assegnisti e borsisti di ricerca e i collaboratori che a diverso titolo interagiscono con le strutture e gli uffici dell'Ateneo.

Il nuovo Statuto di Ateneo, come modificato con D.R. n. 1986 del 05.06.2017, in vigore dal 4.7.2017, contempla:

- quali organi di governo: il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione;
- quali organi centrali: il nucleo di valutazione, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti;
- quali altri organi con competenza generale: il comitato per le pari opportunità, il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, il collegio di disciplina e il garante di Ateneo;
- quali strutture dell'Ateneo: i dipartimenti, le scuole, i corsi di studio, la scuola superiore IANUA, i centri di servizio e le biblioteche.

Il rettore è coadiuvato dal prorettore vicario (che sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di impedimento o assenza), dai prorettori e dai delegati.

Nel corso del 2017 e del 2018 l'assetto amministrativo dell'Ateneo è stato oggetto di rilevanti cambiamenti a seguito della nomina, dall'1/9/2017, del nuovo direttore generale, il quale, nell'ambito del suo mandato, è stato incaricato di *“perseguire iniziative di innovazione, di riassetto organizzativo, di revisione e semplificazione di procedure e processi e di comunicazione interna ed esterna più efficace, finalizzate a sostenere gli organi di governo e le strutture nella loro missione istituzionale di didattica e ricerca, garantendo nel contempo l'impiego più razionale e produttivo delle risorse economiche e strumentali e la valorizzazione delle competenze e della professionalità del personale tecnico amministrativo”*.

Il direttore generale ha concretizzato tali finalità in principi dell'attività tecnico-amministrativa, quali:

- › la comunità di intenti e la condivisione degli obiettivi: recuperare la coscienza di essere una grande comunità composta da docenti, personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e sanitario e studenti; ognuno nel proprio ruolo deve avere a cuore di costruire questa grande istituzione;
- › il ruolo degli uffici tecnico amministrativi: il compito delle funzioni tecniche e amministrative è quello di dare supporto alla gestione e allo sviluppo delle attività di didattica e di ricerca. Al di fuori di questa chiarezza di scopo il rischio è che l'organizzazione alimenti sé stessa;
- › l'uniformità tra organizzazione teorica e pratica: forma e sostanza devono il più possibile coincidere, quindi nessuna sovrastruttura inutile che non rappresenti la realtà organizzativa e non serva per svolgere meglio le attività.

Per quanto riguarda l'organizzazione delle strutture, la nuova direzione generale ha individuato i seguenti obiettivi:

- › Servizi e Settori devono avere un dimensionamento minimo che ne giustifichi l'esistenza o la nuova costituzione;
- › maggior verticalizzazione e specializzazione delle aree;

- › maggior trasversalità e collaborazione nello sviluppo delle attività sia all'interno delle singole strutture, sia tra le diverse strutture, in un'ottica progettuale, di filiera e di ottimizzazione dei processi;
- › maggior chiarezza su chi fa cosa, maggior condivisione degli obiettivi, maggiore e migliore comunicazione interna ed esterna;
- › massima trasparenza nella pesatura delle diverse posizioni e nei criteri e procedimenti di selezione del personale per le stesse.

Tenuto conto di tali principi, è stata condotta un'ampia analisi, sia su dati relativi a questo e ad altri Atenei, sia mediante numerosi incontri con i responsabili delle strutture fondamentali, i dirigenti e il personale tecnico amministrativo, della direzione generale e delle strutture.

In base agli elementi emersi, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 novembre 2017, ha approvato i seguenti indirizzi:

1. *Comunicazione*: è necessario che il supporto tecnico amministrativo sia in grado di valorizzare anche all'esterno le attività di missione svolte dalla componente accademica, anche al fine di aumentare l'attrattività dell'Ateneo. In tale ambito assumono un ruolo importante, oltre ai rapporti con la stampa e la comunità, il presidio e lo sviluppo dei social network e anche i servizi di supporto erogati agli studenti;
2. *Spazi*: è necessaria una gestione del patrimonio immobiliare in grado di razionalizzare e valorizzare gli spazi a disposizione, con un maggiore presidio sul territorio e un corretto dimensionamento delle nuove opere;
3. *ICT*: è necessario che l'Ateneo giunga ad una maggiore informatizzazione dei processi, in modo tale da dematerializzare maggiormente i documenti e fornire più servizi a distanza agli studenti;
4. *Acquisti*: è necessario, considerata anche l'alta specializzazione richiesta, fornire un servizio maggiormente centralizzato alle Strutture Fondamentali e alle Aree Dirigenziali. Ciò consentirà di ridurre i tempi di approvvigionamento, programmare meglio gli acquisti e creare economie di scala.

Sulla base di tali indirizzi, nel primo anno di mandato, il Direttore Generale ha proceduto, tramite l'emanazione di successivi decreti, a un graduale riassetto della struttura organizzativa, secondo una logica di coerenza organizzativa delle funzioni.

In continuità con tali primi interventi, e a seguito di un'ulteriore analisi organizzativa e funzionale e di un approfondimento delle esigenze degli stakeholder e della governance, su proposta del Direttore Generale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19.12.2018, ha integrato i suddetti indirizzi in materia di organizzazione con i seguenti:

5. *Sicurezza*: è necessario potenziare l'attività di messa in sicurezza degli ambienti, con peculiare riferimento alla prevenzione incendi;
6. *Qualità*: è necessario, anche in considerazione dei primi esiti della recente visita per l'accreditamento periodico AVA, proseguire nello sviluppo del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, garantendo una più efficace organizzazione dell'attività di supporto alla realizzazione dei processi;
7. *Supporto alla governance*: è necessario un rafforzamento delle attività di supporto alle decisioni strategiche e alle azioni di governo e gestione, con particolare riferimento all'analisi di dati, contesto e scenari previsionali e agli strumenti manageriali a sostegno dello sviluppo organizzativo;
8. *Terza missione*: è necessario, anche sulla base delle linee guida recentemente pubblicate da ANVUR, valorizzare le attività istituzionali di Terza missione e rafforzare le azioni di impatto sociale dell'Ateneo;
9. *Servizi di supporto alla mission*: è necessaria una semplificazione dell'articolazione interna di Scuole, Dipartimenti, Biblioteche e Centri, al fine di ridurre la frammentazione dei processi e di migliorare l'individuazione delle competenze e delle responsabilità da parte dell'utenza interna ed esterna, di porre a presidio dei processi personale tecnico amministrativo qualificato, di garantire una maggiore intercambiabilità del personale, di rendere l'organizzazione del lavoro più flessibile rispetto alla variabilità dei carichi di attività.

In applicazione di tali indirizzi, l'assetto organizzativo dell'Ateneo è stato ridisegnato, a decorrere dall'1/11/2017, con diversi interventi (D.G.G. n. 4154 del 31.10.2017, D.D.G n. 5122 del 29.12.2017, D.D.G. n. 1767 del 4.5.2018, D.D.G n. 3142 del 5.7.2018; D.D.G n. 5760 del 23.11.2018; D.D.G. n. 6403 del 28.12.2018), tra cui si segnalano ad oggi quelli più significativi:



- soppressione dell'Area per le Strutture Fondamentali, quale posizione di collegamento tra le Strutture Fondamentali (Scuole, Dipartimenti, Biblioteche, Centri di Servizio di Ateneo e altri centri autonomi di gestione) e le Aree della Direzione Generale, e contestuale posizionamento di tutte le Strutture Fondamentali nell'Area direzionale alle dirette dipendenze del Direttore Generale, il quale è, tra l'altro, il dirigente del personale tecnico amministrativo delle stesse;
- attivazione dell'Area Promozione e Sviluppo (dall'I.I.2019 Area Logistica e Promozione), con il compito di svolgere, tra l'altro, un ruolo di sviluppo interno fornendo servizi comuni e personalizzati alle Strutture Fondamentali in coordinamento con le altre Aree Dirigenziali. In particolare la suddetta Area si occupa del coordinamento e della gestione dei contratti di pulizie, portierato, giardinaggio e trasloco delle Strutture Fondamentali e delle Aree Dirigenziali nonché quella dell'esecuzione dei contratti di interesse della Direzione Generale; in tal modo sono state separate le attività connesse all'attivazione delle procedure per l'acquisto di servizi e forniture dalla fase di esecuzione dei contratti;
- individuazione dei "Settori di Supporto alle Aree" dirigenziali, da ultimo "Uffici", quali referenti interni di struttura per tutti i dati e per la trasparenza;
- creazione, a decorrere dall'I.I.2019 dell'Ufficio Trasparenza, Anticorruzione e Privacy in *staff* al Dirigente dell'Area Legale e Generale.

La fase di riorganizzazione, peraltro ancora in corso, ha senz'altro influito sulla stabilità di alcuni processi, i quali hanno trovato un nuovo assetto in diverse aree dirigenziali, comportando pertanto la necessità di una futura rivisitazione della mappatura dei processi e delle relative aree di rischio, come meglio sarà esplicitato nel prosieguo.

## IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 (PTPC) è predisposto dal RPCT di Ateneo, tenendo conto delle proposte dei Dirigenti della Direzione Generale competenti per materia, e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 gennaio 2019. Infatti il PNA 2018 ha chiarito ulteriormente che le amministrazioni sono tenute ad adottare un nuovo completo PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno. L'omessa adozione di un nuovo PTPC è sanzionabile dall'Autorità ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.L. n. 90/2014.

Con riferimento al PTPC 2018-2020, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università assunta in data 24.10.2018, occorre ricordare che il processo di revisione dell'assetto organizzativo dell'Ateneo iniziato a ottobre 2017 e continuato fino al mese di dicembre 2018 ha certamente ritardato l'adozione del Piano entro il mese di gennaio 2018.

Inoltre, il RPCT di Ateneo, a seguito della nomina del nuovo Direttore Generale dall'1/1/2017, ha ritenuto opportuno fornire al Direttore medesimo un quadro sintetico dello stato di attuazione della normativa nazionale in materia di anticorruzione e trasparenza, evidenziando tra l'altro come nell'assetto organizzativo dell'Ateneo fino a quel momento le funzioni di supporto alle attività del RPCT non fossero state assegnate ad alcuna unità operativa dell'Amministrazione, e pertanto esse venissero svolte in via residuale rispetto alle altre attività istituzionali da un'unità di personale a tempo parziale ed assegnata in parte al Servizio normazione e in parte al Servizio affari legali, determinando un parziale disallineamento rispetto alle raccomandazioni di ANAC, che prevedono l'attribuzione di adeguate risorse umane e strumentali a supporto delle attività del RPCT.

In conclusione, il RPCT ha ritenuto che una seria analisi degli interventi in materia non potesse essere effettuata se non a valle del riassetto organizzativo di cui il Direttore Generale si è fatto carico durante il 2018 con importanti cambiamenti, che hanno notevolmente impattato sulle attività amministrative.

Infine, come evidenziato nel già citato Documento integrato di programmazione 2018-2020 (revisione del 25.07.2018), in attuazione quanto disposto dall'aggiornamento 2017 al PNA, ha deciso di aggiornare il proprio

PTPCT, secondo le disposizioni ivi contenute, nel corso del 2018, attendendo altresì l'emanazione dell'atto di indirizzo del MIUR avvenuta nel mese di maggio 2018. Alla luce di tale determinazione le specifiche misure in ambito universitario adottate *ex novo* sulla base delle indicazioni ANAC e MIUR nel PTPC 2018-2020 vengono perpetuate in questo Piano Triennale 2019-2021.

## SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)** dell'Università degli Studi di Genova è la Dott.ssa Paola Morini, Dirigente dell'Area Legale e Generale, nominata, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) con D.D.G. n. 1221 del 3/3/2015 dal 1/3/2015 al 31/12/2017; con D.D.G. n. 4237 del 7.12.2016 l'incarico è stato integrato con le funzioni di Responsabile della Trasparenza, ai sensi del D. Lgs. n. 97/2016, successivamente prorogato al 31/12/2018, con D.D.G. n. 257 del 24.1.2018. Con DDG n. 6360 del 24.12.2018, previa delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2018, la suddetta Dirigente è stata nuovamente nominata RPCT a decorrere dall'1.1.2019 e fino al 31.12.2021.

In particolare, pur prendendo atto delle raccomandazioni espresse dall'ANAC, che indicano nel Direttore Generale di un'istituzione universitaria il soggetto maggiormente idoneo all'incarico di RPCT, si è ritenuto che, sia in ragione delle modifiche all'assetto organizzativo dell'Ateneo (da ultimo quella apportata con le modifiche all'atto organizzativo adottato con D.D.G. n. 6403 del 28.12.2018 e in vigore dall'1.1.2019<sup>6</sup>), le quali hanno posizionato alle dipendenze del Direttore Generale, nell'Area direzionale, diverse strutture (tra cui le strutture fondamentali), sia in virtù del fatto che lo stesso Direttore Generale è il titolare del potere disciplinare, sia opportuno mantenere le funzioni di RPCT in capo al Dirigente *pro tempore* dell'Area Legale e Generale.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione, approvando la designazione della Dott.ssa Morini quale RPCT di Ateneo, ha rinviato integralmente alla delibera del Presidente dell'ANAC n. 840 del 2.10.2018 per l'individuazione dei compiti e dei poteri del RPCT, vale a dire:

- L'art 1, co. 8, l. 190/2012, stabilisce che il RPCT predisponga in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) il PTPC e lo sottoponga all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione;
- L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- L'art. 1 co. 9, lett. c), l. 190/2012 dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate;
- L'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifichi l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e proponga modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione;
- L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC;

<sup>6</sup> Consultabile al sito [https://unige.it/trasparenza/altri\\_atti\\_generali.html](https://unige.it/trasparenza/altri_atti_generali.html)

- L'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto “un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.

Si ribadisce che, ad oggi, nell'Ateneo genovese tutte le misure attuate sono state avviate su impulso del RPCT il quale, fino al 31.12.2018, in assenza di un ufficio di supporto dedicato, ha svolto la propria funzione avvalendosi del Settore supporto all'Area Legale e Generale con il supporto del Servizio Legale e Normazione. **L'Ufficio Trasparenza, Anticorruzione e Privacy**, creato a decorrere dall'1.1.2019, dovrà essere implementato di personale qualificato al fine di fornire il necessario e prescritto supporto al RPCT.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, “l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”.

L'aggiornamento 2017 al PNA specifica inoltre che “i PTPC sono strettamente coordinati con i Piani della performance e con gli altri strumenti di programmazione adottati dalle università. Ciò affinché gli obiettivi di prevenzione del rischio corruttivo siano sostenibili e coerenti con quelli stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e vengano inclusi negli indicatori di performance individuale e organizzativa..... Il PTPC recepisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall'organo di indirizzo che nelle Università è individuato nel Consiglio di amministrazione”.

A tal fine il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Università di Genova è adottato ogni anno dal **Consiglio di Amministrazione** in stretta correlazione con gli altri documenti programmatori dell'Ateneo e, in particolare, con il già citato Documento integrato di programmazione.

I **dirigenti** dell'Ateneo collaborano con il RPCT alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei propri collaboratori. Essi garantiscono inoltre il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013.

Come indicato nell'aggiornamento al PNA 2017 “Al **Nucleo di valutazione**, cui nelle università sono attribuite le funzioni dell'**OIV**, ivi compresa l'attestazione dell'adempimento degli obblighi di trasparenza, spetta la verifica della coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori (art. 44, d.lgs. 33/2013). Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013”.

Con D.D.G. n. 3858 del 7.8.2018 **l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari** nei confronti del personale tecnico amministrativo è individuato nel Direttore Generale che si avvale per le attività istruttorie di un'apposita Commissione Disciplinare, designata dal Direttore Generale medesimo, la quale, in relazione alla contestazione degli addebiti mossa dal Direttore Generale nei confronti di un dipendente, procede a: a) sentire il dipendente per il contraddittorio in sua difesa; b) istruire il procedimento, effettuando se necessario ulteriori approfondimenti, tramite l'audizione di testi o l'acquisizione di atti dagli uffici preposti; c) formulare una proposta motivata di sanzione, o di chiusura di procedimento, al Direttore Generale.

La Dott.ssa Paola Morini, in qualità di RPCT, è stata designata quale presidente della suddetta Commissione Disciplinare.

Presso l'Ateneo genovese è istituito il **Collegio di disciplina**, disciplinato dall'art. 29 dello Statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei docenti. Il collegio di disciplina è composto da sette docenti di ruolo a tempo pieno, designati dal senato accademico e nominati dal rettore. 3. L'iniziativa dei provvedimenti disciplinari è di competenza del rettore e l'irrogazione della eventuale sanzione è di competenza del consiglio di amministrazione, sentito il parere vincolante del collegio in tutti i casi in cui la sanzione prevista non sia la censura.

Come meglio si dirà in seguito, ai sensi della Legge n. 662 del 1996 e s.m.i. è inoltre istituita la **Commissione per il servizio ispettivo** costituita, oltre che dal responsabile per la prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012, da quattro componenti designati dal consiglio di amministrazione, di cui due tecnici amministrativi proposti dal direttore generale e due docenti. La Commissione svolge attività di verifica relativamente all'eventuale svolgimento, da parte del personale dell'Ateneo, di attività extraistituzionale non autorizzata dall'Amministrazione, in violazione di disposizioni di legge nonché di attività extraistituzionale incompatibile con le funzioni e gli interessi dell'Università, nonché con le norme generali vigenti in materia di incompatibilità, inconfiribilità e cumulo di impieghi o incarichi di cui ai D.Lgs n. 165 del 2001 e s.m.i. e D.Lgs n. 39 del 2013.

La **Commissione d'Ateneo per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte dei docenti a tempo pieno** è istituita ai sensi del regolamento di Ateneo in materia (*Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte di professori e ricercatori a tempo pieno*) e formula pareri circa l'accoglimento o la reiezione delle istanze di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali richieste ai sensi dell'art. 6, comma 10, secondo periodo della Legge n. 240/2010.

L'Ateneo ha inoltre individuato, con D.D.G n. 469 del 9.2.2018, nel Dott. Fabio Fasce - Capo Settore del Settore programmazione e gare per affidamenti di servizi e forniture il Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA), incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Con D.R. n. 2213 del 24.5.2018 l'Ateneo ha nominato la Prof.ssa Annalisa Barla quale **Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO)** per l'Università degli Studi di Genova, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD). La docente è incaricata di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare e del contitolare o dei responsabili dei dati.

Infine, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) si applica a tutti i dipendenti dell'Ateneo: ai sensi dell'art. 1, comma 14, del D. Lgs. n. 190/2012 la violazione delle misure di prevenzione previste dal suddetto Piano costituiscono illecito disciplinare.

L'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifichi l'efficace attuazione e l'idoneità del PTPC, mentre l'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 dispone che egli controlli l'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione. Il presente capitolo, pertanto, in una prospettiva di *accountability*, illustra ai soggetti destinatari del Piano ed agli *stakeholder* di riferimento, interni ed esterni, le considerazioni di carattere generale sullo stato di attuazione della normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte dell'Ateneo genovese.

Le presenti considerazioni sono quelle effettuate nella annuale relazione redatta dal RPCT, compilando l'apposito schema predisposto da ANAC, e pubblicata nella sezione amministrazione trasparente.

Le misure obbligatorie sono state parzialmente attuate, mentre le misure ulteriori (in aderenza all'Aggiornamento 2017 al PNA) sono state programmate. Le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC attengono a:

- 1) carenza di personale qualificato a supporto del RPCT;
- 2) numerose modifiche all'assetto organizzativo dell'Ateneo nel corso del 2017 e del 2018, a seguito della nomina del nuovo Direttore Generale, e conseguente difficoltà nello svolgimento dell'analisi dei processi;
- 3) adozione del PTPC 2018-20 nel mese di ottobre, sia per i motivi sopra elencati, sia in quanto l'Atto di indirizzo del MIUR in merito all'Aggiornamento 2017 PNA è stato emanato a maggio 2018;
- 4) carenza di software gestionali a supporto delle attività per la trasparenza e sito web in fase di riorganizzazione;
- 5) carenza di proceduralizzazione delle attività di attuazione, riservate alla competenza delle diverse aree dirigenziali, e mancanza di know how diffuso tra il personale.

Ciò premesso, il monitoraggio è avvenuto esclusivamente con riferimento agli adempimenti in materia di trasparenza e della formazione erogata ai dipendenti.

### ANALISI DELLE AREE DI RISCHIO (MAPPATURA DEI PROCESSI)

Si ricorda che nella prima fase di applicazione della legge n. 190/2012 e in assenza di tempestive e specifiche direttive da parte degli organismi nazionali preposti alle attività di coordinamento e armonizzazione della normativa in esame, l'Ateneo ha proceduto all'individuazione dei processi con maggior rischio di corruzione e alla loro valutazione, utilizzando quale traccia di lavoro le aree individuate dal primo piano nazionale anticorruzione e gli strumenti di calcolo forniti dalla CRUI.

Sempre in relazione all'individuazione delle aree di rischio, si ricorda inoltre che l'aggiornamento del Piano Nazionale 2015 ha rilevato l'opportunità per le amministrazioni di approfondire l'analisi del contesto interno, estendendo il proprio ambito di ricerca oltre le aree del Piano Nazionale 2013, c.d. obbligatorie. Secondo l'Autorità infatti vi sono attività con alto livello di probabilità di eventi rischiosi riconducibili a:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Dette aree di interesse, che vengono definite generali, non esauriscono gli ulteriori settori necessari per la mappatura. Ogni amministrazione o ente ha ambiti di attività peculiari che possono far emergere aree di rischio specifiche. Sul punto è stato chiarito che le "aree di rischio specifiche" non sono meno rilevanti o meno esposte al rischio di quelle "general", ma si differenziano da queste ultime unicamente per la loro presenza in relazione alle caratteristiche tipologiche delle amministrazioni e degli enti. Concorrono all'individuazione delle "aree di rischio specifiche", insieme alla mappatura dei processi, le analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione o in amministrazioni dello stesso settore di appartenenza; incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili

degli uffici; incontri (o altre forme di interazione) con i portatori di interesse esterni, con particolare riferimento alle associazioni impegnate sul territorio nella promozione della legalità, alle associazioni di categoria e imprenditoriali; aree di rischio già identificate da amministrazioni similari per tipologia e complessità organizzativa. A titolo esemplificativo l'ANAC ha riconosciuto quale specifico area di rischio per le Università la didattica (gestione test di ammissione, valutazione studenti, ecc.) e l'area della ricerca (concorsi e gestione dei fondi di ricerca, ecc.).

Alla luce delle nuove indicazioni nazionali, è stato ritenuto opportuno avviare nel corso del 2016 una nuova **mappatura dei processi** dell'Ateneo, coinvolgendo in tale operazione tutto il personale dirigenziale, con il supporto del servizio programmazione e controllo.

Il modello di gestione del rischio doveva essere implementato con l'introduzione di misure specifiche per tipologie di rischio e con l'individuazione di un supporto specifico per il responsabile anticorruzione, sia in termine di risorse umane che strumentali.

Tuttavia, la modifica dell'assetto organizzativo dell'Ateneo, attraverso l'emanazione di diversi atti (da ultimo il D.D.G n. 6403 del 28.12.2018) ha comportato un rallentamento, già dalla seconda metà del 2017, delle attività di mappatura dei processi e della misurazione del grado di rischio.

La nuova organizzazione, attraverso l'accorpamento di diversi uffici e la segregazione di funzioni, ha inciso notevolmente sui processi in corso di mappatura: si pensi ad esempio alla separazione delle attività connesse all'ambito negoziale, ove – con la nuova organizzazione – sono state poste in capo a uffici diversi le attività di:

- richiesta di lavori o di acquisizione di beni e servizi (i capitolati tecnici sono curati dagli uffici richiedenti);
- programmazione e gestione delle procedure di gara (di competenza dell'Area Negoziale);
- esecuzione dei contratti (di competenza dell'Area Logistica e Promozione per i contratti di interesse della Direzione generale e di alcuni contratti di interesse comune alle strutture fondamentali).

In vista di un auspicabile consolidamento del nuovo assetto organizzativo, la mappatura dei processi a più elevato rischio corruttivo è stata inserita tra gli obiettivi dell'Area Legale e Generale e dell'Area Direzionale per il 2019; la misura è infatti ormai necessaria e improcrastinabile anche al fine di implementare il modello di gestione del rischio.

All'esito di tale attività sarà valutata l'opportunità di aggiornare il presente PTPCT.

In attesa della nuova mappatura dei processi, al fine di per determinare le aree dirigenziali a rischio, i **processi con maggior rischio di corruzione** la loro valutazione sono individuati utilizzando il metodo già adottato nei precedenti Piani.

Nel dettaglio si riportano i parametri in base ai quali è stato assegnato il punteggio per ciascun processo, il cui valore sintetizza in una scala da 0 a 25 la probabilità che si verifichi un caso di corruzione e l'impatto dello stesso:

Indici di probabilità:

- Discrezionalità
- Rilevanza esterna
- Complessità del processo
- Valore economico
- Frazionabilità del processo
- Controlli
- Precedenti pronunce giudiziarie

L'impatto è stato invece riferito a:

- Livello organizzativo

- Livello economico
- Livello reputazionale

Dall'attività di valutazione è emerso che il livello di rischio si attesta su valori medio bassi, con punte massime per i processi relativi agli Affidamenti diretti (valore complessivo 8).

Si evidenzia inoltre, che l'analisi ha individuato un rischio rilevante per il processo di reclutamento personale (valore complessivo di 7,5), nonché per i processi relativi ad Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (valore 6,4) e a Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) (valore 6,4).

Si è infine rilevato un valore da tenere monitorato per i processi concernenti Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (valore 5,5).

Le risultanze dell'analisi sono riportate nell'**ALLEGATO I**.

---

## GESTIONE DEL RISCHIO

Nei paragrafi precedenti si è già ampiamente riferito sulle difficoltà che hanno influito sul processo di attuazione delle misure programmate nel PTPC 2018-2020.

Giova comunque ricordare che a partire dal 2016 l'Ateneo ha avviato un proprio **albo fornitori**, dedicato ai prestatori di servizi di architettura e di ingegneria e agli esecutori di lavori pubblici, che si iscrivono con procedura informatizzata in diverse categorie di fornitori, distinte per fascia di prezzo, cui fa seguito un'utilizzazione degli stessi con progressiva rotazione. È in corso di valutazione la possibilità di estendere detto albo per ulteriori tipologie di contraenti.

Inoltre è stata effettuata **un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno**; una prima forma di integrazione è stata realizzata tramite la sottoposizione al nucleo di valutazione in veste di OIV del PTPCT, unitamente al piano delle *performance*, ai sensi dell'articolo 1, comma 8 bis, della legge n. 190/2012. In un'ottica di rafforzamento delle forme di monitoraggio interne è stata pianificata all'interno del piano di rotazione l'istituzione di una commissione di *audit* interno.

Il modello di gestione del rischio non è ancora stato perfezionato, anche per carenza di strumenti informatizzati; dovrà essere implementato con l'introduzione di misure specifiche per tipologie di rischio e con l'individuazione di un supporto specifico per il responsabile anticorruzione, sia in termine di risorse umane che strumentali, anche a seguito del recente riassetto organizzativo che ha ricondotto al *Settore programmazione strategica, performance e organizzazione* le seguenti competenze:

- Supporto alla programmazione strategica e alla rendicontazione dei risultati
- Gestione del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale
- Struttura tecnica permanente di supporto al Nucleo di valutazione nelle funzioni di Organismo indipendente di valutazione
- Analisi organizzativa e supporto alla progettazione dello sviluppo organizzativo
- Analisi dei processi e reingegnerizzazione
- Sviluppo di un sistema di controllo di gestione delle attività di Ateneo.

La mappatura dei processi a più elevato rischio corruttivo è stata inserita tra gli obiettivi dell'Area Legale e Generale e dell'Area Direzionale per il 2019 e costituirà un punto di partenza per implementare il modello di gestione del rischio. Stante la carenza di risorse assegnate a supporto del RCPT potrà essere valutato dagli Organi di Governo l'affidamento di un incarico a un professionista esperto della materia.

Un ruolo importante è stato altresì svolto dalla **commissione per il servizio ispettivo dell'Ateneo**, istituita ai sensi della Legge n. 662/1996 e s.m.i. (art. 1, comma 62) e disciplinata da apposito regolamento, la quale svolge i controlli previsti sul personale dell'Ateneo per verificare l'eventuale svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata dall'Amministrazione o incompatibile con le norme generali vigenti in materia di cumulo di impieghi e o incarichi. Della commissione fa parte (oltre a due docenti e a due unità di personale tecnico-amministrativo) anche il RPCT.

La suddetta commissione, nell'osservanza della disciplina regolamentare in ordine al procedimento, procede ad effettuare verifiche a campione (in misura pari al 2% per ogni categoria professionale di dipendenti – docenti e TA - in servizio alla data dell'estrazione), così come indicato nella Legge, con cadenza annuale, mediante l'utilizzo di procedure informatiche di estrazione, alla presenza del direttore generale o suo delegato, e di un rappresentante del personale docente e TA, a tutela della massima trasparenza della procedura.

Alla cosiddetta attività ordinaria del Servizio Ispettivo se ne affianca una di carattere "straordinario": la commissione, infatti, è altresì tenuta a procedere al controllo nei confronti di singoli soggetti a seguito di segnalazione circostanziata e sottoscritta sia da parte di persone fisiche sia giuridiche, amministrazioni pubbliche nonché su richiesta del Dipartimento per la Funzione Pubblica.

La commissione, alla quale è consentito svolgere controlli presso le Camere di Commercio e gli Albi Professionali, nonché presso gli uffici fiscali e finanziari competenti, qualora riscontri, a conclusione degli accertamenti, la piena regolarità della posizione dell'interessato, procede con apposito atto alla chiusura del procedimento; nel caso in cui invece accerti violazioni in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, ne dà comunicazione all'interessato, nonché agli organi competenti per gli opportuni provvedimenti.

Nel corso del 2017 la commissione, concludendo i propri lavori nel 2018, ha preso in esame l'anno 2016, verificando la regolarità delle posizioni estratte fuorché in un caso relativo ad un docente in regime di tempo pieno, con cui è stato instaurato un contraddittorio come previsto dal regolamento, in cui ha ritenuto sussistere elementi tali da far emergere lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionale non occasionale, non comunicata ai competenti organi e pertanto neppure autorizzata dall'Ateneo.

Pertanto la commissione ha ritenuto che la posizione del docente presentasse aspetti di dubbia regolarità e ha deciso di trasmettere apposita segnalazione al rettore per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.

Lo strumento del servizio ispettivo consente già pertanto di effettuare controlli *ex post* su situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, che sono state oggetto di specifiche raccomandazioni in un'ottica di preventiva gestione del rischio da parte dell'ANAC con la propria delibera n. 1208/2017 e del MIUR con l'Atto di indirizzo del 14.5.2018. Nel seguito si darà pertanto conto degli indirizzi che l'Ateneo ritiene opportuno assumere nell'ambito di un quadro normativo peraltro ancora non compiutamente definito e nel rispetto della propria autonomia regolamentare e organizzativa.

---

## TRASPARENZA

Questa sezione è l'atto organizzativo fondamentale che disciplina i flussi informativi necessari per garantire l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati come prescritto dalla normativa vigente.

Nei primi giorni del 2019, a seguito della più recente revisione dell'assetto organizzativo dell'Ateneo, della cui evoluzione si è già ampiamente trattato, disposta con DDG n° 6403 del 28.12.2018, si è provveduto all'aggiornamento dello schema "Obblighi di pubblicazione e responsabili", sub **ALLEGATO 2**, in cui sono indicati, per ciascun obbligo, la descrizione del contenuto, il riferimento normativo, l'aggiornamento, nonché l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, dati e informazioni; viene indicata l'area responsabile delle informazioni in luogo del nominativo del soggetto responsabile, che risulta individuabile all'interno dell'organigramma pubblicato sul portale di Ateneo.



Dal 2017 i documenti relativi agli adempimenti della trasparenza sono gestiti attraverso la piattaforma di gestione documentale *Alfresco*, in una sezione appositamente creata, denominata “trasparenza”.

Ogni scadenza è ricordata agli operatori con un *alert* inviato automaticamente dal server di posta elettronica. Il RPCT ha altresì monitorato costantemente la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente, per la segnalazione e l'eventuale invito ad adempiere ai dirigenti responsabili, avvalendosi del Settore di supporto all'Area legale e generale, a seguito dell'Atto di organizzazione amministrativa e tecnica vigente dall'1.1.2018.

Dal 2018 si è introdotto un ulteriore elemento di verifica: concluso l'anno, a ogni Dirigente è stato richiesto di certificare via mail al RPCT lo stato di attuazione della pubblicazione. Tale attestazione avrà cadenza semestrale dal 2019.

Le principali criticità riscontrate attengono a diversi fattori, tra cui:

- la revisione, nel corso del 2018 e ancora *in progress*, del sito web di Ateneo, che purtroppo presenta una gestione frammentaria e non coordinata dei sistemi di pubblicazione, spesso adattati alla necessità, con conseguenti limiti di risultato;
- la carenza di un gestionale specifico per la pubblicazione delle informazioni richieste dalla normativa vigente e integrato con gli altri gestionali attualmente in uso, al fine di evitare all'operatore preposto la duplicazione di attività. Si auspica che nel corso del 2019 tale strumento sia implementato all'interno dell'Ateneo, o acquisito sul mercato;
- la carenza di personale di supporto a tutti gli operatori per gli adempimenti relativi alla trasparenza.

### **Accesso civico**

Il nuovo istituto prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati, le informazioni e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge e comunque nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti inerenti a *privacy*, difesa, sicurezza, proprietà intellettuale, ecc., ai sensi dell'articolo 5 *bis* (Esclusioni e limiti all'accesso civico) del D. Lgs. 33/2013.

Nel 2018 sono pervenute all'Ateneo nove richieste di accesso civico generalizzato (i settori interessati sono stati i seguenti: didattica, elezione organi, reclutamento docenti) delle quali solo una ha avuto come esito il rifiuto totale per carenza dei presupposti.

### **Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)**

L'aggiornamento al PNA 2018 contiene un approfondimento relativo alla nuova disciplina in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD) e al Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del suddetto Regolamento (UE) 2016/679.

Il PNA 2018 evidenzia in particolare che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da

una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Inoltre, l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

---

## WHISTLEBLOWING

La legge n. 190/2012 ha introdotto nel D. Lgs n. 165/2001 l'art. 54-bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. *whistleblowing*), con il quale sono state appunto previste specifiche forme di garanzia per il dipendente che decide di informare l'amministrazione di appartenenza su condotte illegali o irregolari; tutele che fino ad allora erano affidate alle disposizioni vigenti in materie di licenziamento discriminatorio, demansionamento e ritorsione in genere.

L'Università degli Studi di Genova, in conformità alle disposizioni sopra richiamate, ha adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.3.2014, una specifica **procedura per la gestione delle segnalazioni** relative a condotte illegali o irregolari, che consente non solo di approntare la miglior tutela per il segnalatore, ma che costituisce un efficace strumento per la creazione di un ambiente lavorativo in cui gli attori si possano sentire coinvolti e stimolati nell'informare dei casi di corruzione e/o di malfunzionamento l'amministrazione di appartenenza, per il perseguimento dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della p.a.

Ai fini della procedura con *segnalazione* si intende qualsiasi comunicazione, pure se trasmessa in forma anonima, inoltrata attraverso i canali di comunicazione definiti dall'Ateneo, con cui vengono riferiti atti o comportamenti, anche omissivi, contrari a leggi, regolamenti, compreso il Codice di comportamento e Codice Etico, circolari interne o comunque relativi a un malfunzionamento dell'amministrazione, posti in essere da membri della comunità universitaria, nello svolgimento delle funzioni, delle attività svolte e degli incarichi attribuiti.

Le segnalazioni ricomprendono quindi fattispecie non ristrette alle violazioni delle norme penali vigenti in materia di corruzione, ma sono estese alle diverse situazioni in cui si ritiene di dover segnalare al RCPT, individuato quale destinatario delle stesse segnalazioni all'interno dell'organizzazione dell'Ateneo, episodi o situazioni di scorretta azione amministrativa o un improprio svolgimento dei compiti istituzionali da parte del personale dell'Ateneo.

La **Legge n.179/2017**, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", nel modificare il sopra citato art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001, recepisce le indicazioni ANAC finalizzate a rendere efficace l'istituto del "*whistleblowing*" nell'ambito dell'aggiornamento dei Piani triennali per la Prevenzione della Corruzione.

In particolare, per quel che riguarda i dipendenti pubblici, si evidenzia che chi, nell'interesse dell'integrità della PA, segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a misure organizzative aventi ripercussioni negative, dirette o indirette, sulle sue condizioni di lavoro.

Le segnalazioni degli illeciti potranno essere effettuate in tre modi:

- al responsabile della prevenzione della corruzione;
- all'Anac;
- sotto forma di denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

In caso di misure ritorsive poste in essere dalla pubblica amministrazione, sarà il diretto interessato a doverlo comunicare all'ANAC per proprio conto o per il tramite delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione.

La legge evidenzia altresì che l'identità del segnalante non può essere rivelata, qualora la contestazione sia fondata e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

L'Ateneo ha adottato un'apposita casella di struttura [whistleblowing@unige.it](mailto:whistleblowing@unige.it), al fine di garantire la riservatezza dei segnalatori. Inoltre l'ANAC, a decorrere dall'8/2/2018, ha reso operativa l'**applicazione informatica Whistleblower** per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti come definiti dalla nuova versione dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 sopra citato.

Tale Piattaforma ha lo scopo di garantire al segnalante il massimo livello di riservatezza: in sede di acquisizione della segnalazione, infatti, l'identità del segnalante verrà segregata e lo stesso, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema, potrà "dialogare" con l'ANAC in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. Quanto sopra per evidenziare che a partire dalla entrata in esercizio del suddetto portale, è garantita la massima riservatezza esclusivamente alle segnalazioni pervenute tramite il descritto sistema. Conseguentemente l'ANAC consiglia, per le segnalazioni inoltrate a partire dall'entrata in vigore della legge n. 179/2017 tramite ogni altro canale (telefono, posta elettronica, certificata e non, protocollo generale), di inviarle nuovamente utilizzando solo e unicamente la piattaforma ANAC.

IL RPCT ritiene pertanto necessario, nel corso del 2019, verificare con CEDIA la possibilità di utilizzare l'applicazione messa a disposizione dell'ANAC per le segnalazioni in materia di whistleblowing, anziché utilizzare la suddetta casella di posta elettronica.

Nel corso del 2018 non sono pervenute segnalazioni, ma unicamente una richiesta di chiarimenti, da parte dell'Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani - sede di Genova, in relazione ai soggetti cui è applicabile la tutela prevista dall'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 sopra citato. Come anche precisato dall'ANAC, si ritiene che le specifiche tutele previste dalla norma sopra citata siano applicabili solo nei confronti dei dipendenti pubblici.

---

## ROTAZIONE DEL PERSONALE

Come già evidenziato nei precedenti Piani Triennali di questo Ateneo, la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale. L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Si premette che nel corso del 2017 l'Autorità Giudiziaria, su denuncia del dirigente e del capo servizio competenti, ha proceduto all'arresto di due dipendenti afferenti all'Area conservazione edilizia con l'accusa

di truffa, falsità in atti, corruzione, turbativa d'asta nell'ambito di affidamenti diretti di lavori. Le attività ispettive dei competenti organi giudiziari e della Guardia di Finanza, svoltesi per un lungo periodo di tempo con la dovuta riservatezza, hanno consentito pertanto di far emergere episodi penalmente rilevanti peraltro circoscritti ad un numero del tutto esiguo di dipendenti. A ciò ha fatto seguito il licenziamento disciplinare dei soggetti interessati e la denuncia dei medesimi alla Corte dei Conti.

Nel caso di specie non si è dato corso alla c.d. rotazione "straordinaria", disciplinata nel d.lgs. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. l-quater, secondo cui «I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».

Infatti si è ritenuto che, essendo l'Amministrazione universitaria parte lesa, non ne sussistessero i presupposti legittimanti, ovvero:

- a) l'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dirigente e del capo servizio;
- b) una condotta, oggetto di tali procedimenti, qualificabile come "corruttiva" ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001, non avendo né il dirigente né il capo servizio posto in essere tale condotta.

Nel mese di dicembre 2017 il RPCT ha presentato agli organi di governo la proposta di un **piano di rotazione per il personale dirigenziale, strutturato in quattro sezioni**:

1) Individuazione delle posizioni dirigenziali da sottoporre a rotazione

Sono illustrati i fattori che determinano l'individuazione delle posizioni dirigenziali da sottoporre a rotazione. Essi, riprendendo l'impostazione delineata da ANAC, si basano sul valore del rischio corruttivo collegato alle aree di attività di competenza, sulla ricerca del miglioramento delle performance individuali e organizzative e sul rispetto del buon andamento e continuità dell'azione amministrativa.

2) Programmazione della rotazione

Sono illustrati i criteri e i limiti che occorre seguire per la progettazione organizzativa.

Il primo è il criterio temporale, analizzato sotto un duplice aspetto, ovvero l'individuazione del momento in cui applicare la rotazione e la determinazione del numero massimo di anni in cui l'incarico dirigenziale è attribuibile al medesimo soggetto.

Nel secondo criterio sono richiamati i principi di trasparenza e pari opportunità per le procedure di conferimento di incarico dirigenziale, l'obbligo di verifica delle competenze tecnico professionali e organizzative possedute rispetto alla posizione per cui si concorre e la valorizzazione dei risultati delle performance dell'ultimo triennio. È altresì stabilito che per le posizioni dirigenziali a più elevato rischio corruttivo l'incarico vada attribuito a soggetto diverso dall'attuale titolare, fatte salve motivate determinazioni in senso diverso assunte dal direttore generale. In questa ultima ipotesi l'amministrazione deve adottare delle misure alternative alla rotazione.

Il terzo criterio stabilisce che la rotazione deve essere sostenuta da un programma di formazione che consenta al personale dirigenziale l'acquisizione di competenze trasversali e l'arricchimento del profilo professionale, da realizzarsi, ad esempio, con stage presso altre p.a. È inoltre prevista la possibilità per il dirigente a cui è attribuito un incarico dirigenziale in un'area diversa rispetto a quella di provenienza di richiedere un periodo di affiancamento, per la durata massima di sei mesi, al precedente titolare dell'incarico. In ultimo è prescritto che la rotazione debba necessariamente avvenire sulla base di una programmazione pluriennale.

3) Adozione di misure alternative alla rotazione

Come evidenziato in precedenza la stessa ANAC riconosce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di subordinare l'applicazione della rotazione di fronte ad imperative esigenze di buon andamento e continuità dell'azione amministrativa. Tale deroga è temperata dall'obbligo di assumere misure alternative alla rotazione, anch'esse idonee a diminuire il rischio corruttivo.

4) Rotazione per il triennio 2018-2020

Sono state elencate le posizioni dirigenziali in scadenza, che potranno essere sottoposte a rotazione tenuto conto del nuovo assetto organizzativo in via di definizione a cura della Direzione Generale, oltre alle misure alternative alla rotazione. Alla luce delle attese modifiche all'assetto organizzativo che avrebbero potuto impattare anche sulla valutazione del rischio, per l'anno 2018 gli incarichi dirigenziali in essere sono stati confermati per la durata di un anno.

In ogni caso e tenuto conto dell'analisi dei rischi di cui all'allegato I al PTPC 2018-2020, ai fini dell'obbligo di rotazione dei dirigenti, si sono considerate a rischio le aree con un punteggio totale maggiore di quello medio, ossia:

- Area promozione e sviluppo
- Area didattica e studenti
- Area personale
- Area approvvigionamenti
- Area conservazione edilizia
- Area sviluppo edilizio

Alla luce di quanto sopra, il Direttore Generale in data 16.11.2018 ha indetto una *call* relativa al conferimento di n. 11 incarichi dirigenziali per il prossimo triennio, con decorrenza del mandato dall'1/1/2019. Con D.D.G. n. 6255 del 18.12.2018 sono stati di conseguenza conferiti i nuovi incarichi dirigenziali, per il triennio 2019-2021, con la rotazione di cinque dirigenti su undici, e precisamente quelli preposti alle Aree:

- 1) Negoziale
- 2) Personale
- 3) Didattica e internazionalizzazione
- 4) Apprendimento permanente e orientamento
- 5) Ricerca.

Inoltre, per le Aree individuate come a maggior rischio che mantengono a capo il precedente dirigente, il Direttore Generale ha assunto le seguenti **misure di prevenzione della corruzione alternative alla rotazione**:

*“Audit: verifica sul 5% delle attività dell'Area Conservazione Edilizia, Sviluppo Edilizio e Promozione e Sviluppo tramite controllo dei documenti, della correttezza delle procedure nonché accertamento fattuale dell'avvenuta realizzazione e della reale adeguatezza dei risultati degli interventi effettuati rispetto a quelli dichiarati. Gli audit verranno svolti da un Gruppo composto dal Direttore Generale, dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e da un docente dell'Ateneo esperto delle tematiche, con cadenza quadrimestrale e durata di una giornata ciascuna”.*

Oltre alla rotazione del personale con qualifica dirigenziale, nel corso del 2018 sono state effettuate le procedure per il conferimento degli incarichi di Capo Servizio e di Segretario Amministrativo di Dipartimento le quali hanno consentito una parziale rotazione dei responsabili proposti al coordinamento di strutture “a rischio”. Per il 2019 sono previste le procedure per il conferimento degli incarichi di Capo Settore/ Sportello/ Ufficio al fine di realizzare, anche in questo caso, una parziale rotazione dei “corpi intermedi”.

Tenuto conto che la valutazione del rischio di cui all'allegato I al presente Piano ha evidenziato, quale Area a rischio, anche l'Area Direzionale, il RPCT propone di effettuare l'Audit proposto dal Direttore Generale anche sulle attività di tale Area; propone inoltre che in tal caso il Direttore Generale sia sostituito, nel Gruppo sopra individuato, dal Rettore.

Si ricorda infine che già nell'arco del 2018 il RPCT ha proposto di adottare **ulteriori misure alternative alla rotazione**, di cui si riporta una sintetica descrizione.

Per la riduzione del valore del rischio corruttivo nei processi relativi all'ambito degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, è stato proposto:

- per il processo di acquisizione di beni e servizi il soggetto richiedente e il soggetto responsabile del processo di affidamento e aggiudicazione del bando di gara non possono coincidere, né essere legati da uno stretto rapporto di dipendenza gerarchica (es. Capo servizio - Dirigente). L'obiettivo è quello di diminuire la

possibilità che il processo di acquisizione possa essere gestito in via esclusiva da un solo soggetto o da più soggetti, senza possibilità di controllo esterno;

- le attività di supporto amministrativo al RUP sono svolte da personale amministrativo assegnato ad un'area dirigenziale diversa da quella competente alle attività di acquisizione di beni e servizi. Con tale modalità organizzativa è rispettata la centralità riconosciuta al RUP dal nuovo codice degli appalti permettendo al contempo una segregazione delle funzioni più strettamente attinenti ad aspetti amministrativi, che verranno comunque svolti sotto la sua supervisione.

Il nuovo assetto organizzativo dell'Ateneo ha demandato all'Area logistica e promozione il coordinamento e la gestione dei contratti di pulizie, portierato, giardinaggio e trasloco delle Strutture Fondamentali e delle Aree Dirigenziali nonché l'esecuzione dei contratti di interesse della Direzione Generale, realizzando quella segregazione di funzioni suggerita dal RPCT.

## LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Con il presente Piano si intende riprendere l'analisi approfondita del PTPC 2018-2020 effettuata alla luce della delibera dell'ANAC n. 1208/2017 e dell'atto di indirizzo del MIUR del 14.5.2018 e relativa agli ambiti delineati dai predetti documenti, vale a dire: ricerca, didattica, personale nonché enti partecipati e attività esternalizzate, senza peraltro tralasciare le misure di prevenzione obbligatorie già adottate anche nei precedenti Piani Triennali.

Come già ribadito nel PTPC 2018-2020 e sulla scia di quanto suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 si ritiene che debba essere ampliato il “**modello a rete**” già parzialmente attivato per gli obblighi relativi alla trasparenza, mediante l'individuazione dei “Settori di Supporto alle Aree”, ora Uffici, quali referenti interni di struttura per la trasparenza. A tal fine si ripropone di:

- individuare per ogni Area Dirigenziale, per il CEDIA e per le Strutture Fondamentali (quantomeno a livello di Scuola) un **referente per l'anticorruzione** il quale può coincidere con l'Ufficio supporto all'Area, ove presente, o può in alternativa essere indicato in altra struttura/soggetto dal dirigente competente;
- individuare **referenti per la trasparenza** anche per le Strutture Fondamentali (quantomeno a livello di Scuola) e per il CEDIA.

Attraverso il modello a rete il RPCT può effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e promuovere il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano dell'adozione e dell'attuazione delle misure di prevenzione.

Si ricorda, in ogni caso, che ai dirigenti delle Aree della Direzione Generale e di CEDIA competono tutti gli oneri di comunicazione e controllo relativi alla trasparenza e all'anticorruzione, nonché le relative responsabilità.

I referenti per la trasparenza e per l'anticorruzione concorrono con il RPCT e con il Settore programmazione strategica, performance e organizzazione alla definizione della nuova mappatura dei processi cui sarà dato avvio nel 2019.

## MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

### FORMAZIONE DEL PERSONALE

Nell'anno 2018 è stata effettuata attività di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza non rivolta a tutti i dipendenti bensì specifica e riservata, anche per motivi di budget, al personale che quotidianamente

opera in determinati settori e, in particolare, in materia di contratti pubblici, appalti, pubblico impiego, trasparenza, accesso civico e anticorruzione per gli enti partecipati.

Nel mese di maggio 2018 il RPCT, la Dirigente dell'Area Personale e il Capo Servizio del Servizio Legale e Normazione hanno partecipato al corso organizzato dal COINFO sul tema "Il Sistema normativo a protezione dal rischio corruzione nel sistema universitario", avente ad oggetto specifici approfondimenti relativi all'aggiornamento ANAC al PNA 2017 e all'atto di indirizzo del MIUR del mese di maggio 2018.

Il piano di formazione di Ateneo 2018/2019 è stato redatto tenendo conto degli obiettivi indicati nel Piano Integrato 2018-2020 e dei bisogni formativi emersi attraverso l'analisi dei fabbisogni svolta con i Dirigenti. Esso abbraccia un orizzonte temporale di un anno (aprile 2018 – marzo 2019) e prevede, tra l'altro, i seguenti corsi di formazione:

- ◆ Società a partecipazione pubblica: attuazione del piano di razionalizzazione straordinaria: il corso ha ad oggetto l'adeguamento al TUSP di tutte le società controllate e partecipate dell'università nonché problemi operativi in previsione della imminente trasformazione di SPES in società in house dell'Università;
- ◆ Affidamento e liquidazione di contratti a collaboratori/professionisti esterni: il corso ha l'obiettivo di fornire al personale amministrativo dei dipartimenti riferimenti normativi e procedurali per stipulare correttamente contratti per l'affidamento di incarichi a persone fisiche;
- ◆ L'affidamento e la gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: modulo servizi e forniture: il corso ha l'obiettivo di accrescere e approfondire le competenze in materia di affidamento di servizi o prestazioni di opera; rafforzare la capacità di formulare contratti di lavori dettagliati; migliorare l'organizzazione del rapporto con gli affidatari e la definizione dei programmi di realizzazione; garantire integrità e trasparenza nei processi di affidamento;
- ◆ L'affidamento e la gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: modulo lavori: il corso ha l'obiettivo di accrescere e approfondire le competenze in materia di affidamento di lavori; rafforzare la capacità di formulare contratti di lavori dettagliati; migliorare l'organizzazione del rapporto con gli affidatari e la definizione dei programmi di realizzazione; garantire integrità e trasparenza nei processi di affidamento;
- ◆ Il Responsabile del procedimento amministrativo: accesso agli atti e obblighi di trasparenza: il corso ha l'obiettivo di migliorare la trasparenza dell'azione amministrativa.

In vista dei prossimi piani formativi di Ateneo (2019-2020 e 2020/2021) il RCPT formulerà, in collaborazione con i Dirigenti competenti, proposte di formazione destinate a tutti i dipendenti, ai fini della diffusione della cultura dell'anticorruzione e della trasparenza, e incontri specifici con i docenti per promuovere gli interventi oggetto del presente Piano.

---

## ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza effettua l'attività di controllo, con particolare riferimento:

- all'osservanza dei termini previsti dalla legge o da disposizioni regolamentari specifiche per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- alla corretta attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- alla conoscenza da parte dei dipendenti delle norme del Codice Etico di Ateneo e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova;
- ai rapporti tra l'Ateneo e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati ai procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela, coniugio o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e il Rettore, il Direttore Generale, i membri

del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, i Presidi di Scuola, i Direttori di Dipartimento e i Dirigenti delle aree della Direzione generale;

- all'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, di concerto con il dirigente competente;
- all'adempimento degli obblighi di trasparenza e al rispetto del principio di imparzialità.

#### OSSERVANZA DEI TERMINI PREVISTI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

I dirigenti devono comunicare al Responsabile della prevenzione incaricato, entro il 30 giugno di ogni anno, i procedimenti amministrativi conclusi dopo i termini previsti dalla legge o da disposizioni regolamentari specifiche, o conclusi senza l'adozione di un provvedimento espresso. Devono altresì segnalare situazioni di conflitto e/o ricorsi giurisdizionali relativi all'adempimento degli obblighi di trasparenza e al rispetto del principio di imparzialità. I responsabili del procedimento segnalato, su richiesta del Responsabile della prevenzione e nel termine perentorio di 30 giorni, comunicano per iscritto le ragioni che hanno determinato la conclusione oltre le scadenze temporali imposte, o la mancata adozione di un provvedimento espresso o la mancata osservanza degli obblighi di trasparenza.

Il Responsabile della prevenzione trasmette immediatamente alle competenti autorità le segnalazioni in cui ritiene sussistano profili di responsabilità penale e/o amministrativo contabile.

#### MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'ATENEO E I SOGGETTI CHE CON LO STESSO STIPULANO CONTRATTI O CHE SONO INTERESSATI AI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Al fine di procedere al monitoraggio dei rapporti indicati, anche verificando eventuali relazioni di parentela, coniugio o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e il Rettore, il Direttore Generale, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, i Presidi di Scuola, i Direttori di Dipartimento e i Dirigenti delle aree della Direzione Generale, è introdotto l'obbligo di presentazione, da parte dei soggetti destinatari dei procedimenti, di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR n. 445/2000, nella quale deve essere indicata l'eventuale relazione di parentela, coniugio o affinità sussistente tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e il personale elencato. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui al punto precedente, il provvedimento comunque adottato può determinare la responsabilità disciplinare del dirigente che l'ha disposto.

I Dirigenti delle aree della Direzione Generale trasmettono al Responsabile della prevenzione, entro il 30 settembre di ogni anno, un elenco contenente i nominativi di soggetti con i quali sono stati stipulati contratti o che sono stati interessati da procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, con la specifica indicazione di eventuali rapporti di parentela, coniugio o affinità sussistente tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti sopra elencati. Per le società di medie e grosse dimensioni la dichiarazione può essere presentata solo dai soci, dagli amministratori o dai soggetti a cui spetta la rappresentanza delle stesse.

Il Responsabile, qualora ravvisi delle anomalie nel suddetto elenco, adotta le iniziative ritenute opportune per verificare l'osservanza dei principi di imparzialità dell'attività amministrativa.

#### PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NELLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI E NELLE ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI



Ai sensi della normativa vigente, non possono essere nominati componenti di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per l'attribuzione di commesse di qualunque genere (beni, servizi e forniture), nonché per la concessione di ausili finanziari in genere o vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, coloro che abbiano riportato sentenze di condanna, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione, anche allorché la decisione di condanna non sia passata in giudicato. A tal fine, il dirigente della struttura nel cui ambito di competenze rientrano le attività della commissione, prima di procedere alla nomina dei componenti delle predette commissioni, deve svolgere gli accertamenti in ordine alla eventuale sussistenza di precedenti penali a carico dei componenti medesimi, i quali sono al contempo tenuti a rendere dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. Dell'accertata assenza di precedenti penali deve essere fatta espressa menzione nel provvedimento di costituzione della commissione.

Ricorrendo tale condizione ostativa, la nomina non può essere conferita, pena la nullità della stessa, nonché degli atti e dei contratti posti in essere, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 39/2013. Inoltre, alla violazione della limitazione in oggetto sono ricollegate le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto. Nel caso in cui la situazione di inconferibilità si appalesi nel corso del rapporto, il dirigente responsabile effettua le contestazioni nei confronti dell'interessato, ai fini della successiva rimozione dello stesso dalla commissione. Inoltre, per i dirigenti e funzionari che abbiano riportato una sentenza di condanna alle condizioni già descritte, vige il divieto di assegnazione agli uffici considerati a più elevato rischio corruttivo, in quanto preposti alla gestione di risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati. Gli interessati, all'atto dell'assegnazione ad uno dei predetti uffici, devono rendere al dirigente della struttura le dichiarazioni sostitutive di certificazione in ordine all'insussistenza della condizione ostativa in parola. Ove detta condizione si verifichi nel corso del rapporto, il dirigente competente effettua le contestazioni nei confronti dell'interessato, ai fini della successiva assegnazione ad altro ufficio da parte del Direttore Generale. La situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata, per il medesimo reato, una sentenza di assoluzione anche non definitiva.

Al fine poi di verificare il rispetto del divieto imposto dalla normativa, i Dirigenti delle aree della Direzione generale devono inoltrare al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, copie delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rilasciata da coloro che sono stati destinatari nell'anno solare di provvedimenti di nomina in commissioni o di assegnazione ad uffici, nelle ipotesi sopra descritte.

Dalle suddette dichiarazioni il Responsabile della prevenzione della corruzione procederà all'estrazione un campione pari a un terzo del totale pervenuto per verificarne la veridicità, entro il 15 novembre di ogni anno, attraverso una specifica richiesta di informazioni indirizzata ai competenti uffici giudiziari.

#### ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (c.d. PANTOUFLAGE)

Ai sensi della normativa vigente (art. 1, comma 42, lett. l) della Legge n. 190/2012, art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001), i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ateneo non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei provvedimenti adottati dal medesimo dipendente.

Come specificato nel **PNA 2018**, che include uno specifico approfondimento su tale tematica, lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento di compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa

della cessazione (compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimenti dei requisiti di accesso alla pensione).

L'ANAC ha precisato che il divieto di *pantouflage* si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (ivi compresi i soggetti con rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo) ed è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i soggetti privati (destinatari dei poteri negoziali/autoritativi), mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

I dipendenti con poteri autoritativi e negoziali ex art. 53 comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001, sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i suddetti poteri, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente. Sul punto l'ANAC ritiene che il divieto di *pantouflage* si applichi non solo al soggetto che abbia firmato l'atto, ma anche a coloro che abbiano partecipato alla formazione del medesimo o che abbiano, in ogni caso, avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione.

L'Autorità ha inoltre chiarito che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la p.a., sia provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari, quali ad esempio gli atti volti a concedere, in generale, vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni sussidi e vantaggi economici.

Tra i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione l'ANAC comprende, oltre a società, imprese, studi professionali, anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione.

Le conseguenze della violazione del divieto di *pantouflage* attengono alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati sopra indicati; inoltre al soggetto privato è preclusa la possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione dell'art. 53 comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001. La verifica della dichiarazione resa dall'operatore economico è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione.

Ulteriore misura sanzionatoria riguarda l'obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati per lo svolgimento dell'incarico.

L'Area Personale, all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale dal quale deriva tale potere autoritativo o negoziale, avrà cura di acquisire dal dirigente la dichiarazione relativa al divieto imposto dalla normativa. Si propone inoltre di acquisire la medesima dichiarazione dai dipendenti che, in virtù dell'attività svolta, partecipano alla formazione dei provvedimenti sopra indicati.

Come indicato dal PNA 2018, l'RCPT propone, quale misura volta a implementare l'istituto, l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*.

Si rinvia conclusivamente alla **SCHEDA SUB ALLEGATO 3** per una sintesi delle misure di prevenzione obbligatorie e ulteriori adottabili nel Piano Triennale 2019-2021

Come anticipato in premessa, l'aggiornamento 2017 al PNA predisposto da ANAC contiene una sezione apposita dedicata alle "Istituzioni Universitarie", focalizzando l'attenzione in quattro ambiti tematici specifici, per i quali fornisce raccomandazioni ed esempi di rischi, con proposte di adozione di misure nazionali e locali:

- A) Ricerca: progettazione e valutazione dei finanziamenti, svolgimento e valutazione della qualità;
- B) Didattica: accreditamento dei corsi di studio e svolgimento della didattica;
- C) Personale: reclutamento dei docenti, presidi per l'imparzialità dei docenti e del personale universitario;
- D) Enti partecipati e attività esternalizzate.

In ogni caso rischi e misure a livello locale dovranno essere individuati in seguito all'analisi dei processi che tenga conto del contesto organizzativo e territoriale del singolo ente.

Va peraltro ricordato che l'Assemblea della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), nella seduta del 17/5/2018, con riferimento all'Atto di indirizzo del MIUR, ha costituito un apposito gruppo di lavoro – coordinato dal Rettore Morzenti Pellegrini – che si occupi della predisposizione di linee guida per una applicazione il più possibile uniforme, a livello nazionale, dell'Aggiornamento PNA 2017 e dell'Atto di indirizzo MIUR negli atenei.

Vengono di seguito sinteticamente riportati – in continuità con il PTPCT 2018-2021 - i contenuti del suddetto documento predisposto da ANAC, coordinato con l'Atto di indirizzo emanato dal MIUR, specificamente rivolti alle singole università, e i conseguenti indirizzi programmatici che l'Ateneo si propone di adottare nel corso del 2018 (e nel biennio successivo), nelle more dell'emanazione delle linee guida CRUI. Allo scopo si rinvia alle schede sinottiche in allegato al presente Piano.

## A) RICERCA

Nell'ambito delle attività di ricerca, diverse criticità riguardano attività in capo al MIUR e all'ANVUR (eccessiva frammentazione delle fonti di finanziamento e conseguente incertezza e parcellizzazione della regolamentazione; parziale disomogeneità e asistematicità della normativa; corrispondente pluralità dei soggetti di *governance* che non sembra assicurare piena e trasparente conoscibilità dei finanziamenti esistenti, delle procedure adottate dai soggetti erogatori, dei criteri di valutazione, dei destinatari dei finanziamenti e dei valutatori).

Per le ragioni sopra esposte viene suggerito alle Università:

- I) Nella fase di **progettazione della ricerca**, sia essa volta al concorso al finanziamento su fondi propri della medesima università, ovvero ad elaborare progetti internazionali o nazionali, di:
  - adottare misure che favoriscano la massima circolazione delle informazioni sui bandi e sulle facilities di Ateneo nei riguardi di tutti i ricercatori interni interessati o potenzialmente interessati e prevedere modalità standard di divulgazione dei bandi. A tale proposito si evidenzia che nella sezione *Ricerca Scientifica- Bandi e scadenze-* del sito istituzionale sono già resi noti alla comunità accademica tutti i bandi aperti;
  - predeterminare le regole attraverso cui tutti i ricercatori abbiano le medesime possibilità di accedere ai bandi e di elaborare e veder valutati i progetti;
  - prevedere risorse adeguate finalizzate a rendere possibile per i propri ricercatori la predisposizione di progetti di ricerca che possano validamente concorrere ai finanziamenti, internazionali, europei e nazionali. Ciò per consentire a tutti i ricercatori l'accesso a parità di condizioni;

- concentrare le risorse di Ateneo sui progetti di ricerca, distinguendo chiaramente questi dalle attività di ricerca svolte mediante attribuzione di commesse da parte di soggetti esterni, ai quali dedicare soprattutto gli *spin off* universitari (di cui si dirà più avanti).
- 2) Nella fase di **valutazione e finanziamento dei progetti**, per ovviare alla scarsa trasparenza del sistema e a possibili rischi di scelte discriminatorie, di:
- mettere in campo tutte le azioni finalizzate all'iscrizione dei propri professori e ricercatori all'Albo REPRISE (*Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation*, banca dati dei valutatori del MIUR, alla quale finora i soggetti interessati aderiscono solo spontaneamente). Per aumentare il numero e quindi la qualità dei valutatori, ANAC e MIUR auspicano che gli atenei, nei propri regolamenti, prevedano l'iscrizione obbligatoria dei ricercatori negli elenchi nazionali dei valutatori come presupposto per la partecipazione a commissioni locali di reclutamento di professori o ricercatori, ovvero altre misure di incentivazione;
  - far obbligo, pur nella preservazione dell'anonimato relativo al giudizio sul singolo progetto, di integrare la pubblicazione a posteriori della lista complessiva dei nominativi dei revisori, con le revisioni effettuate e l'indicazione dell'area scientifica in cui sono avvenute (senza pubblicare i singoli giudizi espressi), in modo che si abbia almeno ex post un'idea di massima del lavoro svolto dai revisori
  - predefinire i criteri di valutazione ex ante, o prevedere una disclosure (trasparenza) ex post dei criteri seguiti per la selezione
  - inserire nei codici etici/di comportamento degli atenei apposite previsioni in ordine alla disciplina in esame, con l'indicazione di specifiche conseguenze sanzionatorie relativamente alla trasgressione dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità, astensione in caso di conflitto di interesse, incompatibilità applicati alla valutazione. Si riterrebbe utile e opportuna la predisposizione di Codici di comportamento per i valutatori da parte del MIUR e dell'ANVUR secondo le rispettive competenze.

Si fa presente che nel mese di luglio 2018 l'Ateneo ha emanato il Bando c.d. "*Curiosity Driven*", al fine di incentivare lo svolgimento di attività di ricerca indipendente da parte dei propri docenti e ricercatori di ruolo più giovani. La procedura è infatti finalizzata all'erogazione di fondi destinati a finanziare proposte di progetto di libera ricerca, di durata biennale, motivate dalla "curiosità"; è destinata a professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato di tipo A e di tipo B di UNIGE, di età non superiore ai 40 anni compiuti alla data di presentazione della domanda. Nel suddetto bando è stato previsto che "*Al fine di assicurare la competenza specifica nella selezione delle domande, il Rettore, su proposta del Senato Accademico, nomina una Commissione di valutazione, composta da docenti dell'Ateneo, iscritti all'albo Reprise, tenendo conto delle aree scientifiche di provenienza delle proposte di progetto*". Per il futuro l'Ateneo prevede di inserire, nei bandi di finanziamento di iniziative in favore della ricerca, l'iscrizione obbligatoria dei ricercatori negli elenchi nazionali dei valutatori come presupposto per la partecipazione a commissioni locali di valutazione delle proposte di progetto.

Si prevede inoltre di pubblicare, a posteriori, le commissioni di valutazione nominate per i relativi bandi, e l'esito della valutazione (senza pubblicare i singoli giudizi espressi). Quanto ai criteri di valutazione *ex ante*, essi sono già indicati nei bandi relativi alle diverse iniziative di finanziamento.

Infine si evidenzia come nel codice di comportamento - applicabile di docenti nei suoi principi generali, per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti - e nel codice etico vi sono norme in materia di conflitto di interesse.

- 3) Nella fase di **svolgimento dei progetti**, fenomeni di maladministration possono riguardare le modalità di individuazione del coordinatore della ricerca, dei componenti del gruppo e le modalità di gestione dei rapporti interni al gruppo di ricerca, nonché i modi di utilizzazione dei risultati della ricerca. Comportamenti distorti possono, infatti, essere causa di conflitti di interesse, in termini di trasparenza e conoscibilità delle informazioni. A questo riguardo, occorre osservare che si tratta di un problema

complesso, nel quale lo sconfinamento può confliggere con la libertà della ricerca, specialmente in ambiti tecnico-scientifici, rischiando di rendere complicato l'equilibrio fra la trasparenza e la segretezza di una ricerca nel corso del suo svolgimento.

Inoltre, anche nello svolgimento dell'attività di ricerca occorre accertare che non vi siano forme di conflitto di interesse in relazione alla tipologia di attività esperita, sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo. Ad esempio, nel creare i cd. *spin off* universitari, occorre verificare l'assenza di conflitti di interesse tra i soci dello stesso e l'attività di formazione, di ricerca, di consulenza svolta dai componenti del relativo dipartimento universitario.

Una misura per affrontare tali fenomeni consiste nel prevedere le relative fattispecie in apposita sezione dei codici etici/di comportamento degli atenei (sulle cui problematiche specifiche, v. infra).

Viene pertanto suggerito di:

- accertare che non vi siano forme di conflitto di interessi: prevedere fattispecie in apposita sezione dei codici etici/di comportamento;
- nel caso di creazione di *spin off* universitari, verificare l'assenza di conflitto di interesse tra soci dello stesso e l'attività di formazione, di ricerca e di consulenza svolta dai componenti del relativo dipartimento universitario. l'Atto di indirizzo del MIUR suggerisce la scrupolosa applicazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 168/2011 (artt. 4-5); l'adozione nei codici etici/di comportamento di un'apposita sezione per affrontare i fenomeni di *maladministration*. Nel regolamento *spin off* (D.R. n. 35 del 5.1.2018) è prevista la verifica dell'assenza di conflitto di interesse ed è richiesta la relativa delibera del consiglio di dipartimento in fase di riconoscimento e di monitoraggio annuale.

- 4) Nella fase di **esito e diffusione dei risultati**, è importante poter verificare l'effettivo svolgimento della ricerca e i risultati conseguiti, in modo da poter valutare se il finanziamento erogato abbia dato luogo alla realizzazione dell'esperimento, quantomeno sul piano procedurale e documentale. Tale attività pare dover prescindere dagli esiti scientifici, che dovranno essere verificati da tecnici del settore. Si noti che soltanto di recente sono stati attivati sistemi di valutazione ex post, i quali tuttavia appaiono meritevoli di approfondimento.

Possibili misure da adottare in questa fase riguardano:

- l'implementazione del sistema Open Access per tutti i risultati prodotti in esito a ricerche finanziate con risorse pubbliche, già obbligatorio in Europa, unitamente alla creazione di un sito del progetto che resta come documentazione di quanto fatto. Detto sistema costituirebbe uno strumento di verifica e renderebbe disponibili i risultati raggiunti dalla ricerca finanziata. **L'Ateneo, con D.R. n. 3635 del 2.10.2017, ha adottato il proprio Regolamento sull'accesso aperto (open access) alla letteratura scientifica<sup>7</sup>**, che istituisce l'archivio istituzionale della produzione scientifica al fine di accogliere i contributi della ricerca scientifica dell'Ateneo, attraverso il sistema IRIS (*Institutional Research Information System*). L'archivio risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali sull'accesso aperto. L'Università, ai fini della valutazione interna finalizzata alla distribuzione di fondi per la ricerca, prende in considerazione solo ed esclusivamente i contributi depositati in IRIS Unige. La medesima disciplina è applicata anche alle tesi di dottorato: il deposito della tesi di dottorato in IRIS Unige è un requisito necessario per l'ammissione all'esame finale;
- la creazione di un sito del progetto che resta come documentazione di quanto fatto;
- l'adozione, in un'apposita sezione del sito istituzionale, di un sistema che consenta di avere informazioni sui gruppi di ricerca, la loro composizione, i loro risultati. In proposito l'Area ricerca da tempo ha richiesto l'adeguamento del sito di Ateneo e la definizione di uno spazio che possa contenere le informazioni relative a tutti i gruppi di ricerca con un collegamento al *database* delle *Keywords* che è in corso di predisposizione;

---

<sup>7</sup> [https://unige.it/regolamenti/ricerca/documents/PDF\\_001.pdf](https://unige.it/regolamenti/ricerca/documents/PDF_001.pdf)

- la verifica, da parte del committente, ove non prevista, dell'effettivo svolgimento della ricerca entro i tempi previsti quale condizione necessaria per la presentazione delle domande relative a futuri progetti e finanziamenti.

L'Ateneo verifica l'effettivo svolgimento della ricerca entro i tempi previsti, mediante presentazione di una relazione scientifica e/o contabile a seconda dell'iniziativa di finanziamento cui si fa riferimento: assegnazione FRA, Bando incentivazione europea, Bando Curiosity driven, Bando per l'erogazione di contributi per lo svolgimento di periodi di attività di ricerca all'estero, Bando per l'erogazione di contributi per l'organizzazione di convegni, seminari, conferenze, scuole e *workshop* internazionali a carattere scientifico da svolgersi nel territorio ligure.

5) Nella fase di **valutazione della qualità della ricerca** (per la parte che può essere attuata dalle Università), che costituisce la principale fonte di informazione per l'assegnazione delle quote di FFO, un profilo di rischio è connesso alla circostanza per cui coloro che hanno svolto rilevanti incarichi presso autorità, enti, ministeri, ecc. che operano nel campo dell'università e della ricerca, possano poi, senza soluzione di continuità, essere chiamati ad assumere incarichi presso l'università che fino a qualche giorno prima era oggetto delle loro decisioni (una sorta di *pantouflage* interno). In questi casi, per contrastare il fenomeno della compresenza in più processi decisionali e situazioni di conflitti di interesse, si raccomanda di:

- prevedere adeguati periodi di raffreddamento negli statuti. La modifica dello Statuto di Ateneo è un procedimento complesso che richiede - a differenza degli altri regolamenti di Ateneo - due successive deliberazioni del Senato accademico e l'invio al MIUR per il controllo di legittimità e di merito. L'ultima revisione statutaria si è conclusa a luglio 2017; **non si ritiene percorribile al momento l'iter di modifica statutaria per quest'unico punto;**
- introdurre ipotesi più stringenti di incompatibilità e di divieto di cumulo di ruoli ed incarichi tra funzioni svolte presso il MIUR, l'ANVUR, il CUN e altri organi operanti in sede centrale in tema di università e ricerca e quelle adempiute in seno al proprio ateneo ovvero tra più incarichi cumulati all'interno dell'Ateneo o presso atenei diversi dal proprio.

Si rinvia conclusivamente alla **SCHEDA SUB ALLEGATO A** per l'individuazione delle misure adottabili dall'Ateneo nell'ambito tematico "RICERCA" in aderenza a quanto indicato da ANAC e MIUR.

## **B) DIDATTICA**

I profili critici nell'organizzazione e valutazione della didattica osservati da ANAC, su cui è richiesta agli Atenei l'adozione di specifiche misure, attengono:

- 1) a possibili influenze improprie esercitabili nei **processi di accreditamento dei corsi di studio e delle sedi**, che coinvolgono atenei e ANVUR;

Nel processo di accreditamento l'importanza del ruolo rivestito dalle Commissioni di esperti della valutazione (CEV) induce a considerare tutti i possibili rafforzamenti delle procedure per la formazione delle Commissioni da parte dell'ANVUR affinché si possano evitare situazioni di conflitto di interesse dei componenti e possibili influenze improprie sugli stessi per agevolare/svantaggiare sedi o corsi di laurea.

Una misura specificamente riferita agli Atenei consiste nell'assicurare una attenta verifica, come sollecitata dall'ANVUR, nella comunicazione delle nomine, sull'esistenza di situazioni di conflitto di interesse dei componenti delle CEV e, laddove venisse riscontrata, richiedere all'Agenzia la sostituzione del componente interessato. In occasione della imminente visita dei CEV presso l'Ateneo, si è proceduto alla verifica richiesta.

- 2) ad alcune condotte distorsive dei docenti nello **svolgimento della didattica**, idonee a incidere negativamente sulla qualità dell'offerta formativa e sull'apprendimento degli studenti. ANAC suggerisce di:
- ampliare il contenuto dei codici etici relativo ai doveri dei docenti con previsioni volte a evitare, da un lato, cattive condotte da parte dei professori (quali ad esempio, interferenze degli interessi personali del docente con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di didattica e ricerca, situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento di esami di profitto o in altre funzioni didattiche anche in veste di componente di commissioni);
  - responsabilizzare maggiormente i direttori di dipartimento a vigilare sui comportamenti dei professori, anche attraverso apposite previsioni regolamentari.

La sede per la trattazione di queste e altre ipotesi potranno essere le Linee guida sui codici di comportamento, che l'ANAC predisporrà al più presto in stretta collaborazione con il MIUR (e con gli altri soggetti presenti al Tavolo tecnico). Si ritiene pertanto opportuno attendere tali linee guida prima di adottare misure specifiche.

Si rinvia conclusivamente alla **SCHEDA SUB ALLEGATO B** per l'individuazione delle misure adottabili dall'Ateneo nell'ambito tematico "DIDATTICA" in aderenza a quanto indicato da ANAC e MIUR.

## C) PERSONALE

ANAC ricorda che *tra le aree a rischio corruttivo cui potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte (le c.d. "aree di rischio generali"), la l. 190/2012, all'art. 1, co. 16, include i concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera.*

### CI) RECLUTAMENTO DEI DOCENTI

Per quanto riguarda i docenti universitari, il processo di reclutamento, a seguito dell'approvazione della legge 240/2010, investe sia il livello nazionale in cui i candidati sono valutati ai fini del conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, sia quello locale nel quale i singoli atenei gestiscono le candidature presentate dagli abilitati ai fini della chiamata su posti di professore disponibili presso l'ateneo<sup>8</sup>.

In relazione alle procedure di reclutamento a livello locale, ANAC evidenzia i seguenti fattori di rischio e le possibili contromisure:

---

<sup>8</sup> ANAC rammenta che le università possono procedere alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia:

- con chiamata a seguito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 della l. 240/2010, ovvero concorsi aperti a tutti gli studiosi in possesso della ASN;
- mediante procedura valutativa con le modalità previste dall'art. 24, co. 6 della citata legge, consistente in una selezione riservata ai ricercatori a tempo indeterminato e ai professori associati, già in servizio nella stessa università, che abbiano conseguito l'ASN, inquadrabili rispettivamente come professori associati o ordinari. Quest'ultimo sistema di reclutamento era stato introdotto in via transitoria e poi più volte prorogato, da ultimo con il decreto-legge 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/2017 (art. 4, co. 3-bis). L'Autorità ha rilevato che esso si presta, tuttavia, a pressioni indebite e pertanto se ne raccomanda un utilizzo contenuto.

Alle richiamate forme di reclutamento si aggiungono la chiamata diretta o per chiara fama disciplinata dalla legge 230/2005 (e successive modifiche, a loro volta meritevoli di un riordino normativo che ne chiarisca i presupposti e le procedure al fine di evitare interpretazioni applicative che conducano a trattamenti differenziati o comunque non coerenti con la ratio delle previsioni legislative) e la procedura valutativa con le modalità previste dell'art. 24, co. 5 della l. 240/2010 (c.d. *tenure track*).

- a) Nelle procedure valutative ex art. 24, co. 6, della l. 240/2010 prevedere, anche attraverso specifiche previsioni regolamentari:
- l'eccezionalità della procedura;
  - che, ogni qualvolta l'ateneo vi faccia ricorso, debba essere prevista una motivazione rafforzata;
  - qualora vi siano una pluralità di candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere alla procedura di chiamata, adeguate procedure valutative di tipo comparativo degli studiosi;
  - specifiche modalità di presentazione delle candidature;
  - l'istituzione di apposite commissioni giudicatrici.

Infine, allo scopo di bilanciare il ricorso a tali procedure e l'utilizzo di procedure concorsuali aperte agli esterni, si auspica che gli stessi atenei aumentino, per quanto possibile, oltre la quota disposta per legge, le risorse finanziarie per l'assunzione di professori esterni;

- b) Adeguate programmazione per il reclutamento dei docenti (es. Piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale, da adottare annualmente dal consiglio di amministrazione dell'ateneo ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49), sulla base dei seguenti criteri:
- garantire il concorso di tutte le componenti dell'università alla definizione degli atti di programmazione, fermi restando i vincoli normativi al riguardo;
  - essere orientati da criteri oggettivi e principi generali per tutte le università che tengano conto, ad esempio, del numero di professori per materia già presenti nei dipartimenti;
  - unire le esigenze di natura didattica e di ricerca del dipartimento con quelle di merito dei possibili singoli candidati all'*upgrade*;
  - adottare un sistema più aperto alle procedure di reclutamento dall'esterno;
  - rendere trasparenti i processi decisionali e le motivazioni delle scelte effettuate, anche facendo conoscere le ragioni della mancata attivazione di alcuni insegnamenti;
  - assicurare la massima conoscibilità di tutti gli atti di programmazione.
- c) Conflitti di interesse dei partecipanti alle procedure di reclutamento con il personale presente, a diverso titolo, nell'ateneo: ANAC raccomanda una rigorosa applicazione dell'art. 18, co. 1, lett. b), ultimo periodo, e lett. c), della legge n. 240/2010 (incandidabilità alla procedura selettiva), ai sensi della quale ai procedimenti per la chiamata dei professori e dei ricercatori universitari e per il conferimento degli assegni di ricerca, nonché di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo. La giurisprudenza ha esteso l'ipotesi di incandidabilità anche al procedimento di reclutamento di cui all'art. 24, co. 6, della legge n. 240/2010 (chiamate dirette), sulla base della considerazione che se la *ratio dell'incompatibilità vale per le procedure concorsuali, a maggior ragione deve valere per le chiamate dirette*. Ne consegue che le medesime considerazioni fanno ritenere di poter estendere la norma in argomento anche alla procedura di reclutamento di cui all'art. 24, co. 5 della legge n. 240/2010. Sempre la giurisprudenza ha affermato il principio dell'incandidabilità in ogni fase della procedura di reclutamento, e non solo se essa si realizza nel momento finale della stessa (nel caso dei ricercatori coincidente con la "proposta di contratto")

Pertanto:

- I regolamenti di Ateneo devono essere coerenti con la *ratio* della disposizione (la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha incluso tra le situazioni genetiche dell'incompatibilità anche il rapporto di coniugio, cui in via interpretativa va assimilato anche il rapporto di convivenza *more uxorio*)
- le commissioni giudicatrici nella fase di verifica dell'ammissibilità delle domande dovranno procedere ad un attento controllo dell'insussistenza di dette preclusioni.



d) Formazione delle commissioni giudicatrici e conflitti di interesse dei componenti, su cui le disposizioni legislative rinviano ai regolamenti universitari.

Per quanto riguarda la composizione delle commissioni, si raccomanda alle università di prevedere nei propri regolamenti che:

- per l'individuazione dei componenti, si ricorra alla modalità del sorteggio rispetto a liste di soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni dell'abilitazione scientifica nazionale. Detta modalità può, eventualmente, essere temperata nei settori di ridotta consistenza numerica;
- i componenti appartengano al medesimo settore concorsuale messo a concorso;
- ove possibile, sia rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione delle commissioni giudicatrici;
- venga garantita la massima trasparenza delle procedure prevedendo che le commissioni per il reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno tre membri in maggioranza esterni e, per il reclutamento dei professori ordinari, di almeno cinque membri di cui uno solo interno. Si avrebbe in tal modo un sistema di "garanzie crescenti" in relazione alla crescente rilevanza delle posizioni accademiche;
- l'incarico di commissario in un concorso locale sia limitato a due procedure all'anno, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica.

Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti le commissioni giudicatrici, la l. 240/2010 non contiene specifiche disposizioni. Nella delibera ANAC n. 209 del 1.3.2017 la tematica è stata affrontata sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari (cui si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 c.p.c.; è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità - e non solo a quelli di parentela - fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari), sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti (l'art. 11, co. 1, del d.P.R. 487/1994 - «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» - prevede che *«I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile»*).

Si raccomanda pertanto che le università:

- assicurino che nelle dichiarazioni rese dai commissari sia esplicitata la tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere fra i componenti della commissione e i candidati, affinché gli atenei possano essere agevolati nelle operazioni di verifica delle autodichiarazioni rilasciate;
- siano indicate procedure per verificare che i commissari nominati non incorrano nelle cause di astensione dalla valutazione previste dalla normativa, come interpretate dalla giurisprudenza e tenuto conto delle specificità dei diversi settori scientifici;
- in linea con soluzioni su cui si stanno orientando alcune università, nel caso di incompatibilità risolta in modo fittizio con mobilità interdipartimentale, nei tre anni successivi al trasferimento interno tra dipartimenti, le università costituiscano le commissioni di concorso per le procedure valutative relative alle fasce e ai settori scientifici disciplinari di afferenza dei docenti/ricercatori interessati (quelli che si sono trasferiti) con tutti commissari esterni all'ateneo.

e) Scarsa trasparenza dei criteri e delle procedure di valutazione. Si raccomanda che:

- i regolamenti degli atenei prevedano che i candidati abbiano conoscenza dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione;
- la verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature;

- in particolare, con riguardo alla procedura di cui all'art. 18 della l. n. 240/2010, poiché la giurisprudenza ha qualificato tale procedimento quale vero e proprio concorso pubblico, è auspicabile che gli atenei concordino principi e regole procedurali comuni, che possano attenuare le distanze tra i regolamenti delle singole università, in particolare per ciò che riguarda i criteri che le commissioni devono seguire (ad esempio, che la commissione debba compiere una vera e propria valutazione comparativa);
- per alcune procedure di reclutamento, ove compatibile con la normativa, venga prevista una valutazione di carattere oggettivo, ad esempio, la presenza di almeno una prova scritta con garanzia di anonimato per l'ottenimento di un contratto a tempo determinato di ricercatore.

La disciplina di Ateneo relativa al reclutamento di personale docente è contenuta agli artt. 23, comma 6, e 34, commi 6 e 7 dello Statuto<sup>9</sup> e nei seguenti regolamenti:

- a) Regolamento in materia di chiamate dei Professori di prima fascia, di cui all'art. 24, comma 6, della Legge 30.12.2010 n. 240 – D.R. n. 3721 del 3.8.2018;
- b) Regolamento in materia di chiamate dei Professori di seconda fascia, di cui all'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30.12.2010 n. 240 – D.R. n. 3722 del 3.8.2018;
- c) Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia, di cui all'art. 18 della legge 30.12.2010, n. 240 – D.R. n. 3624 del 28.10.2016;
- d) Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, 240 – D.R. n. 1426 del 22.04.2016;

Per quanto riguarda le procedure valutative di cui all'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, sulle quali si è focalizzata l'attenzione di ANAC, si ricorda che le stesse, riservate al personale docente a tempo indeterminato, costituiscono una modalità di reclutamento derogatoria rispetto a quelle selettive disciplinate dall'art. 18, comma 1, della medesima Legge.

In ogni caso il legislatore ha previsto la possibilità di indire le procedure ex art. 24, comma 6, solo fino al 31.12.2019 nonché dei limiti stringenti in termini di risorse finanziarie utilizzabili allo scopo<sup>10</sup>.

I regolamenti sub a) e b) che disciplinano le procedure in argomento prevedono una fase eventuale di selezione preliminare nel caso in cui le domande presentate dai candidati siano in numero superiore a quello delle posizioni disponibili; la valutazione comparativa tra i docenti interessati avviene in applicazione delle disposizioni del regolamento di Ateneo in materia di chiamate ex art. 18 della Legge n. 240/2010, in quanto applicabili. La valutazione dei candidati selezionati avviene in conformità a *standard* qualitativi riconosciuti a livelli internazionali.

---

<sup>9</sup> Art. 23, comma 6, dello Statuto di Ateneo: “[Il consiglio di amministrazione] assegna ai dipartimenti, sentiti il senato accademico e le scuole, le risorse destinate al reclutamento del personale docente. Indica le linee guida per il reclutamento dei docenti”.

Art. 34, commi 7 e 8, Statuto di Ateneo: “Ciascun dipartimento elabora e trasmette alla scuola cui appartiene le linee programmatiche in materia didattica, scientifica, di spesa e di reclutamento.

È di competenza di ciascun dipartimento, nei settori scientifico-disciplinari ad esso attribuiti e nell'ambito delle risorse ad esso assegnate, la proposta di attivazione di procedure di valutazione per il reclutamento di docenti e le relative chiamate”.

<sup>10</sup> Art. 24, comma 6, L. n. 240/2010: “Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal nono anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5. “

Le commissioni giudicatrici delle predette procedure sono designate dal consiglio di dipartimento proponente e nominate con decreto rettorale pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo. Sono composte da tre professori ordinari di elevata qualificazione scientifica di cui almeno due di altri Atenei, uno dei quali eventualmente anche straniero, inquadrati nel settore concorsuale e scientifico disciplinare relativi alla procedura valutativa bandita o, in caso di impossibilità, nel solo settore concorsuale. L'elevata qualificazione scientifica, da documentare nella delibera di designazione, è presunta nel caso di inserimento dell'interessato nelle liste dei docenti sorteggiabili ai fini di comporre le commissioni giudicatrici per l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi del D.M. 7.6.2012 n. 76 e s.m.i...

In linea generale, tutti i regolamenti di Ateneo che disciplinano il reclutamento di personale docente contengono disposizioni, ex art. 18, comma 1, lett. b) della Legge n. 240/2010, riguardanti l'incandidabilità alle procedure (sia valutative sia selettive) per coloro che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento che effettua la chiamata o propone l'attivazione del contratto da ricercatore a tempo determinato, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo:

Infine i verbali delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive e valutative nonché gli esiti delle stesse sono resi pubblici sul sito istituzionale dell'Ateneo alla pagina <https://unige.it/concorsi/>. I commissari verbalizzano la dichiarazione relativa all'incompatibilità/obbligo di astensione previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.

Quanto alle ulteriori indicazioni fornite da ANAC si fa presente che:

- il regolamento di Ateneo che disciplina le procedure di reclutamento ex art. 18 L. n. 240/2010 prevede espressamente che la valutazione dei candidati sia comparativa; in ogni caso non si ritiene di adottare la misura suggerita, vale a dire di concordare con altri atenei principi e regole procedurali comuni, che possano attenuare le distanze tra i regolamenti delle singole università, in quanto l'autonomia universitaria prevista dalla Legge si esplicita anche nel potere conferito agli Atenei di dotarsi di propri regolamenti che, nel rispetto della normativa vigente, dei vincoli ministeriali e della consolidata giurisprudenza in materia di concorsi pubblici, disciplinino in modo autonomo le proprie procedure concorsuali;
- per quanto riguarda il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, la composizione delle commissioni per le procedure di reclutamento di professori ordinari con almeno cinque membri di cui uno solo interno, il limite per ogni commissario a due concorsi l'anno in caso di procedure locali nonché la previsione di una prova scritta per i concorsi da ricercatore a tempo determinato, si ritiene che gli organi di governo potranno valutare se adottare tali ulteriori misure in occasione di proposte di modifica dei regolamenti attualmente vigenti.

Quanto alla programmazione e al monitoraggio del reclutamento di personale docente, il **Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo**, nella seduta del 21.02.2018 ha approvato, nell'ambito delle politiche per il reclutamento e per la qualificazione del personale, **le linee politiche di reclutamento del personale docente** nonché un documento che propone nel dettaglio le **attività di monitoraggio e programmazione del reclutamento** di detto personale e un ulteriore documento che presenta nel dettaglio gli **incentivi per il miglioramento della qualità scientifica del corpo docente**.

In virtù delle suddette linee politiche è previsto che i dipartimenti sono tenuti a formulare le proprie proposte attenendosi alle seguenti indicazioni generali:

- a) di norma le procedure sono selettive. Eccezionalmente, solo in presenza di una solida e circostanziata motivazione, che tenga anche conto della situazione degli altri SSD, sono ammesse procedure valutative. L'onere di motivazione è rafforzato nel caso di richiesta di procedura valutativa per professore di prima fascia;
- b) i settori con carenza di personale per la didattica dovrebbero concentrare il reclutamento sull'immissione di nuovi docenti; in presenza di settori in carenza didattica, il dipartimento deve adeguatamente motivare l'eventuale proposta di non reclutare nel settore carente;

- c) nei settori che necessitano un miglioramento della qualità della ricerca, le procedure dovrebbero essere esclusivamente di tipo selettivo, al fine di permettere la partecipazione anche a candidati esterni;
- d) settori con buona qualità della ricerca possono prevedere, oltre ad un congruo numero di nuovi ingressi, anche adeguate opportunità per gli avanzamenti di carriera del personale interno;
- e) è opportuno che i dipartimenti tengano conto che l'abilitazione scientifica nazionale non dà alcun diritto relativamente a reclutamento o promozione;
- f) è opportuno che i dipartimenti tengano in conto che le posizioni di ruolo a tempo determinato non danno alcun diritto relativamente al reclutamento.

Il dipartimento deve inoltre presentare, per tutti i docenti del dipartimento in possesso di abilitazione scientifica nazionale, gli indicatori ASN e le relative soglie di riferimento.

Al fine di promuovere concretamente una virtuosa azione di reclutamento l'Ateneo ha adottato le seguenti misure incentivanti, di due tipologie distinte:

- a) incentivi per i vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione;
- b) incentivi per procedure selettive ed il reclutamento di docenti esterni.

L'Ateneo ha inoltre predisposto un'attività di monitoraggio dei dipartimenti, volta a conoscere, seguire e indirizzare le politiche da essi intraprese, a qualificare i fabbisogni di personale e di risorse e a migliorare la qualificazione scientifica del corpo docente. Le informazioni raccolte, in parte attraverso gli uffici competenti e in parte direttamente dai direttori, sono utilizzate per facilitare e valutare la programmazione triennale del reclutamento del personale docente che viene stilata dai dipartimenti. Le procedure proposte sono valutate dalle Scuole e dal Senato Accademico, che ne informa il Consiglio di Amministrazione per le delibere di approvazione. Le risorse in punti organico per effettuare il reclutamento programmato vengono distribuite utilizzando un metodo di ripartizione elaborato da una commissione tecnica di supporto, seguendo le linee emanate dal Consiglio di Amministrazione.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione relative alla valutazione della programmazione dei dipartimenti e alle proposte di reclutamento dagli stessi formulate sono rese disponibili nell'area intranet del sito web di Ateneo e rese pertanto accessibili a tutti i dipendenti dell'Ateneo.

Alla luce di quanto sopra detto si ritiene che gli atti adottati da questa amministrazione in materia di programmazione e valutazione del reclutamento del personale docente **siano sostanzialmente rispondenti a quanto raccomandato dall'ANAC.**

Per quanto attiene, in particolare, all'indicazione secondo cui tali atti programmatori "debbono essere orientati da criteri oggettivi e principi generali *per tutte le università*" non si ritiene di dover proporre un "allineamento" su tale punto, in quanto l'Università di Genova si è dotata di linee politiche per il reclutamento di personale docente, considerato che gli Atenei sono valutati, ai sensi del D. Lgs. 29.3.2012 n. 49, proprio in virtù delle autonome scelte che effettuano in materia di programmazione del reclutamento di personale.

## C2) PRESIDI PER L'IMPARZIALITA' DEI DOCENTI E DEL PERSONALE UNIVERSITARIO

Sono state individuate tre aree di rischio, che attengono in verità ad un principio generale di coesione interna della normativa vigente e ad una sua corretta ed omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale:

### a) Il rapporto tra i codici etici e i codici di comportamento.

ANAC segnala che negli atenei convivono:

- il codice etico della comunità accademica, formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo (art. 2, co. 4, l. 240/2010); nell'Ateneo genovese esso è stato adottato con DR n. 497 del 16.12.2011<sup>11</sup>;
- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di ogni Università, che integra e specifica il codice di comportamento nazionale (art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001), conforme alle previsioni della legge 190/2012 che lo ha previsto quale misura generale di prevenzione della corruzione per tutte le amministrazioni pubbliche. Esso si applica al personale contrattualizzato e ai dirigenti e – secondo quanto affermato nel codice vigente presso l'Ateneo genovese (DR 1143 del 27.2.2015<sup>12</sup>) – per il personale di diritto pubblico le norme in esso contenute *costituiscono principi generali di comportamento, per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.*

ANAC riscontra un problema di coordinamento tra codice etico e codice di comportamento, ravvisando una duplicazione di disposizioni e norme aventi contenuto simile, sul presupposto che il codice di comportamento sia rivolto al solo personale non docente. Inoltre riscontra *un sostanziale appiattimento della disciplina del codice di comportamento nazionale e/o la mancanza di uno schema di riferimento, al punto che i codici di comportamento risultano un mero duplicato di disposizioni già contenute nei codici etici (conflitto d'interesse, tutela dell'immagine dell'ateneo, uso delle attrezzature, nepotismo, doni, abuso della posizione).*

L'Autorità, in sede di prima applicazione dei codici di comportamento, con Deliberazione 75/2013, recante «Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni», ha già affermato che *«per le amministrazioni che, anche sulla base di previsioni speciali, hanno proceduto all'adozione di codici etici, manuali di comportamento o documenti similari, è auspicabile che le presenti linee guida siano utilizzate al fine della riformulazione e integrazione di tali testi, che possibilmente dovranno divenire parte integrante del nuovo codice. Questo consentirebbe alle amministrazioni non solo di seguire un metodo di predisposizione e attuazione dei codici il più possibile uniforme e rigoroso, ma soprattutto di tenere conto delle esigenze sottese alla nuova disciplina dei codici di comportamento e legate alle finalità di prevenzione della corruzione. In tutti i casi, è bene evidenziare che, a prescindere dalla denominazione attribuita da ogni singola amministrazione al proprio codice, si applica il nuovo regime degli effetti e delle responsabilità conseguenti alla violazione delle regole comportamentali, previsto dal comma 3, art. 54, del D.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012».*

ANAC invita pertanto gli atenei a:

- adottare un documento unico che coniughi le finalità del codice etico e quelle del codice di comportamento;
- individuare, nei codici unificati, relativamente ai doveri di comportamento, due distinti livelli di rilevanza: 1) doveri che comportano sanzioni disciplinari; 2) doveri che comportano sanzioni aventi natura non disciplinare, per violazione dei precetti etici e deontologici;
- declinare le norme dei codici unificati, in modo tale che si possano distinguere i doveri in rapporto ai destinatari. Pare infatti auspicabile individuare e distinguere in apposite sezioni i doveri comuni al personale tecnico-amministrativo e i doveri specifici per professori e ricercatori;
- far confluire nei codici unificati alcune fattispecie già emerse nel presente approfondimento: a titolo di esempio, recepire i doveri del personale docente con riferimento alla didattica e alla ricerca nonché i doveri degli studenti. Misure proprie possono essere connesse, tra le altre, all'abuso della posizione, al plagio, ai conflitti di interesse nella ricerca scientifica, ai favoritismi personali o all'introduzione della nozione di nepotismo;

<sup>11</sup> [https://unige.it/regolamenti/org/documents/decreto497\\_codice\\_etico.pdf](https://unige.it/regolamenti/org/documents/decreto497_codice_etico.pdf)

<sup>12</sup> [https://unige.it/regolamenti/documents/dr\\_1143\\_27-02-2015.pdf](https://unige.it/regolamenti/documents/dr_1143_27-02-2015.pdf)

- *individuare ulteriori ambiti in cui è ragionevole prevedere il verificarsi di fenomeni di maladministration che possono trovare contemperamento nel contesto del codice di comportamento mediante l'adozione di specifiche misure; si rinvia, per approfondimenti, al capitolo dedicato alla didattica.*

**Nell'aggiornamento al PNA 2018** ANAC ribadisce l'intenzione di emanare, entro i primi mesi dell'anno 2019, delle Linee guida sull'adozione dei nuovi codici di comportamento sia di carattere generale, sia di carattere speciale: con quelle generali si daranno istruzioni alle amministrazioni quanto ai contenuti dei codici (doveri e modi da seguire per un loro rispetto condiviso), al procedimento per la loro formazione, agli strumenti di controllo sul rispetto dei doveri di comportamento, in primo luogo in sede di responsabilità disciplinare; in quelle speciali saranno valorizzate le esperienze già fatte dall'ANAC per la predisposizione delle diverse versioni del PNA.

L'Ateneo, prendendo atto di tale intendimento, ritiene opportuno attendere l'emanazione di tali linee guida prima di procedere autonomamente in tal senso. L'indicazione relativa all'adozione di un unico codice (di comportamento e etico) appare invero di difficile applicazione, tenuto conto che l'art. 6, comma 2, della Legge 9 maggio 1989, n. 168, dispone che nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. Entrambi i codici sono previsti, per le università, da specifiche fonti normative; sono documenti aventi portata precettiva diversa, rivolti a personale con *status* giuridico diverso (di diritto pubblico e di diritto privato), tanto è vero che il legislatore ha previsto la competenza all'approvazione dei medesimi in capo a due organi diversi (Codice etico-senato accademico, Codice di comportamento-consiglio di amministrazione).

Indicazioni per gli atenei in merito al corretto *modus operandi* potranno emergere anche in sede di discussione entro la CRUI, la quale ha costituito – come prima detto - un gruppo di lavoro che potrà interfacciarsi con ANAC e MIUR nelle sedi istituzionali competenti.

Da segnalare, infine come nell'aggiornamento al PNA 2018 ANAC consiglia l'introduzione nel codice di comportamento dell'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

- b) **L'applicazione delle cause di incompatibilità nei singoli atenei, con particolare riguardo al personale docente** (con ciò intendendosi, ai sensi dello Statuto, i professori e i ricercatori), caratterizzata da incertezza interpretativa e da un alto livello di difformità applicativa.

ANAC ricostruisce in via sommaria i vari regimi applicabili, con estensione diversa a seconda che si applichino alla categoria dei professori e ricercatori a tempo pieno o a tempo definito, sulla base della normativa vigente<sup>13</sup>:

- *attività assolutamente incompatibili, che postulano la richiesta obbligatoria di aspettativa, come previsto nell'elenco di cui all'art. 13 del d.P.R. 382/1980<sup>14</sup>;*
- *attività libere, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, come le attività, anche retribuite, «di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali» disciplinate all'art. 6, co. 10, della l. 240/2010;*
- *attività che richiedono l'autorizzazione del Rettore e riguardano le funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali, da potersi svolgere purché non si determinino situazioni di conflitto di*

<sup>13</sup> Art. 6, commi 9, 10, 11 e 12, l. 240/2010; art. 13 del d.P.R. 382/1980 per quanto non diversamente disposto dalla precedente Legge; art. 53 del d.lgs. 165/2001, come modificato dalla l. n. 190/2012

<sup>14</sup> Riconducibili essenzialmente ad alte cariche pubbliche quali parlamentare, ministro, componente giunta regionale, sindaco, ...

interesse con l'università di appartenenza e a condizione che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate dall'università di appartenenza (art. 6, co. 10, l. 240/2010). Tali attività sono oggi disciplinate dai **regolamenti di ateneo**, nel rispetto della disciplina di settore e dei principi generali sul lavoro pubblico. In particolare si segnala che le modifiche introdotte all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 dalla legge n. 190/2012, vanno nella direzione di richiedere alle amministrazioni, in sede di disciplina e rilascio delle autorizzazioni, una maggiore attenzione nella valutazione della compatibilità tra incarichi esterni e svolgimento delle attività lavorative presso l'amministrazione di appartenenza, relativamente al profilo dei conflitti di interesse;

- attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuative svolte da professori e ricercatori a tempo definito, le cui incompatibilità sono disciplinate dagli statuti di ateneo (art. 6, co. 12, l. 240/2010).

ANAC sottolinea le problematiche interpretative riguardanti alcune tipologie di incarichi, quali:

- quelli riconducibili all'*esercizio del commercio e dell'industria*, ove resta criticamente aperta la definizione delle diverse modalità di partecipazione all'esercizio imprenditoriale in forma societaria (es. la partecipazione a consigli di amministrazione);
- la fattispecie della "collaborazione scientifica" o la fattispecie relativa alla titolarità, da parte di un docente o ricercatore, di partita IVA, che potrebbe non essere di per sé indice sintomatico dell'esercizio di attività professionale in forma continuativa;
- la fattispecie della "consulenza", così come delle attività di comunicazione e divulgazione, attività retribuite nelle quali possono celarsi attività di ogni genere. Per la consulenza, in particolare, si pone il problema di individuare eventuali limiti nello svolgimento di un'attività pur dichiarata "libera" dalla legge, quali, ad esempio, lo svolgimento come prestazione d'opera intellettuale, strettamente personale e svolta a carattere non professionale, in totale autonomia rispetto al committente, fornita in qualità di esperto della materia.

All'indeterminatezza delle nozioni, si aggiunge l'ulteriore criticità che deriva dal carattere diffuso dell'esercizio dell'attività interpretativa: ciascun ateneo, infatti, ha esercitato la propria potestà regolamentare a proposito del regime di incompatibilità proprio dei docenti, individuando di conseguenza fattispecie consentite e fattispecie incompatibili radicalmente difformi.

**Nell'atto di indirizzo del MIUR**, come sollecitato da ANAC, tenuto conto del contesto normativo e giurisprudenziale vigente, si fornisce un'interpretazione unitaria e conforme di dette fattispecie astratte, con particolare riferimento a quelle rispetto alle quali, ad oggi, si registrano maggiori dubbi e difficoltà interpretative, come di seguito riportato.

#### **A) Attività totalmente incompatibili a prescindere dal regime di impegno (pieno o definito):**

1) **l'esercizio del commercio e dell'industria<sup>15</sup>**; è fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di **spin off o di start up universitari**, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 297/1999 e del Dm 10 agosto 2011, n. 168, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, ferme restando per il personale che partecipa a società aventi caratteristiche di *spin off o start up universitari* le incompatibilità con le cariche accademiche individuate dal citato Dm n. 168/2011, nel rispetto sia della disciplina dell'Ateneo in materia (Regolamento spin off), sia del divieto di svolgimento di attività in concorrenza con l'Ateneo stesso (art. 60 DPR n. 3/1957; art. 11 c. 4 lett. b) DPR 382/1980; art. 6 c. 9 L. 240/2010).

Per "esercizio del commercio e dell'industria" si intende ogni attività imprenditoriale (compresa l'attività artigianale o di imprenditore agricolo a titolo principale) o ad essa equiparata. Ai sensi dell'art.

---

<sup>15</sup> La ratio risiede nell'opportunità di evitare inefficienze e conflitti di interesse che deriverebbero all'Amministrazione in conseguenza del fatto che il proprio personale si dedichi ad attività imprenditoriali, caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto

2082 c.c. “è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. La nozione di imprenditore va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata a cui consegue una remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo irrilevante lo scopo di lucro. L'art. 2195 c.c. definisce come attività commerciale, soggetta all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti (sono quelle che, direttamente o indirettamente, agevolano l'attività delle altre imprese e che, rispetto a queste, hanno come scopo tipico l'obiettivo agevolazione di altre attività. Sono considerate imprese ausiliarie: le imprese che esplicano attività di mediazione; l'agente di commercio; l'agente di assicurazione; le agenzie di viaggi; i promotori finanziari; le imprese di pubblicità commerciale e di marketing. Il requisito dell'ausiliarietà va valutato in astratto, non essendo necessario il collegamento in concreto con l'attività di impresa commerciale).

Deve essere considerata equiparata all'attività imprenditoriale la partecipazione in qualità di socio a società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice), con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo, in particolare nel caso di socio accomandante nella società in accomandita semplice (artt. 2313 e 2318 c.c.)<sup>16</sup> e di socio con responsabilità limitata (art. 2267 c.c.).

E' invece attività **compatibile**, poiché non configurante esercizio di attività commerciale, la partecipazione quale mero socio a società di capitali, aventi fini di lucro, purché non comporti l'assunzione di cariche gestionali. Invece una partecipazione azionaria in posizione di controllo risulta, per il tipo di poteri ad essa connessi e indipendentemente dall'esercizio di cariche gestionali, risulta **incompatibile** in quanto implica in concreto l'esercizio del commercio e dell'industria.

In sintesi, al docente è consentito di assumere la mera qualità di socio:

- in una società di persone (senza poteri di amministrazione o compiti gestionali)
- in una società di capitali (non dunque in posizione di controllo)

**2) assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che** si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente. **Il divieto non si applica** nei casi di società cooperative (art. 60 e 61 DPR n. 3/1957)

**B) Attività che possono essere svolte, a prescindere dal regime di impegno (pieno o definito), ma con il collocamento d'ufficio in aspettativa:**

1) **quelle previste dall'art. 13 DPR n. 382/1980**, in materia di aspettativa e inosservanza del regime delle incompatibilità, ossia:

- 1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
- 2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
- 3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea (2);
- 3- bis ) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;
- [4] abrogato]
- 5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- [6] abrogato]

---

<sup>16</sup> Sussiste incompatibilità del caso di socio accomandatario di snc, atteso che quest'ultimo è sempre illimitatamente responsabile



- 7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
- 8) nomina a presidente della giunta provinciale;
- 9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
- 10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico. In merito tuttavia vedi quanto si dirà oltre, al punto D), a seguito dell'entrata in vigore della l. 240/2010;
- 11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
- 12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
- 13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
- 2) **quelle previste dall'art. 14 DPR n. 382/1980**: il professore universitario, che assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o pubblica, è collocato in aspettativa per tutto il periodo di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine di tale periodo l'interessato può riassumere servizio presso l'Università entro i successivi trenta giorni e, in mancanza, decade dall'ufficio di professore. Il periodo di aspettativa non è computabile né ai fini economici né ai fini giuridici.

### C) Attività incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno:

**esercizio di attività libero-professionale** (art. 11 c. 4 lett. b) DPR 382/1980; art. 6, c. 9 l. 240/2010): tali sono le attività, non rientranti nei compiti e doveri d'ufficio, prestate a favore di terzi, che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali o che abbiano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità.

Secondo la Cassazione, l'attività di consulenza legale stragiudiziale, non riservata agli esercenti la professione forense, è **consentita** anche a coloro che, iscritti nell'ambito dell'elenco speciale concernente i docenti universitari a tempo pieno, la esercitano in relazione a controversie per le quali l'iscrizione stessa non li abilita<sup>17</sup>. Tuttavia di recente la Corte dei Conti ha affermato che:

- l'attività libero-professionale consiste comunque in un'attività economica finalizzata alla prestazione di servizi mediante lavoro intellettuale<sup>18</sup>;
- il divieto di esercizio della professione per coloro che abbiano optato per il tempo pieno deve intendersi riferito a tutte le professioni, comprese quelle per cui è necessaria l'iscrizione ad albi<sup>19</sup>;
- *per i professori a tempo pieno rimane il divieto di espletamento di attività libero professionale in assoluto, se svolta con continuità, e la necessità di previa autorizzazione dell'Ateneo se svolta occasionalmente*<sup>20</sup>. Ciò sembra confermare il divieto assoluto per i docenti a tempo pieno di svolgere la libera professione, ma la **possibilità** di svolgere attività professionali non riservate ai liberi professionisti, purché siano connotate dall'occasionalità e siano state autorizzate dall'Università di appartenenza.

**L'incompatibilità non trova applicazione** con riguardo all'attività assistenziale *intramoenia*, per la quale resta ferma la specifica normativa in materia di cui al D.Lgs. n. 517/1999.

<sup>17</sup> Cass. SSUU n. 12874 del 12/7/2004

<sup>18</sup> Sez. Giurisd. Campania, sent. n. 305 del 30/3/2015

<sup>19</sup> Sez. Giurisd. Emilia-Romagna, sent. n. 37 del 14/4/2015

<sup>20</sup> Sez. I Giurisd. Centr. di Appello, sent. n. 80 del 17/3/2017

**D) Attività di norma incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno, che possono essere svolte previa espressa autorizzazione del rettore** (art. 13 DPR 382/1980; art. 6, c. 10, secondo periodo, l. 240/2010):

**funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché** non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.

Rientrano in questa fattispecie (superando pertanto il dettato letterale dell'art. 13, c. 1, n. 10, DPR 382/1980) gli incarichi di presidente, amministratore, componente di organo di indirizzo, di fondazioni, associazioni ovvero altri enti senza scopo di lucro da individuarsi alla luce delle disposizioni statutarie e anche dell'entrata in vigore della disciplina del terzo settore (D.Lgs. 3/7/2017 n. 117).

Tale disciplina si applica anche agli enti privati *in house*, ove il docente a tempo pieno potrà assumere incarichi di tal genere solo al ricorrere delle condizioni sopra indicate (enti senza scopo di lucro; assenza di vincolo di subordinazione, di conflitto di interessi, di detrimento delle attività istituzionali). L'assunzione di incarichi in enti differenti da quelli sopra elencati comporta il collocamento in aspettativa del docente.

**E) Attività “liberamente svolte” dai professori e ricercatori a tempo pieno, anche con retribuzione, senza autorizzazione del rettore** (art. 6, c. 10, primo periodo, l. 240/2010), **previa comunicazione al rettore qualora siano retribuite e non occasionali<sup>21</sup>**:

**1) attività di valutazione e di referaggio:**

- partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere;
- partecipazione a commissioni per esami di Stato e di concorsi pubblici e a commissioni che svolgono un'attività di valutazione attinente al proprio campo disciplinare;

dunque la partecipazione a comitati tecnici, commissioni ministeriali, di concorso, di gara, nonché l'attività di componente di nucleo di valutazione;

**2) lezioni e seminari di carattere occasionale:**

- attività di formazione, anche conferita da soggetti privati, purché a carattere occasionale;
- supplenze e contratti di insegnamento nei corsi di studio presso l'Ateneo;
- docenze nei corsi *post lauream* e di perfezionamento dell'Università;

**3) attività di collaborazione scientifica:**

- partecipazione a progetti di ricerca o a programmi speciali di carattere internazionale;
- partecipazione ad attività di Fondazioni o Società alle quali partecipa l'Ateneo, ovvero per le quali la nomina ha luogo per designazione dell'Università;

---

<sup>21</sup> Il vigente **Regolamento dell'Università in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte di professori e ricercatori a tempo pieno** (D.R. n. 677 del 28.09.2011) – che potrà peraltro essere rivisto alla luce delle indicazioni di ANAC e MIUR, oltre che aggiornato alle disposizioni del vigente Statuto – stabilisce all'art. 1, c. 3, che qualora le attività di cui al succitato art.6, comma 10, I parte, della Legge 30/12/2010, n. 240 siano retribuite e non occasionali devono essere *comunicate al Rettore con l'indicazione della natura, dell'oggetto e della durata dell'incarico, nonché dell'articolazione temporale dell'impegno richiesto. Gli Uffici, con riferimento alle comunicazioni pervenute, provvedono a chiedere, una volta per tutte per ciascun anno accademico, una attestazione del Direttore del Dipartimento di afferenza dell'interessato in ordine all'assolvimento dei compiti istituzionali. Le comunicazioni vengono quindi trasmesse alla Commissione di Ateneo di cui al successivo art.3, per consentire alla stessa di avere piena contezza in ordine alla globalità delle attività esterne svolte dai docenti dell'Ateneo.*

- attività derivante da commesse, contratti e convenzioni, attività formative alla cui progettazione e realizzazione l'Università concorra, regolarmente approvati dall'Ateneo;
- attività di collaborazione in qualità di esperto in consigli scientifici degli enti di ricerca o in *advisory board*, inclusi quelli delle Riviste;

4) **attività di consulenza.** MIUR circoscrive il perimetro interpretativo della nozione di consulenza liberamente esercitabile alle seguenti fattispecie:

- prestazioni rese a titolo personale, non in forma organizzata, e a carattere non professionale, di natura occasionale e dunque non abituale ma saltuaria.

A titolo esemplificativo, non possono ritenersi occasionali attività di consulenza, anche di modico valore economico, che:

- si ripetono più volte nel corso dell'anno
- o che comportano una limitata presenza del docente in Ateneo (es. in termini di partecipazione agli organi, di ore di lezione e di ricevimento studenti) o l'utilizzo improprio delle strutture di ateneo
- o svolte sulla base di un unico incarico tali però da impegnare in modo significativo il docente e da compromettere la sua presenza in Ateneo.

Di converso, possono essere compatibili con il concetto di occasionalità attività anche di pregio dal punto di vista del valore economico ma che non determinano una presenza limitata del docente in Ateneo e che non sono di ostacolo all'attività a tempo pieno;

- prestazione di un'opera di natura intellettuale, non caratterizzata dal compimento di attività tipicamente riconducibili alle figure professionali di riferimento; decisivo per escludere l'esercizio di attività libero professionale è il carattere occasionale e non organizzato della consulenza;
- prestazione resa in qualità di esperto della materia, in quanto studioso della relativa disciplina e mediante applicazione dei risultati conseguiti con i propri studi, nelle tematiche connesse al proprio ambito disciplinare, riconducibile tipicamente al settore concorsuale di afferenza;
- attività che deve concludersi con un parere, una relazione o uno studio;

4) **attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale:**

- partecipazione a conferenze, convegni e seminari, anche in qualità di relatore. Tuttavia l'attività convegnistica può in alcuni casi essere fonte di situazioni di conflitto di interessi, che certamente vanno eliminate con apposite misure: è il caso della normativa speciale in materia di attività convegnistica in ambito sanitario (ECM)<sup>22</sup>;
- incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della PA.

5) **attività pubblicistiche ed editoriali:** collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili ed altre attività pubblicistiche ed editoriali.

**F) Attività che possono essere svolte dai professori e ricercatori a tempo pieno sulla base di una convenzione tra Atenei** (art. 6, c. 11, l. 240/2010):

**attività didattica e di ricerca presso un altro ateneo**, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7.

**G) Attività compatibili con il regime di tempo definito** (art. 6, c. 12, l. 240/2010):

<sup>22</sup> Su cui si richiama in particolare l'Accordo Stato-Regioni del 2.2.2017 ad oggetto "La formazione continua nel settore salute" - <http://www.regioni.it/download/news/498547/>

- 1) **attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché** non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza;
- 2) **attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione** del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

### **Focus su titolarità della partita IVA da parte di docenti a tempo pieno**

L'atto di indirizzo del MIUR dedica un approfondimento specifico all'argomento, in considerazione di alcuni pronunciamenti della Corte dei Conti<sup>23</sup> che sembrerebbero sostenere la tesi della sintomaticità del possesso di partita IVA ai fini della sussistenza dell'attività libero professionale (e dell'attività di impresa) e quindi dell'incompatibilità ex se con il regime di tempo pieno.

L'orientamento maggioritario e in via di consolidamento della magistratura contabile, invero, afferma che la titolarità della P.I., per quanto possa ritenersi un elemento caratterizzante dell'attività libero professionale (o di impresa), non può essere considerata di per sé sufficiente a provare la sistematicità e stabilità dell'esercizio della stessa. Essa si pone solo quale indice sintomatico e solo presuntivo di un'attività di natura professionale, che deve essere valutato in concreto assieme ad altri elementi che maggiormente si pongono quali indici rivelatori dell'attività, quale il suo consapevole e abituale utilizzo per lo svolgimento di un'attività libero professionale. Elementi quali la continuità e la sistematicità dell'attività realizzata in regime di P.I. depongono infatti per lo svolgimento di attività incompatibile e per la conseguente responsabilità erariale (es. il suo utilizzo, nel corso di molteplici anni, per l'espletamento di svariati incarichi, in diversi casi conferiti da un'unica società<sup>24</sup>).

**Si raccomanda pertanto agli Atenei di inserire nei regolamenti di Ateneo la previsione di un'apposita dichiarazione da parte del docente titolare di P.I., con cadenza almeno trimestrale, che indichi quali delle attività svolte siano in regime IVA.**

\*\*\*\*\*

Alla luce di tali delucidazioni in merito agli incarichi esterni espletabili dai docenti universitari, gli Atenei sono invitati ad **adeguare i propri regolamenti** con indicazioni chiare in merito a:

- presupposti delle diverse tipologie di attività (incarichi incompatibili; attività soggette ad autorizzazione; attività soggette a comunicazione e monitoraggio; attività libere);
- procedure previste per ciascuna tipologia di attività:
  - modalità per il collocamento in aspettativa d'ufficio;
  - procedimento per la richiesta di autorizzazione e attività istruttorie volte al rilascio/diniego della stessa;
  - attività di verifica periodica che possono portare anche alla revoca dell'autorizzazione;
  - modalità di comunicazione e di monitoraggio delle attività di consulenza, almeno semestrale, volte alla verifica del rispetto del limite dell'occasionalità (anche sotto il profilo della titolarità della partita IVA);
  - istituzione di servizi di controllo e di supporto tecnico dedicati alla verifica della disciplina in esame, anche sotto il profilo della prevenzione dell'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, richiamando la responsabilità disciplinare dei docenti.

**Sulla base degli indirizzi del MIUR, si ritiene di poter procedere ad adottare le seguenti misure:**

- Valutazione di un'eventuale revisione del "Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte di professori e ricercatori a tempo pieno";

---

<sup>23</sup> In particolare, Sez. Giurisd. Campania n. 305/2015

<sup>24</sup> Corte Conti, Sez. Giurisd. Emilia-Romagna n. 150/2017

- Controlli più stringenti soprattutto sulle comunicazioni fornite dai docenti attraverso un rafforzamento dei compiti della Commissione autorizzazioni e maggiori sinergie con la Commissione per il Servizio ispettivo;
- Per quanto concerne il personale TA e dirigente, si valuterà o l'adozione di un apposito regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, o la modifica e integrazione del codice di comportamento vigente

### c) I procedimenti disciplinari

L'art. 10 (*Competenza disciplinare*) della L. n. 240/2010<sup>25</sup> ha stabilito il decentramento della competenza disciplinare nei confronti dei docenti dal CUN alle singole università, rinviando agli statuti la disciplina della composizione del **collegio di disciplina**.

Lo Statuto dell'Università prevede all'art. 29 che:

1. Il collegio di disciplina è composto da sette docenti di ruolo a tempo pieno, designati dal senato accademico e nominati dal rettore.
2. Alle deliberazioni concernenti i professori ordinari non partecipano i professori associati e i ricercatori. Alle deliberazioni concernenti i professori associati non partecipano i ricercatori.
3. L'iniziativa dei provvedimenti disciplinari è di competenza del rettore e l'irrogazione della eventuale sanzione è di competenza del consiglio di amministrazione, sentito il parere vincolante del collegio di disciplina, salvo quanto previsto all'art. 12, comma 9 [secondo cui il rettore esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e irroga, previo parere consultivo del collegio di disciplina, i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura].
4. I componenti durano in carica tre anni.

ANAC e MIUR raccomandano di disporre nei propri statuti e regolamenti che:

- la composizione e la disciplina del collegio di disciplina sia improntata al massimo grado di imparzialità e che sia garantita la terzietà dell'istruttoria, anche attraverso la nomina di commissari in prevalenza esterni all'Ateneo. Attualmente il collegio di disciplina dell'Ateneo è composto – considerato che la l. 240 non forniva specifiche prescrizioni ulteriori - da docenti interni all'Ateneo (tre P.O., tre P.A., un ricercatore, tutti di ruolo e a tempo pieno), ma vista la formulazione della norma statutaria nulla osta, in sede di prossima ricostituzione dell'organo (prevista nell'anno 2019), che siano nominati in parte componenti

<sup>25</sup> 1. Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, **secondo modalità definite dallo statuto**, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

esterni. Si ritiene difficilmente percorribile la modifica statutaria, mentre potranno essere tenute in considerazione proposte di modifica/integrazione di altre fonti regolamentari (es. il Regolamento generale di Ateneo);

- *(pur nella consapevolezza dell'opportunità di un intervento legislativo in materia) sia attribuito l'elettorato attivo secondo il principio della rappresentanza tra pari, rispettivamente ai professori ordinari, associati e ricercatori di ruolo in servizio presso l'università, e l'elettorato passivo, tra i medesimi docenti, a quelli che siano a tempo pieno e confermati in ruolo, oppure che almeno una parte del collegio di disciplina sia esterno all'ateneo. Attualmente lo Statuto - considerato che la l. 240 non forniva prescrizioni ulteriori - prevede che l'organo sia designato dal senato accademico; si richiama quanto sopra detto in merito alla possibilità di nomina di componenti esterni;*
- nel caso di procedimento disciplinare nei confronti del rettore, la titolarità del potere disciplinare sia attribuita al decano, ferma restando l'auspicata composizione prevalentemente esterna del collegio di disciplina. Tale modifica è stata introdotta nel nuovo Regolamento generale di Ateneo, trasmesso nel mese di ottobre 2018 al MIUR per il controllo di competenza.

Si rinvia conclusivamente alla **SCHEDA SUB ALLEGATO C** per l'individuazione delle misure adottabili dall'Ateneo nell'ambito tematico "PERSONALE" in aderenza a quanto indicato da ANAC e MIUR.

## **D) ENTI PARTECIPATI E ATTIVITÀ ESTERNALIZZATE**

Secondo ANAC nel sistema universitario il ricorso a soggetti privati esterni costituiti dalle stesse università o ai quali le università partecipano appare volto alla esternalizzazione di una serie diversificata di attività:

- a) in primo luogo, tali soggetti si vedono attribuire compiti e funzioni istituzionali propri dell'università, quali servizi resi agli studenti (biblioteca, segreterie, alloggi), o la progettazione ai fini della partecipazione a bandi nazionali o europei;
- b) in secondo luogo, tali soggetti erogano servizi a favore della medesima università (es. manutenzioni, servizi informatici, promozione esterna dell'ateneo);
- c) in terzo luogo, si registrano le attività denominate spin-off o start-up, che consistono nello svolgimento, nel mercato concorrenziale, di attività di ricerca o di altre attività tecniche (misurazioni, accertamenti) ovvero nella utilizzazione industriale dei risultati della ricerca.

## **ENTI DI DIRITTO PRIVATO COSTITUITI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI O PER L'EROGAZIONE DI BENI E SERVIZI A FAVORE DEGLI ATENEI**

Per quanto concerne gli **enti sub a) e b)**, ANAC richiama la disciplina introdotta dal d.lgs. 175/2016, come modificato dal d.lgs. del 16 giugno 2017, n. 100 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» (c.d. TUSP), che impone alle PP.AA. la razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie e la dismissione di quelle non adeguate al perseguimento dei propri fini istituzionali (con conseguente soppressione degli enti non rispondenti ai criteri normativi o la reinternalizzazione delle attività di pubblico interesse), evidenziando possibili eventi rischiosi e possibili misure per farvi fronte.

ANAC peraltro ritiene che i principi contenuti nel TUSP possano essere estesi, ove compatibili, anche agli altri enti di diritto privato costituiti dagli Atenei (associazioni, fondazioni, consorzi anche interuniversitari), sulla base di quanto disposto dall'art. 1, c. 4, del TUSP ("Restano ferme: (...) b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni").

Rinviando alla **SCHEDA SUB ALLEGATO D** per l'individuazione delle misure adottabili dall'Ateneo in aderenza a quanto indicato da ANAC e MIUR, preme comunque evidenziare che il TUSP ha trovato piena applicazione presso l'Ateneo, il quale sin dal 2015, in attuazione della Legge di Stabilità 2015 n. 190/2014, commi 611-614, ha adottato annualmente il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie e relativa relazione tecnica" e, nel 2017, il "Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni" previsto dall'art. 24 del TUSP (che costituisce aggiornamento del precedente Piano operativo approvato il 23/6/2016), tutti pubblicati in Amministrazione trasparente e inoltrati alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Nel corso del 2018 è stato dato seguito agli impegni assunti nel Piano di revisione straordinaria, di cui si darà conto agli organi di governo nei termini prescritti dalla normativa, dismettendo alcune partecipazioni societarie e procedendo alla revisione degli assetti statuari non conformi alle prescrizioni legislative.

Pertanto si ritiene che nell'aggiornamento al PTPC non debbano essere replicate misure già previste nei suddetti Piani e la cui attuazione sarà verificata a cura degli organi e strutture competenti (Corte dei Conti territorialmente competente, struttura istituita presso il MEF per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP).

Per quanto concerne gli altri enti partecipati diversi dalle società, il Regolamento Generale di Ateneo (art. 29 - *Partecipazione a consorzi, società e altre forme associative*, c. 6) già prevede che "*La partecipazione e il coinvolgimento dell'Ateneo negli enti di cui al presente articolo sono sottoposti, di norma ogni triennio, alla verifica del consiglio di amministrazione, il quale, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico e la motivata valutazione del nucleo di valutazione, accerta la conformità delle attività svolte rispetto agli obiettivi programmati e la coerenza delle risorse impiegate rispetto ai risultati ottenuti*".

Con delibera del 24.01.2018 il consiglio di amministrazione dell'Ateneo ha preso atto di un'estesa attività, effettuata dagli uffici previo parere dei dipartimenti interessati, di ricognizione di tutti gli enti partecipati dall'Ateneo - distinti, sulla base della forma giuridica, in associazioni, fondazioni e consorzi - , al fine di procedere ad eventuali dismissioni di partecipazioni ritenute non più strategiche per l'Ateneo ovvero di recedere in caso di situazioni di criticità, optando in alcuni casi per la cessazione della partecipazione.

Per quanto concerne l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza da parte dei suddetti enti privati, si ricorda che ANAC, con Delibera n. 1134 del 8/11/2017, ha emanato le *Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*. L'Ateneo, nel corso del 2018, ha effettuato verifiche presso gli enti sull'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e di anticorruzione, sollecitandone l'adempimento ove necessario. Tali verifiche saranno effettuate a cadenza semestrale.

Tra le ulteriori misure suggerite dal PNA si ritengono attuabili le seguenti:

- 1) pubblicazione, in apposita pagina di "Amministrazione trasparente", delle deliberazioni motivate di costituire nuovi enti ovvero di acquisire quote di partecipazioni, anche indirette;
- 2) richiesta all'ente, in occasione dell'adesione dell'Ateneo o di modifiche statutarie, di prevedere nello statuto la necessaria preventiva approvazione dell'ateneo dei regolamenti degli enti partecipati sul reclutamento del personale e sul conferimento degli incarichi, e la sottoposizione al parere dell'organo di vertice dell'Ateneo delle delibere relative al reclutamento del personale o al conferimento di incarichi.

Si fa tuttavia presente che, trattandosi di decisioni non di esclusiva competenza dell'Ateneo, che potrebbero coinvolgere altri soggetti privati, non potrebbe essere ascritta all'Ateneo richiedente alcuna responsabilità in merito alla mancata approvazione di tali clausole statutarie.

## SPIN OFF

Per quanto concerne gli **enti sub c)** l'Ateneo ha recentemente modificato il proprio Regolamento (D.R. n. 35 del 05.01.2018, entrato in vigore il 20 gennaio 2018<sup>26</sup>), che disciplina le procedure per la costituzione e la partecipazione dell'Università, del personale universitario e di altri soggetti agli spin off universitari, nonché i rapporti tra Università e spin off.

Il Regolamento definisce gli *spin off* universitari come le società finalizzate alla produzione e vendita di beni e servizi in contesti innovativi derivanti in tutto o in parte dai risultati della ricerca, ai sensi del D.M. 26.07.2016 n. 593 e nell'ambito del Capo IX – Misure per la ricerca scientifica e tecnologica della L. 7.08.2012 n. 134, costituite su iniziativa del personale universitario, o che prevedono il coinvolgimento dell'Università nella composizione del capitale sociale<sup>27</sup>, o quello del personale universitario, sia in termini di partecipazione al capitale sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, mettendo a disposizione il know how e le competenze generati nel contesto della ricerca accademica.

ANAC evidenzia due ordini di problemi:

1. relativi alla costituzione, al funzionamento e allo svolgimento delle attività, che sono da considerarsi attività istituzionali dell'ateneo: la normativa già impone una attenta valutazione della opportunità di costituire la società (solo nei casi in cui le attività da svolgere e la valorizzazione dei risultati della ricerca, ove svolti da imprese sul mercato, non sarebbero adeguatamente sviluppate), nonché di verificare se le attività che lo spin-off svolgerà sia da riferirsi a compiti istituzionali dell'università;
2. relativi all'utilizzo di personale universitario presso gli *spin off*.

Incentrando la propria attenzione in particolare sulla seconda tipologia di problemi, ANAC ricorda che, in deroga all'espresso divieto di esercizio del commercio e dell'industria, i professori e i ricercatori universitari di ruolo, ai sensi dell'art. 6, co. 9, della legge 240/2010, possono costituire o entrare a far parte della compagine sociale di uno spin-off o di una start-up, in base a quanto disposto dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. del 27 luglio 1999 n. 297, assumendo anche in tale ambito responsabilità formali come previsto dal D.M. del MIUR del 10 agosto 2011, n. 168 (*Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*).

In proposito il DM – le cui disposizioni sono riportate anche nel Regolamento *spin off* dell'Ateneo - già prevede che:

- nella proposta di costituzione dello spin off sono descritti i ruoli e le mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin off, al fine di consentire al Consiglio di amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'ateneo ai sensi dell'art. 6, c. 9, della l. 240/2010;
- non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese *spin off* o *start up* i proponenti dell'iniziativa;
- le cariche direttive e amministrative nello *spin off* non sono compatibili con quelle di membro del consiglio di amministrazione e del senato, delle commissioni di ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, di rettore e direttore di dipartimento (fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del dipartimento sia designato a far parte del consiglio di amministrazione di spin off, del quale non sia socio o proponente, dall'ateneo di appartenenza);

---

<sup>26</sup> <https://unige.it/regolamenti/ricerca/documents/Regolamentospinoff.pdf>

<sup>27</sup> Attualmente l'Università non partecipa a spin off in qualità di socio.



- lo svolgimento dell'attività a favore dello *spin off* non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'università. Qualora la partecipazione alle attività dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso la società;
- per quanto attiene alla disciplina del conflitto di interessi:
  - il personale docente o ricercatore che partecipa allo *spin off* non può svolgere attività in concorrenza con quella dell'ateneo di appartenenza ed è tenuto a comunicare tempestivamente all'università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata;
  - il personale docente o ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo allo *spin off* deve comunicare all'università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società;
  - il rapporto di lavoro con l'università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

Il DM rinvia all'autonoma disciplina delle università la regolamentazione di:

1. eventuali ulteriori casi di esclusione del proprio personale dalle deliberazioni in materia di spin off (il Regolamento di Ateneo non ne prevede);
2. ulteriori casi nei quali i professori e ricercatori in servizio non possono essere autorizzati a costituire spin off, oppure assumere responsabilità formali nella gestione, quando gli interessati rivestano specifici ruoli all'interno dell'ateneo, tali che il contemporaneo esercizio dell'attività di impresa possa compromettere l'autonomia nello svolgimento della funzione (ossia ulteriori casi di incompatibilità), ovvero possa determinare conflitti di interesse o situazioni di oggettiva difficoltà per lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali. Il Regolamento di Ateneo, pur richiamando il dettato del DM, non specifica quali possano essere tali ulteriori casi, risultando difficile una loro individuazione a priori. Infatti il conflitto di interesse va valutato in concreto e non in astratto;
3. modalità di verifica periodica del rispetto di principi stabiliti dal decreto in materia di conflitti di interesse. Nel Regolamento di Ateneo è previsto che tale funzione sia posta in capo alla Commissione Ricerca e Trasferimento tecnologico<sup>28</sup>, anche su segnalazione dei dipartimenti coinvolti, la quale verifica l'assenza di conflitti di interesse e di attività in concorrenza con l'attività didattica istituzionale, di ricerca e consulenza e per conto terzi svolta dall'Università. E' previsto che il Direttore del dipartimento di afferenza del docente a tempo pieno che partecipa allo spin off vigili sul rispetto della compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello *spin off* e le funzioni didattiche e di ricerca, segnalando al Rettore eventuali situazioni di incompatibilità. Nel caso in cui questa venga meno il docente può optare per il tempo definito o cessare lo svolgimento di tale attività extra istituzionale, fatto salvo il mantenimento della propria quota societaria. E' altresì previsto che qualora, sulla base di informative rese dalla Commissione, o sulla base di altri elementi diversamente acquisiti, risultino mutati i presupposti che hanno permesso la partecipazione allo spin off, o risulti che l'attività di consulenza e ricerca per conto terzi dell'Università sia stata compromessa da attività di concorrenza e/o conflitto di interesse da parte della società spin off, il Consiglio di Amministrazione possa deliberare l'anticipata cessazione del rapporto con lo spin off o l'uscita dello spin off dalle strutture universitarie, stabilendone condizioni e termini.

---

<sup>28</sup> La Commissione Ricerca e Trasferimento Tecnologico, nominata con decreto rettorale, è composta dal Prorettore per la ricerca e il trasferimento tecnologico (coordinatore) e da ventidue docenti, uno per dipartimento, individuati dal Rettore, sentito il relativo Direttore di dipartimento.

Il Regolamento di Ateneo prevede analoga disciplina delle incompatibilità e dei conflitti di interesse anche per il personale tecnico amministrativo, nel rispetto della vigente normativa in materia (in particolare del D. Lgs. n. 165/2011 e ss. mm. ii.), e per gli assegnisti di ricerca e i dottorandi di ricerca.

L'Autorità ha sottolineato che, nonostante l'attenzione posta dal D.M. 168/2010 ai profili di incompatibilità che riguardano il pieno svolgimento delle attività lavorative, *ancora insufficiente appare l'attenzione al diverso profilo del conflitto di interesse, anche potenziale, tra l'ordinario svolgimento delle attività dell'ateneo e lo svolgimento delle attività negli spin-off, soprattutto nei casi in cui questi ultimi gestiscano ingenti risorse economiche e importanti contratti e collaborazioni commerciali*. Conflitti di interesse potrebbero, ad esempio, produrre pressioni indebite, volte a modificare l'ordinaria ripartizione delle risorse tra strutture dell'ateneo, al fine di garantire gli interessi di coloro che operano negli spin-off.

Ha pertanto individuato i "possibili eventi rischiosi" del fenomeno in esame (ad es. il ruolo improprio dei professori universitari nella gestione degli spin-off e possibili conflitti di interesse finalizzati al conseguimento di vantaggi patrimoniali, l'assenza di controlli sull'operato del professore all'interno degli spin-off, la percezione da parte del docente di retribuzioni indebite) e le "possibili misure" volte a superare tali eventi rischiosi, come la previsione all'interno dei regolamenti universitari della pubblicazione delle informazioni relative al ruolo svolto dai professori e dai ricercatori universitari negli spin-off e l'effettivo rispetto da parte delle università della normativa che prevede gli obblighi di pubblicazione disciplinati dall'art. 22, co. 2 del d.lgs. 33/2013. E' stato sottolineato che in generale, le misure di trasparenza hanno la finalità, come nel caso di costituzione di altri soggetti partecipati dall'ateneo, di consentire un controllo diffuso, specie nella comunità dell'ateneo, sull'effettivo e corretto funzionamento degli spin-off e sulla loro necessità.

Attualmente il Regolamento di Ateneo prevede che la Commissione Ricerca e Trasferimento Tecnologico abbia compiti di gestione e verifica, tra l'altro, per ogni proposta di spin off universitario, dell'*assenza di un possibile conflitto di interesse, inteso come situazione in cui il personale universitario e tecnico amministrativo, che partecipa in qualità di socio allo spin off, possa assumere comportamenti o decisioni che producano pregiudizio agli interessi o all'immagine dell'Università*, non prevedendo pertanto cause di incompatibilità ulteriori rispetto a quelle fissate nel D.M. n. 168 del 2011 (misura suggerita da ANAC).

Tuttavia l'Atto di indirizzo del MIUR ha puntualizzato, data la delicatezza della materia – che richiede attenta ponderazione, considerato che le cause di incompatibilità devono essere individuate con fonte normativa - , che il Ministero sta valutando di individuare ulteriori cause di incompatibilità rispetto a quelle fissate nel DM 168/2011, avendo riguardo, oltre allo svolgimento delle attività didattiche, ai conflitti di interesse. Si ritiene pertanto opportuno attendere specifiche disposizioni ministeriali in merito.

ANAC e MIUR suggeriscono altresì di:

- a) pubblicare sul portale istituzionale dell'Ateneo i dati indicati all' art. 5, co. 2 del D.M. 168/2011 ("Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di spin off o start up deve comunicare all'università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società"). In merito tuttavia si segnala che il D.Lgs. n. 33/2013 impone già numerosi e dettagliati obblighi di pubblicazione, nessuno dei quali è tuttavia riconducibile alla fattispecie in oggetto (dividendi, compensi, remunerazioni e benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società percepiti dal personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipa allo spin off). La misura richiederebbe pertanto un approfondimento interpretativo alla luce dell'esigenza di tutela del principio di legalità e di altri principi di rango costituzionale (tra i quali in particolare quello relativo alla riservatezza dei dati personali). Il regolamento spin off all'art. 9 comma 4 già prevede la comunicazione di tali informazioni all'Amministrazione.
- b) individuare la figura cui i professori e ricercatori operanti negli spin-off debbano riferire periodicamente in merito allo svolgimento di attività non comprese tra quelle istituzionali. ANAC ritiene che sarebbe auspicabile che tale soggetto possa essere identificato nel titolare del potere di

attivazione del procedimento disciplinare nelle ipotesi in cui si ravvisino gli estremi di una violazione delle disposizioni del regolamento di ateneo. In merito il Regolamento spin off di Ateneo già prevede che la verifica periodica del rispetto dei principi stabiliti in materia di conflitti di interesse sia posta in capo alla Commissione Ricerca e Trasferimento tecnologico, anche su segnalazione dei dipartimenti coinvolti, e che il compito di vigilanza e verifica sia in capo al Direttore del dipartimento di afferenza del docente, il quale è tenuto a riferire al Rettore (titolare del potere di attivazione del procedimento disciplinare) eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse.

Previo confronto con la Commissione Ricerca e Trasferimento tecnologico e la Commissione affari legali e generali, potrà valutarsi l'opportunità di modificare il Regolamento spin off di Ateneo mediante l'introduzione di apposite clausole volte a:

1. esplicitare il dovere di dichiarazione e di astensione da parte del professore o ricercatore che si trovi in situazioni di conflitto di interesse. Tale prescrizione è già presente all'art. 9 del regolamento spin off, in particolare ai commi 5 - 6 e 8
2. prevedere l'obbligo di pubblicazione delle informazioni relative al ruolo svolto dai professori e dai ricercatori universitari negli spin-off. Si ritiene in proposito di dover adottare la suddetta misura.

ANAC e MIUR raccomandano l'adozione di tale misura per “consentire un controllo diffuso, specie nella comunità dell'ateneo, sull'effettivo e corretto funzionamento degli spin-off, sulla loro necessità (in alternativa allo loro possibile riconduzione agli ordinari organi universitari)”. Premesso che la normativa afferma che tali informazioni non debbano essere oggetto di pubblicazione ma di comunicazione all'Amministrazione, si fa comunque presente che il “Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi collegiali di governo, del nucleo di valutazione e dell'organismo indipendente di valutazione (OIV)”<sup>29</sup>, adottato con D.R. n. 670 del 28.02.2017, prevede che siano pubblicati i verbali contenenti le deliberazioni assunte dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione e dal nucleo di valutazione, anche nelle funzioni di OIV, utilizzando la rete intranet di Ateneo e le credenziali istituzionali. L'accesso è consentito al personale dipendente, anche a tempo determinato. La comunità accademica pertanto, avendo accesso – con le limitazioni previste dal suddetto regolamento - ai suddetti verbali, ha senz'altro già accesso a tali informazioni.

Si rinvia conclusivamente alla **SCHEDA SUB ALLEGATO D** per l'individuazione delle misure adottabili dall'Ateneo nell'ambito tematico “ENTI PARTECIPATI E ATTIVITÀ ESTERNALIZZATE” in aderenza a quanto indicato da ANAC e MIUR.

<sup>29</sup> <https://unige.it/regolamenti/org/documents/pdf.pdf>

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	VALORE DEL RISCHIO	Area Direzionale	Area Logistica e Promozione	Area didattica e internazionalizzazione	Area apprendimento permanente e orientamento	Area ricerca e trasferimento tecnologico	Area risorse e bilancio	Area personale	Area legale e generale	Area negoziale	Area conservazione edilizia (ACE)	Area Sviluppo Edilizio (ASE)	Centro dati, informatica e telematica di Ateneo (CeDIA)
		(SCALA 0-25)												
Area: acquisizione del personale e progressione carriera	Reclutamento personale	7,5							7,5					
	Progressioni di carriera	2,6							2,6					
	Conferimento di incarichi di collaborazione	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2,5	2,5	2,5							2,5		2,5	
	Requisiti di qualificazione	3									3			
	Requisiti di aggiudicazione	2,75									2,75			
	Valutazione delle offerte	4									4			
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	0,08									0,08			
	Procedure negoziate	3,5	3,5	3,5							3,5	3,5	3,5	
	Affidamenti diretti	8	8	8							8	8	8	
	Revoca del bando	3									3			
	Redazione del cronoprogramma	2,7									2,7			
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	3,7									3,7			
	Subappalto	3,7									3,7			
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	4,3		4,3							4,3		4,3	
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	5			5	5			5					
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42			6,42		6,42	6,42	6,42	
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	6,42			6,42				6,42					
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	5,5			5,5				5,5					
	<b>TOTALE</b>		<b>27,62</b>	<b>31,92</b>	<b>30,54</b>	<b>18,62</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>40,64</b>	<b>7,2</b>	<b>54,85</b>	<b>25,12</b>	<b>31,92</b>	<b>7,2</b>

media	24,16916667
mediana	26,37

<b>Legenda:</b> nella colonna "Area Responsabile"	Area Acronimo protocollo. E' riportata per prima l'area responsabile della pubblicazione del dato e, a seguire, quella/quelle che contribuisce/contribuiscono a fornire i dati di competenza.
<b>Legenda acronimi Responsabili:</b>	COED - Area Conservazione Edilizia
	DIRGE - Area Direzionale
	APPR - Area Apprendimento permanente e Orientamento
	GARE - Area Negoziale
	SVIL - Area Sviluppo Edilizio
	CEDIA - Centro dati, informatica e telematica di Ateneo
	DIDA - Area Didattica e internazionalizzazione
	LEGE - Area Legale e Generale
	PERS - Area Personale
	RACT - Responsabile Anticorruzione e Trasparenza
	RIBI - Area Risorse e Bilancio
	RINT - Area Ricerca e Trasferimento tecnologico
	PROMO - Area Logistica e promozione

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI"						
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area Responsabile
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> )	Annuale	RACT
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RACT-TUTTE LE AREE
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RACT-TUTTE LE AREE
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RACT
			Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	PERS-LEGE

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI"						
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area Responsabile
	<b>Oneri informativi per cittadini e imprese</b>	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	RACT-TUTTE LE AREE
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013  (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RIBI
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RIBI
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RACT
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RACT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	RACT

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI"						
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area Responsabile
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	RACT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	RACT
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RIBI
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RIBI
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RACT
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RACT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	RACT

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI"						
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area Responsabile
Organizzazione		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	RACT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RACT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	RACT
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	LEGE
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	LEGE
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	RIBI
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	RIBI
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	RACT
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	RACT



"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI"						
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area Responsabile
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	RACT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	RACT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	RACT
	<b>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati</b>	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RACT
	<b>Articolazione degli uffici</b>	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIRGE-PERS
Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIRGE	
Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIRGE-PERS	

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI"						
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area Responsabile
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIRGE
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori  (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTE LE AREE
				<b>Per ciascun titolare di incarico:</b>		
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTE LE AREE
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTE LE AREE
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTE LE AREE
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTE LE AREE
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	TUTTE LE AREE
			<b>Per ciascun titolare di incarico:</b>			
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PERS
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PERS
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RIBI

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI"						
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area Responsabile
	<b>Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice</b>	c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RIBI
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RACT
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RACT
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	RACT
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	RACT
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	RACT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	PERS
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	PERS
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	RIBI
			<b>Per ciascun titolare di incarico:</b>			

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI"						
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area Responsabile
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali  (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PERS
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PERS
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RIBI
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RIBI
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RACT
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RACT
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o	RACT
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	RACT
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	RACT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	PERS
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	PERS
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	RIBI

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI"						
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area Responsabile
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	PERS
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	PERS
	<b>Dirigenti cessati</b>	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	PERS
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	PERS
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	RIBI
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	RIBI
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	RACT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	RACT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	RACT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	RACT
	<b>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati</b>	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RACT
	<b>Posizioni organizzative</b>	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PERS

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI"						
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area Responsabile
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PERS-RIBI
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	PERS-RIBI
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PERS
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	PERS-RIBI
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	PERS
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PERS
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PERS
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PERS
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	PERS-RIBI
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIRGE

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI"						
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area Responsabile
		Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RIBI-DIRGE
<b>Bandi di concorso</b>		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PERS
<b>Performance</b>	<b>Sistema di misurazione e valutazione della Performance</b>	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	DIRGE
	<b>Piano della Performance</b>	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano integrato	Piano integrato (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIRGE
	<b>Relazione sulla Performance</b>		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIRGE
	<b>Ammontare complessivo dei premi</b>	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RIBI-DIRGE
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RIBI-DIRGE
	<b>Dati relativi ai premi</b>	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteria definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PERS-DIRGE
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RIBI PERS
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RIBI PERS
	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE
<b>Per ciascuna delle società:</b>						
1) ragione sociale				Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE	

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI"						
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area Responsabile
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE-RIBI
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE-RIBI
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE-RIBI
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE-RIBI
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	LEGE
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	LEGE
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE
		Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE



"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI"						
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area Responsabile
	<b>Enti di diritto privato controllati</b>	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati  (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE
				<b>Per ciascuno degli enti:</b>		
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE- RIBI
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE- RIBI
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE- RIBI
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE- RIBI
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	LEGE
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	LEGE
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE		
	<b>Rappresentazione grafica</b>	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI"						
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area Responsabile
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento  (da pubblicare in tabelle)	<b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>		
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE-TUTTE LE AREE
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE-TUTTE LE AREE
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE-TUTTE LE AREE
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE-TUTTE LE AREE
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE-TUTTE LE AREE
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE-TUTTE LE AREE
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE-TUTTE LE AREE
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE-TUTTE LE AREE
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE-TUTTE LE AREE
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE-TUTTE LE AREE
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE-TUTTE LE AREE
						<b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>
	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTE LE AREE	

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI"						
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area Responsabile
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTE LE AREE
	<b>Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati</b>	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTE LE AREE
<b>Provvedimenti</b>	<b>Provvedimenti organi indirizzo politico</b>	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTE LE AREE
	<b>Provvedimenti dirigenti amministrativi</b>	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTE LE AREE
	<b>Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare</b>	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure  (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	TUTTE LE AREE
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	TUTTE LE AREE
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	CEDIA
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi Programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	PATR TUTTE LE AREE	
			<b>Per ciascuna procedura:</b>			
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi di preinformazione</b> - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	TUTTE LE AREE	
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)	Tempestivo	TUTTE LE AREE		

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI"							
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area Responsabile	
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Bandi di gara e contratticoncessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	<b>Avvisi e bandi</b> - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); <del>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);</del>	Tempestivo	TUTTE LE AREE	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	TUTTE LE AREE	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi sistema di qualificazione</b> - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	TUTTE LE AREE	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Affidamenti</b> Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	TUTTE LE AREE	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Informazioni ulteriori</b> - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	TUTTE LE AREE	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	TUTTE LE AREE
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	TUTTE LE AREE

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI"						
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area Responsabile
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	TUTTE LE AREE
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	TUTTE LE AREE
	<b>Criteri e modalità</b>	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIDA-PERS-APPR
<b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>	<b>Atti di concessione</b>	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione  (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)  (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	DIDA-PERS-APPR
				<b>Per ciascun atto:</b>		
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	DIDA-PERS-APPR
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	DIDA-PERS-APPR
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	DIDA-PERS-APPR
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	DIDA-PERS-APPR
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	DIDA-PERS-APPR

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI"							
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area Responsabile	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) <i>link</i> al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	DIDA-PERS-APPR	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) <i>link</i> al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	DIDA-PERS-APPR	
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	DIDA-PERS-APPR	
<b>Bilanci</b>	<b>Bilancio preventivo e consuntivo</b>	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RIBI	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RIBI	
		<b>Bilancio consuntivo</b>	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RIBI
			Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RIBI
		<b>Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio</b>	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RIBI
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	<b>Patrimonio immobiliare</b>	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE-PROMO	
	<b>Canoni di locazione o affitto</b>	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE-PROMO	

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI"						
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area Responsabile
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	RACT
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	DIRGE
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)*  *Tale Relazione, per le Università, secondo quanto previsto dalle Linee guida ANVUR 2015 per i nuclei di valutazione, è confluita, per quanto riguarda la sezione relativa alla performance, nella Relazione annuale dei nuclei di valutazione (AVA)	Tempestivo	DIRGE
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIRGE
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIRGE	
	Corte dei conti	Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	LEGE	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RACT- DIRGE- TUTTE LE AREE
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	LEGE
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	LEGE

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI"						
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area Responsabile
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	LEGE
	<b>Costi contabilizzati</b>	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	RIBI
	<b>Servizi in rete</b>	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	CEDIA
<b>Pagamenti dell'Amministrazione</b>	<b>Dati sui pagamenti</b>	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	RIBI
	<b>Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale</b>	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	RIBI
	<b>Indicatore di tempestività dei pagamenti</b>	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RIBI
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RIBI
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RIBI
<b>IBAN e pagamenti informatici</b>	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RIBI	
	<b>Atti di programmazione delle opere pubbliche</b>	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SVIL- DIRGE



"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI"						
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area Responsabile
Opere pubbliche	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SVIL-COED-DIRGE
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione )	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SVIL-COED-DIRGE
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIRGE
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SVIL-GARE-COED DIRGE
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SVIL-GARE-COED DIRGE
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SVIL-GARE-COED
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	RACT
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	RACT
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	LEGE-RACK
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	RACT
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	RACT

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILI"						
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area Responsabile
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	RACT
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	RACT
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	TUTTE LE AREE-RACT
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	TUTTE LE AREE-RACT
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dat.gov.it">www.dat.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID	Tempestivo	TUTTE LE AREE
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	LEGECEDIA
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	PERS-CEDIA
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	....	TUTTE LE AREE

Finalità della misura	Verifica	Aree/strutture coinvolte o interessate	2019	2020	2021
Adozione di un "modello a rete" per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza	a) Individuare, per ogni Area Dirigenziale, per il CEDIA e per le Strutture Fondamentali (quantomeno a livello di Scuola) un referente per l'anticorruzione il quale può coincidere con l'Ufficio supporto all'Area, ove presente, o può in alternativa essere indicato in altra struttura/soggetto dal dirigente competente; b) Individuare referenti per la trasparenza anche per le Strutture Fondamentali (quantomeno a livello di Scuola) e per il CEDIA	Tutte le Aree Direttore Generale Settore Programmazione strategica, performance, organizzazione	a) e b) entro il 30.06.2019		
Monitoraggio delle attività formative in materia di anticorruzione e trasparenza	Report annuale sulle attività formative svolte	APOEL	entro il 31.12.2019	entro il 31.12.2020	
Diffusione della cultura dell'anticorruzione e della trasparenza	Proposte di formazione destinate a tutti i dipendenti in materia di anticorruzione e trasparenza con riferimento agli ambiti di competenza dell'Area	Tutte le Aree	entro il 31.12.2019	entro il 31.12.2020	entro il 31.12.2021
Monitorare l'osservanza dei tempi procedurali	Comunicazione procedimenti amministrativi conclusi dopo i termini di legge	Tutte le Aree	entro il 30.06.2019	entro il 30.06.2020	entro il 30.06.2021
Monitorare i rapporti contrattuali dell'Ateneo e i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	a) Controllo sulla redazione da parte del destinatario del provvedimento o del contraente della dichiarazioni di parentela, coniugio e affinità b) Trasmissione elenco soggetti con i quali sono stati stipulati contratti o destinatari di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	Tutte le Aree	a) Effettuazione del 100% dei controlli b) entro il 31.12.2019	a) Effettuazione del 100% dei controlli b) entro il 31.12.2020	a) Effettuazione del 100% dei controlli b) entro il 31.12.2021
Verificare le cause di inferibilità	Trasmissione delle copie delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rilasciate dai soggetti nominati in commissioni giudicatrici o assegnati ad uffici ad elevato rischio corruttivo	Tutte le Aree	entro il 31.12.2019	entro il 31.12.2020	entro il 31.12.2021

Finalità della misura	Verifica	Aree/strutture coinvolte o interessate	2019	2020	2021
Mappare i processi delle Aree dirigenziali con particolare riferimento alle Aree ad elevato rischio corruttivo	Mappatura dei processi dell'Area con particolare riferimento a quelli ad elevato rischio corruttivo	Area Conservazione Edilizia Area Sviluppo Edilizio Area Negoziale Area Personale Area Didattica e Internazionalizzazione Area Logistica e Promozione Area Direzionale - Settore Programmazione Strategica, Performance e organizzazione Ufficio Trasparenza Anticorruzione e Privacy	entro il 31.12.2019	entro il 31.12.2020	entro il 31.12.2021
Prevenzione corruzione in Aree dirigenziali a rischio nelle quali non è avvenuta la rotazione del Dirigente	Audit: verifica sul 5% delle attività delle Aree dirigenziali interessate tramite controllo dei documenti, della correttezza delle procedure nonché accertamento fattuale dell'avvenuta realizzazione e della reale adeguatezza dei risultati degli interventi effettuati rispetto a quelli dichiarati	Area Conservazione Edilizia Area Sviluppo Edilizio Area Logistica e Promozione Area Direzionale	entro il 30.4.2019 entro il 31.8.2019 entro il 31.12.2019	entro il 30.4.2020 entro il 31.8.2020 entro il 31.12.2020	entro il 30.4.2021 entro il 31.8.2021 entro il 31.12.2021
implementare l'attuazione del divieto di <i>pantouflage</i>	Report annuale sulle attività svolte	TUTTE LE AREE	entro il 31.12.2019	entro il 31.12.2020	entro il 31.12.2021
Monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza	Controllo dello stato di attuazione delle pubblicazioni	Tutte le Aree	entro il 30.06.2019 entro il 31.12.2019	entro il 30.06.2020 entro il 31.12.2020	entro il 30.06.2021 entro il 31.12.2021

Attività	Ambito	Rischi	Misure suggerite dal PNA o nell'atto di indirizzo del MIUR 2018	Misure suggerite dal PNA 2017 che sono già adottate, ovvero di cui si programma l'adozione, ovvero che si ritiene di non adottare	Misure suggerite dal PNA 2017 o nell'atto di indirizzo del MIUR 2018 di cui si programma l'adozione, ovvero che si ritiene di non adottare	Misure presenti nel PTPCT 2019/2021	Aree/strutture coinvolte o interessate	Metodologia di verifica	2019	2020	2021
Ricerca	valutazione e finanziamento dei progetti	scarsa trasparenza del sistema e possibili rischi di scelte discriminatorie	per aumentare il numero e quindi la qualità dei valutatori: prevedere per i ricercatori l'iscrizione obbligatoria nelle liste dei valutatori dei progetti nazionali come presupposto per la partecipazione a commissioni locali di reclutamento di professori o ricercatori; ovvero altre misure di incentivazione Anche nell'Atto di indirizzo MIUR si auspica che gli atenei, nei propri regolamenti, prevedano l'iscrizione obbligatoria dei ricercatori negli elenchi nazionali dei valutatori come presupposto per la partecipazione a commissioni locali di reclutamento di professori o ricercatori	Nel Bando DR n. 3189 "Curiosity Driven" E' stato previsto che "Al fine di assicurare la competenza specifica nella selezione delle domande, il Rettore, su proposta del Senato Accademico, nomina una Commissione di valutazione, composta da docenti dell'Ateneo, iscritti all'albo Reprise, tenendo conto delle aree scientifiche di provenienza delle proposte di progetto"	Previsione per il futuro di inserimento nei bandi di finanziamento di iniziative in favore della ricerca, dell'iscrizione obbligatoria dei ricercatori negli elenchi nazionali dei valutatori come presupposto per la partecipazione a commissioni locali di valutazione delle proposte di progetto	Previsione per il futuro di inserimento nei bandi di finanziamento di iniziative in favore della ricerca, dell'iscrizione obbligatoria dei ricercatori negli elenchi nazionali dei valutatori come presupposto per la partecipazione a commissioni locali di valutazione delle proposte di progetto	AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	report del dirigente competente	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
			pubblicare, a posteriori, la lista complessiva dei nominativi dei revisori, con le revisioni effettuate e l'indicazione dell'area scientifica in cui sono avvenute (senza pubblicare i singoli giudizi espressi)	Previsione per il futuro di pubblicare, a posteriori, le commissioni di valutazione nominate per i relativi bandi, e l'esito della valutazione (senza pubblicare i singoli giudizi espressi)	Previsione per il futuro di pubblicare, a posteriori, le commissioni di valutazione nominate per i relativi bandi, e l'esito della valutazione (senza pubblicare i singoli giudizi espressi)	report del dirigente competente		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	
			predefinire i criteri di valutazione ex ante (o disclosure ex post dei criteri seguiti per la selezione)	Predefinizione dei criteri di valutazione ex- ante già indicati nei bandi relativi alle diverse iniziative di finanziamento							
			prevedere nei codici etici/di comportamento specifiche conseguenze sanzionatorie relativamente alla trasgressione dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità, astensione in caso di conflitto di interesse, incompatibilità applicati alla valutazione	nel codice di comportamento e nel codice etico vi sono norme in materia di conflitto di interesse							
Ricerca	svolgimento della ricerca	fenomeni di maladministration rispetto alle modalità di individuazione del coordinatore della ricerca, dei componenti del gruppo e alle modalità di gestione dei rapporti interni al gruppo di ricerca, nonché i modi di utilizzazione dei risultati della ricerca	accertare che non vi siano forme di conflitto di interessi: prevedere fattispecie in apposita sezione dei codici etici/di comportamento Il PNA 2017 suggerisce, nel caso di creazione di spin off universitari, di verificare l'assenza di conflitto di interesse tra soci dello stesso e l'attività di formazione, di ricerca e di consulenza svolta dai componenti del relativo dipartimento universitario. L'Atto di indirizzo del MIUR suggerisce la scrupolosa applicazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 168/2011 (artt. 4-5); l'adozione nei codici etici/di comportamento di un'apposita sezione per affrontare i fenomeni di maladministration	nel codice di comportamento e nel codice etico vi sono norme in materia di conflitto di interesse Nel regolamento spin off è prevista la verifica dell'assenza di conflitto di interesse ed è richiesta la relativa delibera del consiglio di dipartimento in fase di riconoscimento e di monitoraggio annuale.							
			Implementazione del sistema open access per tutti i risultati prodotti in esito a ricerche finanziate con risorse pubbliche, unitamente alla creazione di un sito del progetto che resta come documentazione di quanto fatto L'Atto di indirizzo del MIUR suggerisce l'adozione, in un'apposita sezione del sito istituzionale, di un sistema che consenta di avere informazioni sui gruppi di ricerca, la loro composizione, i loro risultati	L'Ateneo ha adottato il 2/10/2017 il proprio Regolamento sull'accesso aperto (open access) alla letteratura scientifica. L'Università, ai fini della valutazione interna finalizzata alla distribuzione di fondi per la ricerca, prende in considerazione solo ed esclusivamente i contributi depositati in IRIS Unige. La stessa disciplina è adottata per le tesi di dottorato	L'Area ricerca da tempo ha richiesto l'adeguamento del sito di Ateneo e la definizione di uno spazio che possa contenere le informazioni relative a tutti i gruppi di ricerca con un collegamento al database delle Keywords che è in corso di predisposizione.	L'Area ricerca da tempo ha richiesto l'adeguamento del sito di Ateneo e la definizione di uno spazio che possa contenere le informazioni relative a tutti i gruppi di ricerca con un collegamento al database delle Keywords che è in corso di predisposizione.	AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  CEDIA				
Valutazione della qualità della ricerca	valutazione della qualità della ricerca (per la parte che può essere attuata dalle Università) la fase costituisce la principale fonte di informazione per l'assegnazione delle quote di FFO	circostanza per cui coloro che hanno svolto rilevanti incarichi presso autorità, enti, ministeri, ecc. che operano nel campo dell'università e della ricerca, possano poi, senza soluzione di continuità, essere chiamati ad esperire incarichi presso soggetti pubblici (università e altri enti operanti nel campo della formazione e della ricerca) che fino a qualche giorno prima erano oggetto delle loro decisioni (una sorta di pantouflage interno)	prevedere adeguati periodi di raffreddamento negli Statuti		La modifica dello Statuto di Ateneo è un procedimento complesso che richiede - a differenza degli altri regolamenti di Ateneo - due successive deliberazioni del Senato accademico e l'invio al MIUR per il controllo di legittimità e di merito. L'ultima revisione statutaria si è conclusa a luglio 2017; non si ritiene percorribile al momento l'iter di modifica statutaria per quest'unico punto SI RITIENE PERTANTO DI NON DOVER ADOTTARE ALCUNA MISURA SPECIFICA NEL PTPC						
			introdurre ipotesi più stringenti di incompatibilità e di divieto di cumulo di ruoli ed incarichi tra funzioni svolte presso MIUR/ANVUR/CUN/altri organi centrali in tema di università e ricerca, e quelle adempite presso il proprio Ateneo, ovvero tra più incarichi cumulati all'interno dell'Ateneo o presso Atenei diversi dal proprio	l'art. 60 dello Statuto di Ateneo disciplina i casi di incompatibilità; nel codice di comportamento e nel codice etico vi sono norme in materia di conflitto di interesse							

## DIDATTICA

Attività	Ambito	Rischi	Misure suggerite dal PNA 2017 o nell'atto di indirizzo del MIUR 2018	Misure già adottate	Misure suggerite dal PNA 2017 o nell'atto di indirizzo del MIUR 2018 di cui si programma l'adozione, ovvero che si ritiene di non adottare	Misure presenti nel PTPCT 2018/2020	Are coinvolte o interessate	Metodologia di verifica	2019	2020	2021
Didattica	accreditamento	situazioni di conflitto di interesse dei componenti CEV e possibili influenze improprie esercitabili nei processi di accreditamento dei corsi di studio e delle sedi	verificare attentamente l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse dei componenti CEV quando comunica le nomine, e richiedere ad ANVUR la sostituzione del componente laddove si riscontrano	In occasione della imminente visita dei CEV presso l'Ateneo, si è proceduto alla verifica richiesta			AREA DIDATTICA E STUDENTI  STRUTTURE FONDAMENTALI				
	svolgimento della didattica	comportamento del corpo docente (condotte distorsive idonee ad incidere negativamente sulla qualità dell'offerta formativa e sull'apprendimento degli studenti)	ampliare il contenuto dei codici etici con previsioni volte ad evitare cattive condotte dei professori (es. interferenze personali con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, conflitto di interesse nello svolgimento degli esami o in altre funzioni didattiche, comprese le commissioni)  responsabilizzare maggiormente i direttori di dipartimento a vigilare sui comportamenti dei professori, attraverso apposite previsioni regolamentari		La sede per la trattazione di queste e altre ipotesi potranno essere le Linee guida sui codici di comportamento, che l'ANAC predisporrà al più presto in stretta collaborazione con il MIUR (e con gli altri soggetti presenti al Tavolo tecnico).  SI RITIENE PERTANTO DI NON DOVER ADOTTARE ALCUNA MISURA SPECIFICA NEL PTPC, ma di intensificare i controlli su eventuali anomalie attraverso una maggiore comunicazione con le strutture coinvolte	monitoraggio su attività anomale rilevate		report annuale su attività anomale rilevate	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021

PERSONALE

Attività	Ambito	Rischi	Misure suggerite dal PNA 2017 o nell'atto di indirizzo del MIUR 2018	Misure suggerite dal PNA 2017 che sono già adottate, ovvero di cui si programma l'adozione, ovvero che si ritiene di non adottare	Misure presenti nel PTPCT 2019-2021	Aree coinvolte o interessate	Metodologia di verifica	2019	2020	2021		
	reclutamento a livello locale	pressioni che possono essere esercitate dai candidati e dai docenti locali verso la scelta di forme di reclutamento (es. art. 24 comma 6) volte a favorire gli interni  compromissione principio di imparzialità del sistema	utilizzo contenuto del reclutamento ex art. 24 comma 6	Le procedure valutative di cui all'art. 24, comma 6, riservate al personale docente a tempo indeterminato, costituiscono una modalità di reclutamento derogatoria rispetto a quelle selettive disciplinate dall'art. 18, comma 1, della medesima Legge. In ogni caso il legislatore ha previsto la possibilità di indire le procedure ex art. 24, comma 6, solo fino al 31.12.2019 nonché dei limiti stringenti in termini di risorse finanziarie utilizzabili allo scopo								
			con riferimento specifico alle procedure ex art. 24, comma 6, prevedere nei regolamenti: a) il carattere eccezionale della procedura; b) motivazione rafforzata qualora vi si faccia ricorso;	a-b) le linee politiche di reclutamento del personale docente adottate dal Consiglio di Amministrazione il 21/2/2018 prevedono che i dipartimenti, nel formulare le proposte di reclutamento, tengano conto del fatto che di norma le procedure sono selettive. Eccezionalmente, solo in presenza di una solida e circostanziata motivazione, che tenga anche conto della situazione degli altri SSD, sono ammesse procedure valutative. L'onere di motivazione è rafforzato nel caso di richiesta di procedura valutativa per professore di prima fascia. L'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 introduce dei vincoli sanzionatori nell'utilizzo di tali forme di reclutamento, per le quali l'Ateneo è peraltro soggetto ad una valutazione ex post. NON SI RITIENE DI ADOTTARE ULTERIORI MISURE								
			c) assicurare adeguate procedure valutative di tipo comparativo degli studiosi qualora vi siano più candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere alla procedura di chiamata;	c) I regolamenti che disciplinano le procedure ex art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 prevedono una fase eventuale di selezione preliminare nel caso in cui le domande presentate dai candidati siano in numero superiore a quello delle posizioni disponibili; la valutazione comparativa tra i docenti interessati avviene in applicazione delle disposizioni del regolamento di Ateneo in materia di chiamate ex art. 18 della Legge n. 240/2010, in quanto applicabili. La valutazione dei candidati selezionati avviene in conformità a standard qualitativi riconosciuti a livelli internazionali. NON SI RITIENE DI ADOTTARE ULTERIORI MISURE								
			d) modalità di presentazione delle candidature;	d) ciascun bando disciplina in modo esaustivo le modalità di presentazione delle candidature								
			e) istituzioni di apposite commissioni giudicatrici	e) Le commissioni giudicatrici delle procedure ex art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 sono designate dal consiglio di dipartimento proponente e nominate con decreto rettorale pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo. Sono composte da tre professori ordinari di elevata qualificazione scientifica di cui almeno due di altri Atenei, uno dei quali eventualmente anche straniero, inquadrati nel settore concorsuale e scientifico disciplinare relativi alla procedura valutativa bandita o, in caso di impossibilità, nel solo settore concorsuale. L'elevata qualificazione scientifica, da documentare nella delibera di designazione, è presunta nel caso di inserimento dell'interessato nelle liste dei docenti sorteggiabili ai fini di comporre le commissioni giudicatrici per l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi del D.M. 7.6.2012 n. 76 e s.m.i. NON SI RITIENE DI ADOTTARE ULTERIORI MISURE								
			augmentare, oltre la quota disposta per legge, le risorse finanziarie per l'assunzione di professori esterni	le linee politiche di reclutamento del personale docente adottate dal Consiglio di Amministrazione il 21/2/2018 prevedono incentivi per procedure selettive ed il reclutamento di docenti esterni								
			recepire nei regolamenti e nel PTPCT misure in grado di incidere su comportamenti scorretti e di prevenire episodi di corruzione, parzialità, conflitto di interesse									
			garantire il concorso di tutte le componenti dell'università alla definizione degli atti di programmazione, fermi restando i vincoli normativi	Oltre alla disciplina contenuta nello Statuto di Ateneo (artt. 23, comma 6, e 34, commi 6 e 7) le linee politiche di reclutamento del personale docente adottate dal Consiglio di Amministrazione il 21/2/2018 prevedono un'attività di monitoraggio dei dipartimenti, volta a conoscere, seguire e indirizzare le politiche da essi intraprese, a qualificare i fabbisogni di personale e di risorse e a migliorare la qualificazione scientifica del corpo docente. Le informazioni raccolte, in parte attraverso gli uffici competenti e in parte direttamente dai direttori, sono utilizzate per facilitare e valutare la programmazione triennale del reclutamento del personale docente che viene stilata dai dipartimenti. Le procedure proposte sono valutate dalle Scuole e dal Senato Accademico, che ne informa il Consiglio di Amministrazione per le delibere di approvazione.								

PERSONALE

Attività	Ambito	Rischi	Misure suggerite dal PNA 2017 o nell'atto di indirizzo del MIUR 2018	Misure suggerite dal PNA 2017 che sono già adottate, ovvero di cui si programma l'adozione, ovvero che si ritiene di non adottare	Misure presenti nel PTPCT 2019-2021	Aree coinvolte o interessate	Metodologia di verifica	2019	2020	2021
Reclutamento docenti	programmazione per il reclutamento dei docenti	pressioni indebite e decisioni non correttamente ponderate e adeguate rispetto all'effettivo fabbisogno: assenza di adeguata programmazione dei reclutamenti, sia a livello di ateneo che di dipartimento	essere orientati da criteri oggettivi e principi generali per tutte le università (es. tenere conto del n. professori per materia già presenti nei dip.)	non si ritiene di dover proporre un "allineamento" su tale punto, tenuto conto del fatto che gli Atenei sono valutati, ai sensi del D. Lgs. 29.3.2012 n. 49, proprio in virtù delle autonome scelte che effettuano in materia di programmazione del reclutamento di personale		AREA PERSONALE				
			unire le esigenze di natura didattica e di ricerca del dip. con quelle di merito dei possibili candidati all'upgrade	le linee politiche di reclutamento del personale docente adottate dal Consiglio di Amministrazione il 21/2/2018 prevedono che i settori con buona qualità della ricerca possono prevedere, oltre ad un congruo numero di nuovi ingressi, anche adeguate opportunità per gli avanzamenti di carriera del personale interno						
			adottare un sistema più aperto alle procedure di reclutamento dall'esterno	le linee politiche di reclutamento del personale docente adottate dal Consiglio di Amministrazione il 21/2/2018 prevedono incentivi per procedure selettive ed il reclutamento di docenti esterni e indicano ai dipartimenti, nei settori che necessitano un miglioramento della qualità della ricerca, di proporre procedure di tipo selettivo, al fine di permettere la partecipazione anche a candidati esterni. Vengono promosse iniziative incentivanti per la chiamata diretta di docenti stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca.						
			rendere trasparenti i processi decisionali e le motivazioni delle scelte effettuate, anche facendo conoscere le ragioni della mancata attivazione di alcuni insegnamenti	le linee politiche di reclutamento del personale docente adottate dal Consiglio di Amministrazione il 21/2/2018 prevedono che in presenza di settori in carenza didattica, il dipartimento deve adeguatamente motivare l'eventuale proposta di non reclutare nel settore carente. Le delibere del Consiglio di Amministrazione relative alla valutazione della programmazione dei dipartimenti e alle proposte di reclutamento dagli stessi formulate sono rese disponibili nell'area intranet del sito web di Ateneo e rese pertanto accessibili a tutti i dipendenti dell'Ateneo						
			assicurare la massima conoscibilità di tutti gli atti di programmazione							



PERSONALE

Attività	Ambito	Rischi	Misure suggerite dal PNA 2017 o nell'atto di indirizzo del MIUR 2018	Misure suggerite dal PNA 2017 che sono già adottate, ovvero di cui si programma l'adozione, ovvero che si ritiene di non adottare	Misure presenti nel PTPCT 2019-2021	Are coinvolte o interessate	Metodologia di verifica	2019	2020	2021	
conflitti di interesse dei partecipanti alle procedure di reclutamento		conflitto d'interesse fra chi partecipa alle procedure selettive e il personale dell'ateneo, potenzialmente alla base di nepotismo e assenza di imparzialità delle decisioni di assunzione	adottare disposizioni regolamentari coerenti con le ipotesi di incandidabilità art. 18 c. 1 lette b L. 240/2010	Tutti i regolamenti di Ateneo che disciplinano il reclutamento del personale docente contengono disposizioni, ex art. 18, comma 1, lett. b) della Legge n. 240/2010, riguardanti l'incandidabilità alle procedure (sia valutative sia selettive) per coloro che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento che effettua la chiamata o propone l'attivazione del contratto da ricercatore a tempo determinato, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.							
			estensione alle procedure di reclutamento art. 24 comma 6								
			estensione al coniugio								
			attento controllo di tali posizioni da parte delle commissioni giudicatrici nella fase di verifica dell'ammissibilità delle domande								
formazione delle commissioni giudicatrici		pregiudicamento dell'imparzialità della selezione; composizione irregolare delle commissioni; presenza di soggetti in conflitto di interessi con i candidati	(le misure di seguito dovrebbero essere previste in regolamenti) individuazione tramite sorteggio da liste di soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione alle commissioni dell'ASN	I regolamenti di Ateneo in materia prevedono che le commissioni giudicatrici delle predette procedure sono designate dal consiglio di dipartimento proponente e nominate con decreto rettorale pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo. Sono composte da tre professori ordinari di elevata qualificazione scientifica di cui almeno due di altri Atenei, uno dei quali eventualmente anche straniero, inquadrati nel settore concorsuale e scientifico disciplinare relativi alla procedura valutativa bandita o, in caso di impossibilità, nel solo settore concorsuale. L'elevata qualificazione scientifica, da documentare nella delibera di designazione, è presunta nel caso di inserimento dell'interessato nelle liste dei docenti sorteggiabili ai fini di comporre le commissioni giudicatrici per l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi del D.M. 7.6.2012 n. 76 e s.m.i....							
			appartenenza allo stesso settore concorsuale messo a concorso	gli organi di governo potranno valutare se adottare tale misura in occasione di una modifica dei regolamenti di Ateneo in materia							
			rispettare il principio pari opportunità tra uomini e donne	gli organi di governo potranno valutare se adottare tale misura in occasione di una modifica dei regolamenti di Ateneo in materia							
			composizione di almeno 3 membri a maggioranza esterna per reclutamento r.u. e p.a., e almeno 5 di cui 1 interno per reclutamento p.o.	gli organi di governo potranno valutare se adottare tale misura in occasione di una modifica dei regolamenti di Ateneo in materia							
			limitare l'incarico di commissario in un concorso locale a 2 procedure l'anno, max 3 per i settori di ridotta consistenza numerica	gli organi di governo potranno valutare se adottare tale misura in occasione di una modifica dei regolamenti di Ateneo in materia							
			applicazione ai concorsi ipotesi di astensione art. 51 cpc (astensione del componente; sostituzione da parte dell'amministrazione)	i componenti delle commissioni giudicatrici, prima di procedere alla valutazione dei candidati dichiarano a verbale l'insussistenza di situazioni di incompatibilità loro e con i candidati ex art. 51 e 52 c.p.c.; diversamente si provvede alla sostituzione del commissario							
conflitti di interesse dei componenti delle commissioni		pregiudicamento dell'imparzialità della selezione; composizione irregolare delle commissioni; presenza di soggetti in conflitto di interessi con i candidati	estensione ai rapporti di affinità oltre alla parentela, fino al quarto grado tra commissari e tra candidati e commissari	In apertura delle sedute concorsuali, i singoli commissari verbalizzano l'assenza di cause di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c.							
			assicurarsi che nelle dichiarazioni rese dai commissari sia esplicitata la tipologia di eventuali rapporti di collaborazione esistenti o interscambi fra i componenti e i candidati								
			indicazione di procedure per verificare che i commissari nominati non incorrano nelle cause di astensione								Ogni singolo candidato è legittimato alla ricusazione.
			nel caso di incompatibilità risolta con mobilità interdipartimentale, nei tre anni successivi al trasferimento, costituire le commissioni di concorso per le procedure valutative relative alle fasce e ai settori scientifici disciplinari di afferenza dei docenti/ricercatori interessati con tutti commissari esterni all'ateneo								gli organi di governo potranno valutare se adottare tale misura in occasione di una modifica dei regolamenti di Ateneo in materia

PERSONALE

Attività	Ambito	Rischi	Misure suggerite dal PNA 2017 o nell'atto di indirizzo del MIUR 2018	Misure suggerite dal PNA 2017 che sono già adottate, ovvero di cui si programma l'adozione, ovvero che si ritiene di non adottare	Misure presenti nel PTPCT 2019-2021	Aree coinvolte o interessate	Metodologia di verifica	2019	2020	2021
	scarsa trasparenza dei criteri e delle procedure di valutazione	possibilità di assumere scelte orientate a favorire taluni candidati: assenza di conoscenza di criteri predefiniti e delle procedure di valutazione	prevedere nei regolamenti che i candidati abbiano conoscenza dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione i verbali e i giudizi espressi sui candidati diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature	i verbali delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive e valutative nonché gli esiti delle stesse sono resi pubblici sul sito istituzionale dell'Ateneo alla pagina <a href="https://unige.it/concorsi/">https://unige.it/concorsi/</a> .						
			con riguardo alla procedura art. 18 concordare tra gli atenei principi e regole procedurali comuni, in particolare per i criteri che devono seguire le commissioni	premesso che il regolamento di Ateneo che disciplina le procedure di reclutamento ex art. 18 L. n. 240/2010 prevede espressamente che la valutazione dei candidati sia comparativa, non si ritiene di adottare la misura in quanto l'autonomia universitaria prevista dalla Legge si esplicita anche nel potere conferito agli Atenei di dotarsi di propri regolamenti che, nel rispetto della normativa vigente, dei vincoli ministeriali e della consolidata giurisprudenza in materia di concorsi pubblici, disciplinino in modo autonomo le proprie procedure concorsuali.						
			per alcune procedure prevedere una valutazione di carattere oggettivo (es. prova scritta con garanzia di anonimato per contratti tempo determinato ai ricercatori)	gli organi di governo potranno valutare se adottare tale misura in occasione di una modifica dei regolamenti di Ateneo in materia						
Presidi per l'imparzialità dei docenti e del personale universitario	rapporto tra codice etico e codice di comportamento	incertezza applicativa della disciplina sui codici, appare non chiarita la relazione tra i due codici	adottare un documento unico che coniughi le finalità di entrambi i codici distinguere, nel codice unificato, i doveri che comportano sanzioni disciplinari dai doveri che comportano sanzioni aventi natura non disciplinare (per violazione dei precetti etici e deontologici) individuare e distinguere in apposite sezioni i doveri comuni al personale tecnico-amministrativo e i doveri specifici per professori ricercatori far confluire nel codice unificato alcune casistiche descritte nell'Aggiornamento 2017 al PNA (es. i doveri del personale docente con riferimento alla didattica e alla ricerca e i doveri degli studenti) individuare ulteriori ambiti in cui è possibile si verificano fenomeni di cattiva amministrazione	L'indicazione pare di difficile applicazione tenuto conto che il codice etico e il codice di comportamento sono documenti aventi portata precettiva diversa tanto che il legislatore ha previsto la competenza all'approvazione a due organi diverse. Codice etico- senato accademico. Codice di comportamento-consiglio di amministrazione. In ogni caso, nell'anno 2018 si procederà quindi ad un'analisi dei codici (etico e di comportamento) attualmente vigenti nell'Ateneo, al fine di vagliarne i collegamenti e le eventuali sovrapposizioni, e ad un confronto con i codici di Atenei comparabili per grandezza e complessità; al termine di questa fase si valuterà, anche alla luce di eventuali progetti comuni a tutto il sistema universitario, la stesura di un codice unico. Nell'attività saranno coinvolti, oltre alla RPCT, la Direzione Generale, l'Area Personale e, eventualmente, le OOSS	a) valutazione della possibilità di emanare un codice unico; b) eventuale adozione del codice unico		adozione della misura	a) 31.12.2019	b) 31.12.2020	
	applicazione delle cause di incompatibilità nei singoli atenei	incertezza interpretativa e alto livello di difformità applicativa	con riguardo specifico alle attività autorizzabili, disciplinare nei regolamenti di ateneo i procedimenti e i limiti dei regimi autorizzatori, sia sotto forma di eventuale contingentamento di attività autorizzabili per ateneo, sia sotto forma di limite al cumulo di attività per singolo professore/ricercatore in modo da non comprometterne il rendimento e nel rispetto dei limiti complessivi al trattamento economico previsti dall'art. 23-ter del d.l. 201/2011	Divulgazione della parte dell'atto di indirizzo del MIUR relativa al regime delle attività esterne dei docenti delle Università, che peraltro richiamandosi alla vigente normativa, rispecchia le informazioni fornite da sempre all'utenza dagli Uffici del personale; Non si ritiene di adottare misure specifiche in quanto i controlli vengono effettuati, per quanto possibili in sede amministrativa e prima della trasmissione alla Commissione per le autorizzazioni, domanda per domanda dagli Uffici, soprattutto in relazione alla compatibilità della tipologia di incarico e alla natura giuridica dei committenti. La Commissione si pronuncia per la reiezione dell'istanza, tra l'altro, "quando si determinano situazioni di conflitto di interesse con l'Università di appartenenza e l'attività da svolgere rappresenta detrimento delle attività didattiche e scientifiche e dell'eventuale attività gestionale" ( art. 4, punto C del Regolamento autorizzazioni) adozione di un regolamento per il conferimento degli incarichi extraistituzionali anche per il personale tecnico amministrativo.	a) Eventuale revisione del "Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte di professori e ricercatori a tempo pieno" sulla base delle emanande linee guida CRUI, intese ad armonizzare i comportamenti tra vari Atenei. Per quanto concerne il personale TA e dirigente: b) valutazione in merito all'adozione di un apposito regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, o la modifica e integrazione del codice di comportamento vigente; c) adozione del regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni per il personale TA o modifiche al codice di comportamento d) prevedere un controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai docenti e dai tecnici amministrativi in sede di richiesta di autorizzazione, ulteriore rispetto al controllo del servizio ispettivo	AREA PERSONALE AREA LEGALE E GENERALE	a-c) eventuale adozione della misura d) report del dirigente competente sui controlli effettuati	a) 31.12.2019 d) 31.12.2019	a) 31.12.2020 b) 31.3.2020 c) 31.12.2020 d) 31.12.2020	d) 31.12.2021
	procedimenti disciplinari	problematica dell'indipendenza degli organi disciplinari in relazione all'individuazione dei componenti del Collegio di disciplina assenza di disciplina dei casi di violazioni da parte del rettore	disporre, con propri regolamenti e statuti, la composizione e la disciplina del Collegio di disciplina affinché sia assicurato il massimo grado di imparzialità e garantita la terzietà dell'istruttoria, anche attraverso la prevalenza di commissari esterni prevedere nello statuto che la titolarità del potere disciplinare sia attribuita al decano (in alternativa il PNA suggerisce il Ministro)	Vista la formulazione dell'art. 29 dello Statuto di Ateneo, nulla osta, in sede di prossima ricostituzione dell'organo (prevista nell'anno 2019), che siano nominati in parte componenti esterni. Si ritiene difficilmente percorribile la modifica statutaria, mentre potranno essere tenute in considerazione proposte di modifica/integrazione di altre fonti regolamentari (es. il Regolamento generale di Ateneo) NON SI RITIENE DI ADOTTARE LA MISURA Già modificato in tal senso il Regolamento generale di Ateneo						

Attività	Ambito	Rischi	Misure suggerite dal PNA 2017	Misure suggerite dal PNA 2017 che sono già adottate, ovvero di cui si programma l'adozione, ovvero che si ritiene di non adottare	Misure presenti nel PTPCT 2019-2021	Aree coinvolte o interessate	Metodologia di verifica	2019	2020	
Enti partecipati e attività esternalizzate	Spin off universitari	a) ruolo improprio dei professori universitari nella gestione degli spin-off e possibili conflitti di interesse finalizzati al conseguimento di vantaggi patrimoniali	individuazione di cause di incompatibilità ulteriori rispetto a quelle fissate nel D.M. n. 168 del 2011, avendo riguardo, oltre allo svolgimento delle attività didattiche, ai conflitti di interesse	L'Atto di indirizzo del MIUR ha puntualizzato che il Ministero sta valutando di individuare ulteriori cause di incompatibilità rispetto a quelle fissate nel DM 168/2011, avendo riguardo, oltre allo svolgimento delle attività didattiche, ai conflitti di interesse. SI RITIENE PERTANTO DI NON DOVER ADOTTARE ALCUNA MISURA SPECIFICA NEL PTPC						
		b) conflitti di interesse tra svolgimento delle ordinarie attività dell'ateneo (attività di indirizzo e programmazione, attività di concreto svolgimento della ricerca e della didattica) e le attività svolte negli spin-off, quali, ad esempio, pressioni volte a modificare l'ordinaria ripartizione delle risorse tra strutture dell'ateneo, al fine di garantire gli interessi di coloro che operano negli spin-off	nei casi in cui l'incompatibilità non sia stabilita, porre attenzione al dovere di dichiarazione e di astensione da parte del professore o ricercatore che si trovi in situazioni di conflitto di interesse	Tale prescrizione è già presente all'art. 9 del regolamento spin off						
			previsione all'interno dei regolamenti universitari della pubblicazione delle informazioni relative al ruolo svolto dai professori e dai ricercatori universitari negli spin-off	La normativa prevede che tali informazioni non debbano essere oggetto di pubblicazione ma di comunicazione all'Amministrazione. In ogni caso il Regolamento di Ateneo sulla pubblicità dei verbali degli organi collegiali prevede l'accesso ai verbali completi di istruttoria ai membri della comunità accademica (accesso con credenziali). L'istruttoria per la costituzione dello spin off già contiene tali informazioni	VALUTAZIONE IN MERITO A PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO SPIN OFF, INSERENDO APPOSITO ARTICOLO CHE ESPlicitI CHE LA PUBBLICAZIONE DI TALI INFORMAZIONI E' CONTENUTA NEI VERBALI DEGLI ORGANI DI GOVERNO ACCESSIBILI ALLA COMUNITA' ACCADEMICA	AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO AREA LEGALE E GENERALE	adozione della modifica		31.10.2019	
		c) assenza di controlli sull'operato del professore all'interno degli spin-off	effettivo rispetto da parte delle università della normativa che prevede gli obblighi di pubblicazione disciplinati dall'art. 22, co. 2 del d.lgs. 33/2013, che, seppur in misura differente, nel quadro nazionale, risulta essere disattesa da numerosi atenei	L'art. 22 del D.Lgs. 33/2013 è relativo agli "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato". L'Ateneo non possiede partecipazioni in società spin off; qualora in futuro ne possedesse, sarà rispettata la normativa vigente. SI RITIENE PERTANTO DI NON DOVER ADOTTARE ALCUNA MISURA SPECIFICA NEL PTPC						
			pubblicazione sul portale istituzionale degli atenei dei dati indicati all'art. 5, co. 2 del D.M. 168/2011. Tale obbligo dovrebbe essere stabilito autonomamente dalle singole università nei regolamenti interni, in modo da istituire un'ulteriore forma di controllo su quanto svolto da docenti e ricercatori per conto di enti di diritto privato. In generale, le misure di trasparenza hanno la finalità, come nel caso di costituzione di altri soggetti partecipati dall'ateneo, di consentire un controllo diffuso, specie nella comunità dell'ateneo, sull'effettivo e corretto funzionamento degli spin-off, sulla loro necessità (in alternativa allo loro possibile riconduzione agli ordinari organi universitari)	La normativa prevede che tali informazioni non debbano essere oggetto di pubblicazione ma di comunicazione all'Amministrazione. L'adozione di tale misura va valutata con particolare attenzione, tenuto anche conto dei profili inerenti alla privacy e del rispetto di altre norme di rango primario. Si ricorda infatti che il D.Lgs. n. 33/2013 impone già alle PPAA numerosi e dettagliati obblighi di pubblicazione, nessuno dei quali è tuttavia riconducibile alla fattispecie in oggetto (dividendi, compensi, remunerazioni e benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società percepiti dal personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipa allo spin off) SI RITIENE PERTANTO DI NON DOVER ADOTTARE ALCUNA MISURA SPECIFICA NEL PTPC Il regolamento spin off all'art. 9 comma 4 già prevede la comunicazione di tali informazioni all'Amministrazione.						
		d) percezione da parte del docente di retribuzioni indebite	individuazione, da parte delle università all'interno dei propri regolamenti, della figura cui i professori e ricercatori operanti negli spin-off debbano riferire periodicamente in merito allo svolgimento di attività non comprese tra quelle istituzionali. Sarebbe auspicabile che tale soggetto possa essere identificato nel titolare del potere di attivazione del procedimento disciplinare nelle ipotesi in cui si ravvisino gli estremi di una violazione delle disposizioni del regolamento di ateneo	Il Regolamento prevede che la verifica periodica del rispetto dei principi stabiliti in materia di conflitti di interesse sia posta in capo alla Commissione Ricerca e Trasferimento tecnologico, anche su segnalazione dei dipartimenti coinvolti, e che il compito di vigilanza e verifica sia in capo al Direttore del dipartimento di afferenza del docente, il quale è tenuto a riferire al Rettore (titolare del potere di attivazione del procedimento disciplinare) eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse. SI RITIENE PERTANTO DI NON DOVER ADOTTARE ALCUNA MISURA SPECIFICA NEL PTPC						

## ENTI PARTECIPATI E ATTIVITA' ESTERNALIZZATE

Attività	Ambito	Rischi	Misure suggerite dal PNA 2017	Misure suggerite dal PNA 2017 che sono già adottate, ovvero di cui si programma l'adozione, ovvero che si ritiene di non adottare	Misure presenti nel PTPCT 2019-2021	Aree coinvolte o interessate	Metodologia di verifica	2019	2020	2021		
Enti partecipati e attività esternalizzate	Enti di diritto privato costituiti per lo svolgimento di attività istituzionali o per l'erogazione di beni e servizi a favore degli atenei	a) costituzione di enti partecipati o controllati finalizzata allo svolgimento di attività non rientranti in quelle di pubblico interesse	riscontro effettivo dei criteri adottati in sede di valutazione nella motivazione analitica resa dall'università ai sensi dell'art. 5, co. 1 del d.lgs. 175/2016	Detto riscontro sarà svolto in occasione della verifica sull'attuazione del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dall'Università ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., che dovrà essere approvato dal consiglio di amministrazione. La delibera è pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente. SI RITIENE PERTANTO DI NON DOVER ADOTTARE ALCUNA MISURA SPECIFICA NEL PTPC		AREA LEGALE E GENERALE AREA RISORSE E BILANCIO						
		b) ingiustificato ricorso all'esternalizzazione di attività di interesse generale nei casi in cui le funzioni delegate possano essere svolte ordinariamente dall'ateneo	pubblicazione della motivazione della scelta di costituire nuovi enti ovvero di acquisire quote di partecipazioni, anche indirette	Il vigente Regolamento Generale di Ateneo (TIT. IV- art. 28 e ss.) affida la competenza su costituzione di nuovi enti e nuove partecipazioni al consiglio di amministrazione previo parere favorevole del senato accademico. Da ciò consegue che a tutte le suddette decisioni inerenti agli enti partecipati venga applicato il regolamento sulla pubblicità dei verbali degli organi collegiali adottato dall'Ateneo, che per il momento è limitata ai membri della comunità accademica (accesso con credenziali)	pubblicazione, in apposita pagina di "Amministrazione trasparente", delle deliberazioni motivate di costituire nuovi enti ovvero di acquisire quote di partecipazioni, anche indirette		monitoraggio attraverso le programmate verifiche degli adempimenti in materia di trasparenza	entro il 30.6.2019 e entro il 31.12.2019	entro il 30.6.2020 e entro il 31.12.2020	entro il 30.6.2021 e entro il 31.12.2021		
		c) utilizzazione di personale universitario (docente e t.a.) da parte di questi soggetti, anche dopo la cessazione del servizio (pantouflage). Particolarmente rischioso il fenomeno dell'attribuzione di cariche presso gli enti a professori in servizio o a professori in pensione	attenta motivazione nella costituzione di società in house per l'affidamento diretto di attività di fornitura di beni e servizi all'università	Gli adempimenti in materia sono previsti dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., che impone specifici obblighi di motivazione analitica e la trasmissione delle delibere assunte alla Corte dei Conti SI RITIENE PERTANTO DI NON DOVER ADOTTARE ALCUNA MISURA SPECIFICA NEL PTPC								
			regolazione dell'utilizzazione di personale dell'Ateneo presso tali enti (specifiche incompatibilità, regole sull'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni), tenendo conto non solo della garanzia della prestazione di lavoro a favore dell'Ateneo, ma anche della necessità di evitare conflitti di interesse, sia pure potenziali									
		d) conflitti di interesse, nella forma del conflitto tra controllore e controllato, nell'esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza dell'università nei confronti dell'ente privato da essa costituito o comunque da essa controllato o partecipato	adeguate misure di trasparenza al fine di consentire un controllo diffuso sull'effettivo e corretto funzionamento degli enti partecipati e sulla loro necessità (in alternativa alla loro possibile riconduzione agli ordinari organi universitari)									

## ENTI PARTECIPATI E ATTIVITA' ESTERNALIZZATE

Attività	Ambito	Rischi	Misure suggerite dal PNA 2017	Misure suggerite dal PNA 2017 che sono già adottate, ovvero di cui si programma l'adozione, ovvero che si ritiene di non adottare	Misure presenti nel PTPCT 2019-2021	Aree coinvolte o interessate	Metodologia di verifica	2019	2020	2021
		e) reclutamento di personale e conferimento di incarichi secondo regole di diritto privato in violazione delle norme applicabili all'ateneo, con particolare riguardo al reclutamento per pubblico concorso	preventiva approvazione dell'ateneo dei regolamenti degli enti partecipati sul reclutamento del personale e sul conferimento degli incarichi e obbligo di sottoposizione al parere dell'organo di vertice degli atenei delle delibere relative al reclutamento del personale o al conferimento di incarichi	La criticità connessa a tale misura risiede nel fatto che la disciplina dell'ente - cui possono partecipare anche soggetti di diritto privato - è contenuta (oltre che nella normativa di rango primario) nei rispettivi statuti, in cui generalmente non sono previste tali disposizioni. Tuttavia, <i>pro futuro</i> , L'ATENEO POTRA' RICHIEDERE, IN CASO DI NUOVE ADESIONI O DI MODIFICHE STATUTARIE, L'INSERIMENTO A STATUTO DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI IN TAL SENSO Si fa tuttavia presente che, trattandosi di decisioni non di esclusiva competenza dell'Ateneo, che potrebbero coinvolgere altri soggetti privati, non potrebbe essere ascritta all'Ateneo richiedente alcuna responsabilità in merito alla mancata approvazione di tali clausole statutarie.	Richiesta all'ente, in occasione dell'adesione dell'Ateneo o di modifiche statutarie, di specifiche previsioni in tal senso a statuto		report annuale da parte del Dirigente competente dell'attività svolta	entro il 31.12.2019	entro il 21.12.2020	entro il 21.12.2021
			obbligo di pubblicazione dei regolamenti sul personale e sugli incarichi e dei dati relativi alle assunzioni	La Delibera ANAC n. 1134/2017 (Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici) ha imposto ai suddetti enti (e non alle università controllanti/partecipanti) specifici obblighi di pubblicazione relativamente al reclutamento del personale (criteri e modalità, avvisi di selezione, incarichi conferiti, ..)	VERIFICA SEMESTRALE DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DELLE SOCIETA'/ENTI PARTECIPATI		monitoraggio attraverso le programmate verifiche degli adempimenti in materia di trasparenza	entro il 30.6.2019 e entro il 31.12.2019	entro il 30.6.2020 e entro il 31.12.2020	entro il 30.6.2021 e entro il 31.12.2021
			verifiche da parte dell'università sull'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza da parte degli enti privati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della l. 190/2012	Gli uffici competenti hanno inviato alle società partecipate dall'Ateneo un'invito a provvedere all'applicazione delle norme anticorruzione e in materia di trasparenza di cui alla delibera ANAC n. 1134/2017, monitorando gli adempimenti da parte delle predette società	VERIFICA SEMESTRALE DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DELLE SOCIETA'/ENTI PARTECIPATI		monitoraggio attraverso le programmate verifiche degli adempimenti in materia di trasparenza	entro il 30.6.2019 e entro il 31.12.2019	entro il 30.6.2020 e entro il 31.12.2020	entro il 30.6.2021 e entro il 31.12.2021
			effettivo rispetto da parte delle università della normativa che prevede gli obblighi di pubblicazione disciplinati dall'art. 22, co. 2 del d.lgs. 33/2013	gli uffici competenti stanno provvedendo all'aggiornamento dei dati pubblicati nel sito web dell'Ateneo, "Amministrazione trasparente\Enti controllati", relativamente agli anni 2016 e 2017	VERIFICA SEMESTRALE DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DELLE SOCIETA'/ENTI PARTECIPATI		monitoraggio attraverso le programmate verifiche degli adempimenti in materia di trasparenza	entro il 30.6.2019 e entro il 31.12.2019	entro il 30.6.2020 e entro il 31.12.2020	entro il 30.6.2021 e entro il 31.12.2021